



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSEINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 91

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 08/04/2021

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021405171830

Esito: RINVIO AL 12/04/2021 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO L.A. MARIUCCI.....	3
DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO.....	39

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 08/04/2021

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO

Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI

Giudice a latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO

Pubblico Ministero

DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE

Pubblico Ministero

SIG.RA VINCENZA DE PACE

Cancelliere

SIG.RA MARIA RANDAZZO

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale
Dibattimento.

*Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale
redatto dal Cancelliere di udienza.*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato Mariucci, prego.

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO L.A. MARIUCCI

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Grazie Presidente, grazie signori della Corte, prendo la parola
in difesa dell'Ingegnere Legnani, dopo che molte argomentazioni sono state svolte ieri
dal collega Sirotti e anche da colleghi che ci hanno preceduto nelle scorse udienze e,
come vi anticipavo ieri, rimanderò pressoché oralmente a tutte le argomentazioni

svolte sotto un profilo tecnico, quindi di analisi delle consulenze, delle perizie, delle relazioni ARPA che i colleghi hanno svolto in modo egregio, quindi faccio mie – diciamo – tutte quelle considerazioni che hanno portato a dimostrarvi – a mio modo di vedere - l'insussistenza dei gravissimi delitti contestati sotto un profilo oggettivo e, quindi, l'insussistenza del disastro quale evento distruttivo di proporzioni straordinarie, l'insussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità, l'insussistenza di un pericolo concreto alla salute per quanto riguarda l'avvelenamento e poi tutti i ragionamenti che sono stati fatti in tema di nesso causale, quindi di riconducibilità degli eventi alle immissioni e alla gestione dello stabilimento.

Mi soffermerò cercando di non sovrappormi all'intervento dell'Avvocato Sirotti in relazione alla disamina delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, per quanto possibile, però capite che rispetto ad una richiesta di vent'anni di carcere, per il mio assistito, dovrò ripercorrere certi temi. E devo dire che è un compito difficile, obiettivamente, sia per la richiesta di condanna, ma è un compito difficile anche per il rapporto che mi lega con il mio assistito.

La requisitoria del Dottor Buccoliero è stata una requisitoria radicale, come è la struttura accusatoria delle imputazioni, che trova il culmine poi – come vedremo – anche nella costruzione dell'associazione a delinquere e, quindi, la costruzione di una ipotesi d'accusa che vede sostanzialmente il gruppo industriale come un gruppo criminale, serie di soggetti che si associano al fine di commettere gravissimi delitti contro l'incolumità pubblica, perché poi l'imputazione è così strutturata.

Mi ricordo che, quando studiavo per l'udienza preliminare, erano già intervenuti una serie di contributi di giuristi che analizzavano questa radicalità della struttura accusatoria dell'imputazione e si osservava come, in realtà, questa struttura non svelasse l'intenzione di fare un processo a un tipo di produzione, cioè la grande industria dell'acciaio che si riteneva di per sé incompatibile sotto il profilo ambientale. E queste osservazioni si sono rivelate, a mio modo di vedere, dopo aver sentito la requisitoria del Dottor Buccoliero, assolutamente lungimiranti. Perché, il Dottor Buccoliero ci dice sostanzialmente e sotto questo profilo mi pare che sia la manifestazione più evidente della sua impostazione politica, che questa Corte dovrà scrivere una nuova storia, dovrà essere un punto di partenza per un futuro migliore, perché si dice espressamente: "La città di Taranto non è compatibile – lo dice proprio in un passaggio della sua requisitoria – con questo tipo di stabilimento". Ed è una impostazione legittima, anche condivisibile, che però non può passare attraverso un processo penale, dove voi dovrete valutare le responsabilità penali per gravissimi reati contestati agli imputati. E sotto questo profilo, quando ho ascoltato le parole del Dottor Buccoliero, mi sono venute in

mente le parole utilizzate dalla sentenza delle Sezioni Unite Thyssen, più volte citate in questo processo e sulle quali poi tornerò quando tratterò il dolo, in cui si dice che il Magistrato deve rendersi immune dalla tentazione di farsi protagonista di scelte politico-criminali che non gli competono e al contempo deve essere attivamente interessato alla comprensione dei fatti, anche quelli psichici, alieno dall'applicazione pigra di meccanismi presuntivi.

E io credo che voi, signori Giudici, dobbiate fare tesoro di queste parole che devono essere un po', a mio modo di vedere, la vostra linea guida e la prospettiva radicale del Pubblico Ministero passa poi attraverso una serie di corollari che brevemente dovrò riprendere, perché poi sono fondamentali anche per sviluppare il nostro ragionamento di totale contrasto rispetto all'ipotesi d'accusa. Quindi è contraddistinta da una mancata disamina delle posizioni soggettive, non sono descritte le condotte, lo sapete. Noi non sappiamo cosa Legnani ha fatto che non avrebbe dovuto fare, o cosa non ha fatto che invece avrebbe dovuto fare. Da ciò ne consegue questa prospettiva di una accusa che è fondata su una personalizzazione delle condotte, non a caso l'intervento è stato un intervento che ha riguardato Ilva e che ha riguardato Ilva dal 1995 al 2012 e a cui poi conseguono tutta una serie di problemi, evidentemente connessi, in tema di accertamento delle singole condotte, di accertamento dei singoli contributi causali, perché poi tutti contribuirebbero attraverso la timbratura del cartellino, che – appunto – diviene proprio l'espressione di questa impostazione personalizzante.

Si dice che voi dovete valutare solo se Ilva ha inquinato nel corso di tutto questo periodo, perché se anche gli imputati avessero fatto di tutto ciò che era nelle loro possibilità per impedire questo, ma che comunque l'inquinamento si è determinato, allora risponderebbero di questi gravissimi reati contestati attraverso quindi una prospettiva, che sotto un profilo giuridico, mi sembra suicida, perché non sono questi in realtà gli elementi che – secondo la giurisprudenza e secondo il nostro codice – possono integrare, sia sotto il profilo oggettivo e sia sotto il profilo soggettivo, questi gravi reati.

Attraverso poi la prospettiva, è poco credibile che tutti gli interventi, se ci sono stati, erano interventi finalizzati al miglioramento produttivo e non portavano benefici ambientali. Questo a me sembra che anche da un punto di vista logico sia poco sostenibile, ma non insisto sul punto perché vi è già stato detto e poi attraverso lo slogan del diritto alla salute come diritto primario, diritto fondamentale, che secondo la Carta Costituzionale sarebbe superiore a tutti gli altri. Voi sapete che non è così, che tra l'altro a chiarimento è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale che ci dice che non ci sono diritti tiranni, perché anche diritti come il diritto alla salute e il diritto all'ambiente, che sono

ovviamente fondamentali e primari, però devono essere, secondo un principio ovviamente di ragionevolezza, poi bilanciati con tutta una serie di altri diritti fondamentali. E noi lo vediamo anche oggi, sulla situazione che abbiamo, siamo qui in una situazione di pandemia, i nostri cari muoiono, però facciamo questo processo.

Allora, questa sentenza non deve essere un punto di partenza rispetto a questa impostazione, a questo tratto politico che si vuole dare, ma deve essere una sentenza che applica correttamente il diritto, perché poi le sentenze che passano alla storia, le sentenze che noi ci ricordiamo, un esempio è la sentenza delle Sezioni Unite Thyssen, sono sentenze che applicano correttamente principi di diritto, principi di civiltà giuridica, perché questo processo – a mio modo di vedere – rimane il processo degli imputati. Il processo, ad esempio, dell'Ingegnere Legnani, che oggi ha 82 anni, che ha subito, rispetto ovviamente agli effetti che un processo mastodontico come questo produce, delle conseguenze molto molto gravi. Cioè, ha passato la parte finale della propria vita molto colpito da questo processo, ovviamente. Sotto questo profilo un riferimento ve lo faceva l'Avvocato Sirotti alla scorsa udienza, è una persona che è stata sottoposta ingiustamente a una misura cautelare, cioè agli arresti domiciliari che sono stati disposti nel 2013. Dico ingiustamente, perché in spregio a principi di diritto basilari, questo lo dico per i Giudici Popolari, perché una misura cautelare viene disposta quando ci sono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. Queste esigenze cautelari consistono nel pericolo che una persona o inquina le prove, o si dia alla fuga, quindi c'è il timore che si voglia sottrarre dal processo e scappi, oppure che commetta reati dello stesso tipo. Però, affinché ci sia una esigenza cautelare, questa esigenza cautelare deve essere attuale, cioè in quel momento ci deve essere. Invece, l'Ingegnere Legnani ha avuto gli arresti domiciliari - Presidente, lei lo sa - nel 2013, dopo che da quattro anni aveva cessato la sua attività presso lo stabilimento di Taranto, aveva cancellato anche la sua società, quindi – evidentemente – non poteva sussistere minimamente alcuna esigenza cautelare. Io questo dico anche perché non una parola ho sentito dalla Dottoressa Cannarile quando ha valorizzato la ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato e la misura e poi ha fatto riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione, che ovviamente non poteva avere valore rispetto all'Ingegnere Legnani, che naturalmente non aveva fatto ricorso perché nel frattempo il Tribunale del Riesame aveva disposto l'immediata liberazione.

Ora, un altro aspetto è la mancata analisi dei tempi. Cioè, quando questi imputati hanno svolto la propria attività in Ilva, la propria consulenza per quanto riguarda il nostro assistito, ad esempio arco temporale 2002/2009. E questo non è stato minimamente valutato, si è continuato a ragionare dal 1995 al 2013 e non c'è stata una analisi però delle singole

posizioni soggettive nemmeno sotto questo profilo. Tanto è vero che il Pubblico Ministero non si è avveduto che per quanto riguarda l'Ingegnere Legnani il Capo I) è integralmente prescritto, perché ha cessato la consulenza nell'ottobre del 2009 e quindi non è prescritto solo limitatamente alle ipotesi contravvenzionali, ma è prescritto integralmente.

Allora, veramente, noi confidiamo che voi, con l'attenzione che avete avuto in tutto questo processo, abbiate la capacità proprio di andare a vedere gli elementi probatori che il Pubblico Ministero vi ha illustrato, per verificare l'efficacia di questi elementi probatori naturalmente nella loro oggettività, ma anche rispetto alla possibile rilevanza nei confronti degli imputati. E ce ne sono tanti che, rispetto all'Ingegnere Legnani, sono tamquam non esset. Penso alla consulenza Montgomery più volte citata. Il Pubblico Ministero dice: "I Riva prendono un colabrodo nel 1995, lo sanno, perché si fanno fare una consulenza, che è questa consulenza Montgomery, che evidenzia tutta una serie di criticità, dovevano fermarsi, dovevano fare gli interventi e dovevano ripartire". Poi, successivamente, al di là che ciò sia possibile in concreto, però come si innesta il Legnani in questo ragionamento? Non si può innestare. Ma ce ne sono tantissimi, penso all'accertamento del NOE, Maresciallo Solombrini del 2011, i video di Matacchiera, i sopralluoghi di Esposito e Di Natale di ARPA Puglia, il Dottor Severini. Cioè, tutti elementi probatori successivi, su cui le Difese che ci hanno preceduto sono intervenute, contrastandoli e dicendo che non dimostravano una contaminazione, ma solo una situazione di spolverii e quant'altro - diciamo - contingente, quindi limitata a quello specifico momento, poi con tutta una serie di altre argomentazioni che loro hanno svolto, che ritengo anche condivisibili, ma per quanto riguarda noi sono tamquam non esset. Quindi, io mi affido anche proprio a voi a verificare, punto per punto, cosa vi è stato illustrato e che cosa, in realtà, non può avere rilievo per l'Ingegnere Legnani.

Penso anche a tutte le condotte particolarmente valorizzate dalla Procura nella fase del sequestro e nella fase della richiesta delle emissioni di misure cautelari relativamente al periodo 2012. Si è molto insistito, perché anche quando l'impianto era sottoposto a sequestro continuavano le condotte illecite. Anche qui siamo a tre anni di distanza dalla cessazione della consulenza del nostro assistito. E penso anche, in qualche modo, alla contestazione di avvelenamento dei mitili, perché anche lì siamo nel 2011, si basa su accertamenti del 2011. Tra l'altro entra nel processo, lo ricordava l'Avvocato Sassi, che ha poi - a mio modo di vedere - demolito quella imputazione sotto il profilo oggettivo. Dicevo, evidenziava come entra in questo processo grazie a un rapporto A.S.L. del 2013, quindi anche qui mi sembrano tutti avvenimenti difficilmente riconducibili all'Ingegnere Legnani.

Allora, prosegue l'assunto il Pubblico Ministero, diciassette anni di gestione Riva, di sversamenti, di veleni, di malattie possono essere idonei a integrare le gravissime fattispecie contestate, bastano anche pochi mesi. Si dice, basta anche un giorno se sei sfortunato e ci sono condizioni di vento sfavorevoli. Allora, questa ricostruzione non giustifica, alla luce di principi costituzionali noti, in particolare il principio della responsabilità personale di cui all'Articolo 27, quindi del canone della responsabilità per fatto proprio, questo totale disimpegno rispetto all'individuazione delle posizioni soggettive e alla necessaria distinzione dei contributi individuali alla causazione degli eventi di disastro e di avvelenamento.

Qui mi riferisco già alla posizione di garanzia ed entro nel vivo. Ve l'ha già illustrata, meglio di quello che potrei fare io, l'Avvocato Sirotti ieri, però dico per i Giudici Popolari che il concetto che deve essere chiaro è il concetto del garante come gestore del rischio. La giurisprudenza più autorevole, sempre con il sigillo delle Sezioni Unite, rileva poi che in riferimento alla posizione di garanzia, che fonda l'obbligo giuridico di impedire l'evento ai sensi dell'Articolo 40 del Codice Penale, debba essere applicata anche in presenza di una causalità commissiva.

Quello che mi interessa evidenziare è che in un contesto organizzativo complesso, ai fini del rispetto di quei principi fondamentali della responsabilità per fatto proprio, occorre l'individuazione quindi dei soggetti responsabili, ovvero dei garanti. Garante è colui però – spiegano bene le Sezioni Unite – che è chiamato pro quota, seconda la sua competenza e quindi secondo il suo concreto ruolo, in questa compagine organizzata com'è certamente l'Ilva, stabilimento sterminato, con tantissime aree tra loro nettamente diverse, a gestire quindi specifici fattori di rischio. Però, quello che ci preme evidenziare, è che non si tratta di un rischio generico, generale, ma lo specifico rischio che tu, rispetto alla gestione del tuo specifico settore, in questa organizzazione complessa, devi gestire e per questo si tratta di distinguere, di selezionare, di separare i ruoli e le competenze all'interno dell'organizzazione complessa. Allora, noi qui partiamo dall'evento del processo e quindi gli eventi del processo a cosa si riconducono, a quali rischi si riconducono? Non devo starvelo a dire nemmeno io, ce lo ha ricordato il Pubblico Ministero nel corso di tutto questo processo, perché questo è il processo alla produzione. Allora, qual era il ruolo, quali erano le competenze dell'Ingegnere Legnani rispetto a questo rischio? Già ieri l'Avvocato Sirotti vi ha fatto tutta una carrellata di esame delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, dalle quali emerge un ruolo di Legnani che è del tutto eccentrico rispetto alla produzione, rispetto alla gestione delle aree a caldo.

Io, prima di procedere rapidamente a un esame di alcune sole testimonianze e cercherò

veramente di fare una carrellata perché sono state trattate, voglio però fare una premessa che riguarda in particolar modo l'intervento della Dottoressa Cannarile, perché - a nostro modo di vedere - la Dottoressa Cannarile, anziché andare ad esaminare i fatti, che sono quelli che serve analizzare per cercare di individuare questo ruolo e di individuare questa gestione del rischio e quindi a tutto quello che vi ha detto l'Avvocato Sirotti ieri in relazione all'ambito di Legnani e tutto quello che hanno detto i testi in merito i fatti. Cioè, come interveniva Legnani, di che cosa si occupava? Ciascuno ha riferito, vi ha fatto tantissimi esempi di un contesto che riguarda l'intervento delle ditte terze, importanti interventi di disamiantizzazione, Centrale Termica 1 Cowpers dell'altoforno, i Cowpers che ricordava anche il Pubblico Ministero, che diligentemente era andato a verificare su Internet il nome da che cosa proveniva ed era l'Ingegnere che poi aveva dato il nome ai Cowpers. Quindi, tutta una serie di interventi che vediamo che con la produzione non c'entrano, non hanno una connessione. Poiché il Pubblico Ministero dai fatti non è riuscita a ricavare elementi che supportassero l'impostazione d'accusa, che lei dice essere la gestione dell'area a caldo, perché lo dice proprio in premessa: "I fiduciari gestivano l'area a caldo, tra questi anche Legnani". Secondo me questa precisazione, che fa proprio all'inizio, svela un po' la sua consapevolezza che in realtà Legnani di produzione non si occupava. Allora, dicevo che anziché valorizzare i fatti, valorizza quelle che sono le valutazioni da parte di soggetti che sono stati sentiti in questo processo.

Vediamo anche rispetto a Lalinga, per cui sono stati chiesti poi gli atti per falsa testimonianza.

Quindi, dicevo, non si trovano elementi dal fatto, allora si sfruttano elementi rispetto a valutazioni di soggetto in ordine al ruolo che questa persona all'interno dello stabilimento avrebbe avuto. E badate, si arriva a dire - e questo lo dico per i Giudici Popolari - che il nostro Codice di Procedura Penale prevede dei limiti e i limiti è l'oggetto della testimonianza.

Perché tante volte io mi opponevo a delle domande? Perché i testi devono riferire sui fatti. Se i testi riferiscono su valutazioni personali o su quello che hanno sentito dire, le voci correnti nel pubblico, purtroppo, purtroppo per il Pubblico Ministero, ma queste dichiarazioni non hanno valore. E allora, sotto questo profilo, mi ha colpito il rilievo che fa la Dottoressa Cannarile quando ci dice: "Beh, noi stiamo parlando di un contesto lavorativo, quindi non è che sono proprio voci correnti nel pubblico". Guardate, è una impostazione che veramente non ha alcun costrutto. La voce corrente nel pubblico concettualmente si avvicina a una testimonianza che è indefinita. Perché è indefinita? Noi non possiamo ricavarne la fonte e la giurisprudenza ci dice che snatura il carattere principale di informazione diretta, risolvendosi nell'introduzione di giudizio di fonti che

sono assimilabili agli scritti anonimi. Cioè, se vi arriva uno scritto in cui si dice che Legnani aveva fatto questo e questo e lo scritto è anonimo, voi lo prendete e lo buttate nel cestino.

Ma vi sembra possibile che uno stabilimento come l'Ilva, che è stato detto più volte, è una città, è sterminato, con migliaia e migliaia di dipendenti, possa essere un contesto più circoscritto in cui dire che non sono voci correnti nel pubblico quello che loro hanno riferito rispetto al sentito dire? Come se io vi dicessi: "Guardate che a Bologna si dice che l'Avvocato Sirotti...". A Bologna si dice. Nello stabilimento si diceva: "I colleghi... Si sentiva dire". Sono voci correnti nel pubblico. Allora, la Dottoressa Cannarle ripropone, a livello generale, tutti quelli che sono i capisaldi della impostazione d'accusa, peraltro come era strutturata già in fase di indagini e quindi ripropone il tema che i fiduciari davano ordini, che i fiduciari gestivano le aree. Fa riferimento alle deposizioni dei dipendenti Ilva, da cui emergeva che i fiduciari erano dislocati in tutte le aree. E badate, arriviamo a dei passaggi fondamentali, perché veramente costruivano il cuore di questa accusa. Cioè, il fiduciario cosa fa, in realtà? Scavalca il capoarea, dà ordini anche al capoarea. In questa impostazione, poiché l'Ingegnere Legnani pacificamente non gestiva nessuna area, voi sapete benissimo che alcuni di questi soggetti, alcuni sono individuati in un'area, l'area acciaieria, un altro nell'area parchi, eccetera, Legnani si dice il direttore ombra, scalcava Capogrosso. Questa era l'impostazione. Davano ordini e, già da quello che vi ha detto l'Avvocato Sirotti ieri ripercorrendo le testimonianze, tutti questi capisaldi, per quanto riguarda l'Ingegnere Legnani, sono completamente disattesi. Cioè, tanto è vero che questa impostazione sembra proprio essere una impostazione che non prende le mosse da un'analisi delle risultanze dell'istruttoria, ma ancora – ripeto – dagli assunti che venivano proposti in tema di indagine.

Adesso vorrei quindi analizzare, molto brevemente faccio una carrellata, veramente il più breve possibile, anche cercando di ricordarmi tutto quello che vi ha detto Sirotti ieri, partendo da Lalinga. Su Lalinga mi viene in mente subito una cosa e mi viene in mente in relazione all'affermazione del Pubblico Ministero su Misurale. Il Pubblico Ministero su Misurale ci dice: "Ma che interesse Misurale aveva a venire a mentire davanti alla Corte d'Assise, a dire il falso e a rischiare anni di galera". Misurale aveva l'interesse di confermare quello che aveva detto a Manna. Lalinga non ha nessun interesse, signor Presidente e signori Giudici, un Ingegnere penso in pensione adesso, venire a difendere uno piuttosto che un altro. Proprio è l'emblema del fatto per quale ragione Lalinga deve venire qui a dire il falso. Io, veramente, quando ho appreso della richiesta della Procura di procedere per falsa testimonianza nei confronti di Lalinga, sono rimasto di stucco,

cioè sono rimasto veramente incredulo. Perché Lalinga non è che dice in fase di indagini bianco e in fase di dibattimento nero e allora dici: “Beh, qui c’è una tale differenza di quello che tu mi hai detto in fase di indagine rispetto...”. Lalinga fa dei chiarimenti, intanto, in merito alla presentazione e dice... Perché si voleva in qualche modo ancorare una presentazione di Legnani come direttore generale,, questo si è capito no! Però questo non è emerso. C’è stata una presentazione, Legnani ce ne ha parlato, non è che ce l’ha negato, ha detto: “Sì, sono stato presentato quando sono andato nello stabilimento di Taranto, in cui è stato anche detto qual era il mio ruolo”. Di certo non direttore generale, ma perché non era direttore generale, anche se poi ciò che conta è quello che tu hai concretamente fatto, il rischio che tu hai concretamente gestito. Perché poi il tema è quello. Però questa presentazione come direttore generane non c’è stata e Lalinga ci dice: “Guardate, quella è stata una mia valutazione, ho pensato a quello, ma è una mia valutazione”. Questo è un passaggio importantissimo, perché tutte queste testimonianze, si insiste moltissimo su questo tema di dover confermare la frasetta che è stata riportata in indagine. Parliamoci chiaro, cioè è un tema ricorrente. Ieri bene ve lo ha spiegato l’Avvocato Sirotti con Piane, ad esempio. Si cerca continuamente di dire: “Ah, ma lei, ci può spiegare i rapporti tra Legnani e Capogrosso?”. Lui dice: “Guardate, con tutta la buona volontà io non ve li posso spiegare, perché io all’epoca non ero neanche capoarea, quindi non partecipavo alle riunioni, non ero in grado di dirvelo”. Oppure, quando gli si vogliono far dire cose a un livello generalizzato, lui li inquadra sempre rispetto allo specifico ambito in cui ha conosciuto Legnani, che in quel caso sono le emission trading. Altra cosa che lui spiega bene poi nella propria deposizione e, quindi, che non c’era una sorta di riferimento generale. Posso dire quello che è stato in relazione al mio ambito, in quel caso Piane è mission trading, Lalinga disamiantizzazione della Centrale 1, di cui parlerà anche Marangella, disamiantizzazione dei Cowpers, disamiantizzazione della galleria. Tutte attività che prevedevano gli interventi delle ditte terze e attività che ci sono state di interventi di ditte terze anche in area a caldo. Ma non è che se io vado a fare un intervento rispetto all’altoforno, intervento poi deciso da altri e qui c’è tutto il tema degli ordini, che già è stato ben spiegato ieri dall’Avvocato Sirotti con i riferimenti sia all’esame di Legnani, che è stato molto puntuale, sia alle dichiarazioni di Ponti, quindi interventi decisi da altri, rispetto al quale Legnani svolgeva la sua attività di consulenza. Ma non è che se c’è un intervento sull’altoforno che io devo seguire rispetto al mio ambito operativo di controllo delle ditte terze, di vedere che vengano fatti nei tempi giusti, che tutto proceda come deve procedere, io gestisco l’altoforno. Perché allora c’è un corto circuito evidente. Ad esempio i passaggi, che sono passaggi fondamentali rispetto a questa

impostazione d'accusa, sostituzione di Legnani, di Capogrosso con Legnani, Legnani quindi è sovraordinato e lo va a sostituire, in tutta l'istruttoria dibattimentale non c'è nulla di tutto questo. Lalinga dice: "Le mie richieste, Ingegnere Capogrosso". Tutti i testi hanno sempre detto che il loro riferimento era... Non c'è mai stato, non avete mai sentito qualcuno che diceva: "È intervenuto Legnani, non capivo perché, perché io mi dovevo rapportare con Capogrosso". Oppure: "Mi dovevo rapportare con un capoarea, ma si presentava Legnani, che quindi dava ordini al capoarea". Nulla di tutto questo.

Quindi, procedo rapidamente e poi c'è Rito. Su Rito pochissimo, perché ne ha già parlato l'Avvocato Sirotti e perché la dottoressa Cannarile per quattro volte, nel corso della sua requisitoria, ha detto: "Beh, la testimonianza di Rito ce la ricordiamo tutti, è stata abbastanza particolare". Quattro volte l'ha detto. Perché poi, anche rispetto alla contrapposizione naturale che noi abbiamo, c'è un limite che non scavalchiamo, quindi, dobbiamo prendere atto in qualche modo dell'evidenza e anche la Dottoressa Cannarile ci dice: "Una testimonianza particolare". Secondo me intendo, in realtà, altro. Però una cosa, intanto: Rito tutto quello che dice e tutti i rapporti che può avere avuto il Legnani, quando ha fatto l'esame ha detto: "Ma io non me lo ricordo, forse l'ho visto due o tre volte", Rito invece se lo ricordava molto bene. Però perché? Rito svolge la sua attività di vigilanza dove? Nell'area imprese, quindi sempre rispetto quello che era l'ambito di Legnani.

Una cosa su Rito che mi ero segnato importante, vi ricordate il tema della lavanderia: "Ho denunciato tutto in lavanderia"? Non ci ritorno. Però Rito, prima di dire lavanderia, fa riferimento a Brescia e a Cascone, che poi erano quelli anche presenti in lavanderia. Ma alla domanda: "Questi rapporti particolari tra Legnani e la Ravagnan lei come li ha denunciati?". Dopo dice: "Ho registrato tutto in lavanderia". Prima dice: "Brescia e Cascone in diversi incontri". Poi noi abbiamo sentito Brescia e poi ricordate anche che Rito diceva che Legnani era stato cacciato perché responsabile della truffa dei pezzi di ricambio, è arrivato a dire persino questo, Brescia smentisce categoricamente sul punto, dicendo... Intanto Rito gli avrebbe riferito di questi rapporti tra Legnani e le ditte terze, insomma illeciti rapporti e Brescia, come tutti i testi in questo processo, ci dice: "Legnani è persona più che per bene, Legnani non c'entrava niente con la truffa, semmai c'è stata in qualche modo una valutazione di mancata diligenza rispetto a quello che è successo, ma Legnani è persona più che perbene. Poi ci dice un'altra cosa importante e lui che è dell'Ufficio Legale lo sa: "Non è stato licenziato, ha rassegnato lui le proprie dimissioni". Peraltro, su questo aspetto poi Legnani interviene in maniera tranciante, con una dovizia di particolari, vi spiega come aveva appreso di un primo pezzo, va dal magazziniere, a quel punto vengono fuori tutti gli altri pezzi. Veramente,

insomma, sono state dette delle cose false sul punto, io ci tengo a ribadire anche se, magari, possono non avere una rilevanza fondamentale. Però poi Rito è l'unico che dice che Legnani dava ordini. Poi, quando deve spiegare che tipo di ordine era, dice che Legnani aveva impedito l'ingresso di una ditta terza, che non aveva l'assicurazione. Quindi, questi sarebbero gli ordini che Legnani dava a Rito.

Procedo, poi interviene Emma, su Emma ha già parlato l'Avvocato Sirotti, non voglio ripetermi. Anche su Lupoli. Lupoli è importante, perché Lupoli è arrivato fino a essere direttore dello stabilimento, è una persona che conosce molto bene lo stabilimento, ne fa la Dottoressa Cannarile un riferimento a Legnani non corretto, perché dice: "Lupoli cita tra i fiduciari, il Legnani tra i più importanti". Non è vero. A Lupoli viene fatta una domanda specifica sempre dalla Dottoressa Cannarile: "Legnani Lanfranco" punto di domanda e basta. Lui dice: "Sì, l'ho conosciuto, ho avuto pochissimi rapporti ma, per quanto è a mia conoscenza, si occupava di ditte terze". "In che senso?". E ricorda l'episodio della truffa, di cui anche il Legnani ha parlato.

Su Marangella si è detto. Il Marangella è importante perché fa riferimento a tutti questi interventi svolti di disamiantizzazione, parla anche della disamiantizzazione di una grande galleria, la Galleria Bellavista e lo racconta nel dettaglio, è un intervento enorme, penso che in Europa siamo stati in pochi a farlo, per buona pace del Pubblico Ministero che dice che tutti gli interventi erano finalizzati alla produzione, perché togliere l'amianto da una galleria non vedo da che cosa possa centrare con la produzione.

Su Monno ha parlato già l'Avvocato Sirotti e anche qui c'è... In tutte queste testimonianze si ripercorre sempre il tema... Io non ve lo ripeto, perché mi avete invitato alla sintesi e per quanto compatibile con la richiesta di condanna, io cerco di esserlo. Anche qui si ripete il tema del sentito dire, di cercare di dare un connotato di oggettività, un ruolo, in cui invece anche qua è solo per sentito dire. Infatti, lui prima - addirittura - dice direttore generale, dice direttore generale di Genova, che non è vero, a quel punto gli faccio il controesame e gli dico: "Ma scusi, ma lei sulla base di cosa dice queste cose", sapendo ovviamente che non sono vere, perché Legnani non è mai stato direttore generale di Genova e lui lì dice: "Guardi, io in realtà non è che lo sapevo, si sentiva in giro". Questo, vedete però l'importanza di dare anche l'effettivo valore, cioè valore zero a queste dichiarazioni? Perché poi comporta introdurre nel processo degli elementi del tutto distorti, perché a un certo punto uno potrebbe credere e dire: "Ah, come, beh, sei stato direttore generale di Genova, allora è vero che...". No, è falso e lui però, in buona fede, non dico mica che volesse dar conto a Legnani, ci mancherebbe altro, ma in buona fede aveva sentito in giro una informazione che poi si è rivelata essere sbagliata.

Su Piane già detto e non mi ripeto.

Di Maggio. Guardate, Di Maggio c'è un tema che noi avevamo sottoposto all'attenzione della Corte, non so se ve lo ricordate con tutte le questioni che nel corso di questi anni vi sono state sottoposte. Però Di Maggio, nel momento in cui viene sentito, è anche indagato in Leucaspide. Allora noi abbiamo detto: "Guardate che quel procedimento, pur essendo un altro procedimento, è un procedimento che ha una connessione probatoria con il nostro e quel teste non può essere un teste puro, perché è implicato in quel procedimento, quindi quello che viene a dire qua non lo dice con quella libertà tale che direbbe un teste normale, no, perché è coinvolto. È coinvolto, tant'è che viene tenuto lì, non si capisce perché c'è un avviso di conclusioni indagini, la posizione non è definita. Io mi ricordo che al tempo avevo proposto una soluzione pratica, dico: "Aspettiamo a definirla e poi lo sentiamo". Poi capisco che il processo è stato un processo faticoso e lungo, bisognava anche farlo e voi avete deciso di sentirlo. Però, quello che vi voglio dire è che ci sono delle problematiche rispetto all'attendibilità. Infatti, rispetto ad una serie di temi trattati su Legnani dice delle cose che non sono vere pacificamente. Cioè, pacificamente. Dice: "Legnani gestiva i fiduciari". Ma voi avete mai sentito qualcuno qui che ha detto che Legnani gestiva gli altri fiduciari? Gestiva Pastorino, Ceriani. Tutti gli interventi che ha seguito Legnani, di cui hanno riferito i testi fanno riferimento sempre esclusivo a Legnani e basta. Veniva... Non c'è che diceva: "Veniva con... e poi dava disposizioni a questo, questo e quest'altro". Quindi questa affermazione che Legnani gestiva i fiduciari non la riscontriamo da nessuna parte. Poi dice anche che Legnani sceglieva la ditta. Cioè, Presidente, qui veramente alzo le mani. L'ha spiegato Capogrosso, le ditte le indicavano i capiarea, le ditte poi erano le ditte anche stanziali all'interno dello stabilimento, perché poi sono interventi che non è che li fanno cinque milioni di ditte. Quindi, si andava e si verificava quali ditte potevano farli e Legnani faceva sotto questo profilo un controllo - l'hanno detto in tanti testi - rispetto all'impegno che una ditta aveva, perché si era sovraccaricata allora non avrebbe fatto... Ma Legnani non sceglie nessuna ditta. La ditta la individuano i capiarea, vengono fatte le offerte, le offerte vengono spedite a Milano all'Ufficio Acquisti, l'Ufficio Acquisti a quel punto può dire: "No, senti, chiama anche quella". E questo processo, che ha chiarito Ponti dell'Ufficio Acquisti di Milano, è molto chiaro e quindi addirittura vi ricorderete che Legnani interviene quando verifica che la procedura era una procedura che lasciava perplessa, perché queste buste rimanevano in Direzione un sacco di tempo e poi arrivavano a Milano, guarda caso l'ultima che arrivava era quella che aveva il prezzo più basso e a quel punto il Legnani dice: "No, così la procedura non è corretta, perché rimanendo la busta in Direzione diverso tempo, magari, il procedimento non è più trasparente". Aveva quindi richiesto e poi era stata adottata invece una procedura

più lineare e queste offerte andavano direttamente all'Ufficio Acquisti. Quindi, queste affermazioni di Di Maggio non sono vere.

E poi ricordo l'intervento della Dottoressa Cannarile, che dice che quando io in sede di controesame a Di Maggio avevo chiesto: "Beh, insomma...". Che poi Di Maggio si occupa di vigilanza, quindi anche qua siamo sempre lì, cioè non si occupa di un'area produttiva, si occupa di vigilanza. Quando avevo chiesto a Di Maggio se, per quello che lui aveva verificato rispetto alla sua area, Legnani non si accavallava a Capogrosso per la produzione, inizialmente Di Maggio dice, e questo lo ricorda la Dottoressa Cannarile nella requisitoria: "Va be', non si accavallava. Questo non glielo so dire, però le due cose vanno di pari passo". Però poi dimentica la Dottoressa Cannarile che io avevo proceduto a fare una contestazione leggendo quello che lui aveva dichiarato in fase di indagine, quando non era indagato nella vicenda Leucaspide. Prima gli chiedo se in ragione del ruolo si ricordava se Legnani si occupasse del controllo delle ditte terze all'interno dello stabilimento e lui dice: "Sì, lo eseguiva in supporto e in ragione di quello che di fatto era il suo incarico". E poi, rispetto invece all'altro tema: "Beh, non si accavallava", eccetera, gli contesto che in fase di indagine aveva detto: "Anche se non si accavallava per la produzione, in riferimento a Capogrosso, ma si interessava di tutto ciò che riguardava investimenti e gare, aveva prevalentemente il compito di verificare delle ditte terze. Me lo conferma?". "Certo". "Conferma queste dichiarazioni?". "Certo che le confermo". Poi, da ultimo, riferisce della competenza di Legnani, che lui aveva potuto appurare nell'ambito della sua attività.

Un teste su cui vi ha fatto riferimento Rizzo, ma su cui voglio tornare molto brevemente, perché Presidente è secondo me molto significativo, tanto è vero che ricorderete che la Dottoressa Cannarile ha fatto molto riferimento nella vicenda, trattando la vicenda in generale dei cosiddetti fiduciari, di quello che avevano dichiarato i sindacalisti. Perché? Perché i sindacalisti hanno un po' il dente avvelenato con i fiduciari, perché dicono: "Svolgono attività all'interno dello stabilimento, senza essere inseriti nell'organigramma, era un tema che i sindacalisti avevano a cuore". Questo, insomma, diciamo, i sindacalisti hanno fatto una campagna contro questi consulenti ritenuti fiduciari molto netta e tra questi proprio il teste Rizzo, che non solo è sindacalista dell'USM di Taranto, quindi anche radicale come sindacato, ma addirittura presentò un esposto sul tema dei fiduciari, questo all'udienza del 28 marzo. Secondo me questa – Presidente – è una testimonianza – e signori Giudici Popolari – veramente importante, perché alla fine voi dovete valutare le condotte delle persone, le condotte che hanno tenuto. Okay? Allora, rispetto ad una persona che ha presentato un esposto contro i fiduciari, che per lui è un tema sul quale vuole contrapporsi, che riferisce di scontri

avuti con i suoi fiduciari quando era in acciaieria, questo è il contesto, cosa ci dice su Legnani” Ed io vi assicuro, credetemi, me la ricordo ancora quella testimonianza per quanto è stata spontanea, proprio per come ha risposto e quando gli si chiede di lui, dopo che aveva detto peste e corna sul tema, eccetera, dice: “Brava persona. Brava persona con cui abbiamo avuto a che fare. Ci fu una richiesta da parte del sindacato rispetto a tutta una serie di infortuni, le ditte d'appalto erano diventate un po' il tallone d'Achille, praticamente ci fu una richiesta con Legnani, si creò un pool che seguiva i lavori, avemmo una conoscenza il cui intento era migliorare le questioni di sicurezza”.

Cioè, tocchiamo con mano, rispetto a tutto quello che voi avete sentito sull'Ingegnere Legnani, che persino un sindacalista avverso a questi consulenti su di lui esprime un giudizio che non lascia spazio a dubbio.

Per quanto riguarda i testi di P.G., De Quattro. Su De Quattro c'è non moltissimo da dire, ripercorre il contratto di consulenza di Legnani. Però su questo voglio dire una cosa, perché ce lo ricorda la Dottoressa Cannarile, il contratto di Legnani, lo legge, quindi si vuole dare un valore anche a quello che era scritto nel contratto di consulenza. Allora, se così fosse, voi mi dovete spiegare... E questo l'ho appurato quando stavo preparando la discussione, andando a verificare, che il contratto di Casartelli è identico. Casartelli che, come sapete, non ha contestato i disastri, l'avvelenamento, per il quale non sono stati chiesti vent'anni, ma due anni e sei mesi, ha un contratto di consulenza con Riva Fire identico a quello di Legnani e identico a quello di tutti i consulenti. Quindi, il tema... Sennò, Pubblico Ministero, facciamo i processi sulla carta, invece facciamo i processi sui fatti. I contratti erano contratti standard. È tra l'altro coerente rispetto ad un passaggio del documento Deloitte, che l'Avvocato Sirotti vi ha richiamato, in cui si dice che innanzitutto si deve osservare che le attività di assistenza indicate anche a livello di manuale operativo non facevano riferimento a operazioni e interventi specifici, come ad esempio sostituzione di determinato altoforno, l'ingresso in uno specifico mercato, la conclusione di una determinata operazione finanziaria, bensì a fattispecie più generali di intervento, la cui concreta qualificazione sembrava di volta in volta rimessa alle situazioni contingenti, ovvero alle valutazioni operative e alle scelte strategiche della stessa Riva Fire, quindi situazioni di contingenza che poi determinavano i contratti e la situazione di contingenza di Legnani è quella di attività di controllo delle ditte terze, che tra l'altro si pone in un contesto storico, come vedremo, di forti investimenti che sono stati fatti. E sotto questo profilo poi citerò la sentenza della Corte d'Appello di Milano sulla bancarotta, perché particolarmente significativa. Anzi, ve la cito subito, così mi metto avanti su un tema che volevo trattare dopo e che si pone in radicale contrasto con tutto quello che il Pubblico Ministero ha detto dei consulenti delle Difese. Poi ci

saranno naturale i difensori che, meglio di me, replicheranno. Però, leggendo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, il Presidente è il Dottor Piffer, si esamina un'imputazione, che è quella del capo a2), cioè del cagionamento del dissesto di Ilva per sistematica omissione delle misure delle attività di tutela ambientale sanitaria. Questo è un tema fondamentale.

Si dice: "La condotta integrante e l'operazione dolosa è identificata nella sistematica omissione delle necessarie misure delle attività di tutela ambientale sanitaria. Sicché, con tale condotta gli imputati, apparentemente nel breve periodo, risparmiavano costi e non effettuavano investimenti. In realtà, depauperavano – da qui la contestazione poi di bancarotta - la struttura produttiva, non adeguandola alla normativa vigente e moltiplicavano le esternalità negative, che tramite l'attività giudiziaria sarebbero state ricondotte all'attività di impresa". Qui poi la sentenza fa una prima critica, dicendo che manca la descrizione della condotta in termini dettagliati, che è proprio quello che – secondo me – è avvenuto in questo processo.

Ma il passaggio fondamentale è che si dice che la contestazione della fattispecie era quella che descriveva il fatto che l'imputato non ha adeguato gli impianti, quindi ha inquinato, come emerge da tutti i processi per i reati ambientali in corso e quindi ha cagionato il dissesto. Dopodiché, ricorda la Corte d'Appello, che il Tribunale di Primo Grado, l'estensore nella parte valutativa così conclude: "Non è dato ravvisare alcun sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni ambientali, quindi un comportamento che rendeva prevedibile il conseguente dissesto".

Questo ragionamento del Giudice di Primo Grado, confermato dalla Corte d'Appello, passa da alcuni passaggi: "L'Ilva era conforme all'AIA 2011, sappiamo qua tutto il tema dell'AIA 2011, le emissioni non superavano le soglie, Ilva si sarebbe conformata all'AIA del 2012, anche in relazione all'AIA 2012 non superavano le soglie, i reati contestati a Taranto rimangono sub iudice e dalle mere contestazioni non si possono trarre elementi per l'accertamento di responsabilità nell'altro processo e poi il passaggio decisivo rispetto a questo tema, cioè che Ilva ha sostenuto, nell'arco temporale descritto dal CT Ingegnere Fruttuoso, consulente qui denigrato fino alla fine, importanti investimenti anche in materia ambientale. L'impianto di Taranto era inserito tra gli impianti modello. Rispetto a queste affermazioni che puntellano il percorso argomentativo, alcune sono fondate...", eccetera, eccetera.

Quello che poi mi interessa evidenziarvi, che è un dato veramente significativo, è che quando viene affrontato questo punto, il punto 6 degli investimenti, cosa si dice? Si dice: "Il P.M. ammette la circostanza degli investimenti". Cioè, nel processo di Taranto Fruttuoso, consulente della Difesa, ha una impostazione assolutamente concorde con il

consulente di Civardi, cioè con il consulente della Procura. Su questo punto sono assolutamente concordi, tanto che l'Appello dice: "Guardate che neanche il P.M. sul punto dice nulla in contrario, anzi concorda". Quindi, si dice che disponeva una duplice consulenza il Pubblico Ministero, dando incarico ad un revisore contabile, ad un professore di ingegneria di verificare se gli interventi in materia ambientale, ecologica e di sicurezza fossero stati effettivamente svolti e con particolare riferimento alla voce immobilizzazioni materiali nei bilanci di Ilva dal 2002 al 2012". Con quali fondi? "Verificando altresì l'andamento degli investimenti del decennio".

Quindi, questo sostengono concordemente consulenti della Procura di Milano e consulenti delle Difese.

Ritorno a De Quattro, si fa riferimento ai contratti di consulenza e l'ho detto e poi si fa riferimento alla Gestek, costituita da Legnani nel 199. Su questo brevemente, Presidente. Perché un altro passaggio dell'impostazione accusatoria che ci siamo sentiti ripetere molte volte era che questi consulenti, per non risultare e quindi per costituire questo governo occulto, facevano dei contratti, costituivano delle società in quel momento, immediatamente prima di stipulare poi il contratto di consulenza con Riva Fire. Quindi, assolutamente finalizzato allo svolgimento della tua attività a Taranto, non ti fare vedere, cerca di rimanere nascosto, per questo decidi di costituire una società nell'immediatezza e stipulare poi il contratto di consulenza con Riva Fire. Ebbene, Legnani costituisce la Gestek S.a.s. nel 1996, quando non aveva – come lui ha detto nel corso del suo esame – alcuna minima idea che sei anni dopo avrebbe svolto la consulenza a Taranto. Quindi, questo è un passaggio che mi premeva evidenziare proprio rispetto all'assoluta negazione di questa impostazione accusatoria. Tanto è vero che poi in controesame, quando chiedo a De Quattro se ha verificato se vi fossero stati altri clienti della Gestek S.a.s. precedentemente, lui dice: "Non ho fatto questa verifica".

Altro passaggio di De Quattro riguarda il tema ODV. Ora, ricorda De Quattro che Legnani aveva preso l'incarico in data 3 marzo 2008, poi c'era stato – vi ricorderete - il tema fino a quando, perché lui diceva che non trovava le dimissioni, perché le dimissioni erano intervenute precedentemente e noi poi le abbiamo prodotte in originale, quindi sono del 29 ottobre 2009, quindi Legnani svolge l'incarico quale membro dell'ODV per un periodo, in realtà, di un anno e mezzo. Chiarito questo punto, allora, chiedo a De Quattro se si ricorda quando i reati ambientali erano diventati reati 321, De Quattro lo sa perfettamente, nel 2011. Quindi Legnani, nel momento in cui era membro dell'ODV, reati ambientali non erano reati 231. Quindi, questa considerazione, rispetto ai temi che ci occupano, ha un rilievo per noi molto importante. E poi, perché c'era il tema controllore e controllato, invece l'attività di membro dell'ODV è un'attività di Legnani

assolutamente coerente con il suo compito di controllo. Per quello gli viene richiesto di svolgere, di far parte dell'organismo di vigilanza, perché è coerente con la sua attività che aveva di controllo delle ditte terze. Infatti, poi, sotto questo profilo, la Dottoressa Cannarile dice, quando evidenziamo che i reati ambientali non erano reati 231, dice: "Ah, lascio alla Corte ogni valutazione sul punto". Invece a me sarebbe piaciuto sentire che valutazioni diverse poteva fare lei. E dice, e dice che Legnani, quando scrive la job description, che manda a de iure, la scrive in quel modo proprio per non fare emergere un ruolo invece di gestione, che poteva far evidenziare questo tema del controllore e controllato. In realtà, intanto è un documento che gli viene sequestrato, fatto in anni non sospetti, per cui – diciamo – non c'è alcuna valutazione diversa, ma lui in quel documento spiega tutto quello che fa, controllo delle ditte terze, coadiuva l'ufficio immobiliare. Insomma, tutta l'attività... Amalgama del personale. Quindi, sotto questo profilo veramente non vediamo in alcun modo dei profili di criticità.

Poi su questo, questo è veramente un aspetto cruciale, a mio modo di vedere. Ve ne ha già in realtà fatto riferimento l'Avvocato Sirotti ieri, adesso io non ricordo quanto ne abbia parlato, cioè sull'esame dei capiarea, però è un passaggio – Presidente e signori Giudici – fondamentale. Perché nella prospettazione accusatoria si è già detto: "I fiduciari Legnani sovrastavano i capiarea, si sostituivano a loro, impartivano ordini anche agli stessi capiarea". Allora, c'è stato l'esame di tutti i capiarea nelle aree strategiche, quindi cokeria, agglomerato, altoforno, area parchi e qui si ha la prova del nove, proprio della dimostrazione che il rischio gestito da Legnani non è minimamente coerente con quello che poi avrebbe determinato gli eventi che sono oggetto di questo processo. Perché tutti i capiarea fanno delle dichiarazioni in merito a Legnani, badate su domande della Procura, su domande della Procura, che cercava di trovare degli elementi che potessero in qualche modo sostenere questa ipotesi di accusa di una gestione, dei fiduciari e di Legnani anche in tutte le aree e di sovraordinazione ai capiarea stessi e tutti in riferimento a Legnani riferiscono di un intervento, sempre in relazione esclusivamente a determinati interventi, che venivano fatti: rifacimento dell'altoforno, eccetera. Ma nessuno di questi, di tutte queste aree, a partire da Di Maggio, dicono che ci sia mai stata una anche minima ingerenza, neanche una minima ingerenza, assolutamente no! Di Maggio, guardate, sarò veramente telegrafico: "Io facevo sempre riferimento a Capogrosso, in cokeria non l'ho visto, l'ho visto poco, non l'ho visto molto, non avevo a che fare con lui". Poi dice rispetto a un intervento di depolverizzazione, perché seguì insieme... Dipartimento immobiliare, altro settore seguito da Legnani, che non c'entra niente ovviamente con la produzione, perché si occupò dell'installazione del filtro. E questo, il rapporto con il servizio immobiliare, emergerà poi dalla dichiarazione di Di

Giuseppe, vi è stata già citata. “Non avendo funzioni, rapporti personali con me gerarchici – dice Di Maggio – io non dovevo dire a lui cosa stava facendo, il mio responsabile era Capogrosso”.

Cavallo, tutte dello stesso tenore.

In particolare emerge proprio che cosa, per scolpire definitivamente questo concetto? Che dicono che questi interventi che faceva, rispetto a impianto, rifacimento dell’altoforno, tutti questi interventi, che venivano fatti da ditte terze, dice: “Ci dava una mano, li seguiva lui, così io potevo gestire la mia area, con tutti i miei uomini potevo gestire la mia area produttiva”. Quindi questa è proprio la dimostrazione della radicale separazione tra l’ambito operativo di Legnani, controllo ditte terze, eccetera, eccetera e area a caldo, gestione effettiva dell’area a caldo. Perché dicono e lo dicono diversi, ora vi ho promesso che sarei stato veloce, quindi non voglio, però veramente vi invito ad andare a vedere questi passaggi perché sono, a mio modo di vedere, cruciali e dicono proprio questo: “Lui mi permetteva così di dedicarmi al mio impianto, di dedicarmi alla mia produzione, perché mi sgravava, perché se c’era da rifare quel filtro se ne occupava lui con la ditta terza”.

E poi è tranciante Capogrosso, perché se nell’impostazione per altri consulenti viene ipotizzata questa attività di gestione delle singole aree, per Legnani si fa più riferimento a Capogrosso. Non è che si escludono gli altri, ma si fa più riferimento a Capogrosso.

E poi un’altra cosa che vi voglio segnalare. Queste persone avrebbero avuto tutto l’interesse, se così fosse stato, a dire: “Eh, beh, sì, effettivamente, poi, però, io sì, gestivo la mia area, però sapete arrivava Legnani, il grande fiduciario e poi era lui”. Avrebbero avuto interesse, perché la loro posizione soggettiva avrebbe comunque avuto un ridimensionamento, perché si potevano fare ragionamenti poi in relazione all’effettività della delega che avevano. Invece, questa impostazione è stata radicalmente negata da loro.

Sui testi delle altre Difese vi segnalo solo... E questo secondo me è significativo e sono tutti quei testi che ieri l’Avvocato Sirotti brevemente vi ha citato, brevemente perché non dicono tanto, perché rispondono sempre su domanda specifica di Legnani. Quello che mi interessava farvi presente è che tra l’altro sono testi di altre Difese, quindi noi non sapevamo neanche di quello che potevamo venire dire, quindi quasi sempre nove volte su dieci non c’eravamo, anche perché poi non siamo riusciti a seguire il processo a tutte tutte le udienze, quindi sono le domande del Pubblico Ministero che cerca di trovare elementi, anche lì dai testi delle altre Difese, sperando che qualcosa dicono e invece non dicono niente, se non confermare quello che gli stessi testi dell’Accusa, che dovevano dimostrare tutti quegli assunti che la Dottoressa Cannarile ha illustrato nell’incipit della

sua requisitoria e che sono stati sconfessati dagli stessi testi del P.M., se noi andiamo ad esaminare i fatti, pure i testi della Difesa rispondono sempre in relazione a quella attività di controllo di ditte terze, molti lo conoscevano, tutti sapevano il nome. Perché anche questo, il direttore ombra, ma quale direttore? Cioè, lo conosco tutti il Legnani, quelli che hanno svolto l'attività in quel periodo, tutti! Non era una figura che veniva nascosta, celata, era una figura assolutamente conosciuta e tutti questi testi confermano quello che era il suo ambito. Sul teste Di Giuseppe vi è stato detto, è importante perché responsabile del servizio immobiliare ed è tutto un altro settore, che infatti Legnani indica nella job description come settore di cui si occupava e quindi coadiuvava l'attività di Di Giuseppe e dice, descrive la sua attività: "Seguiva le autorizzazioni per quanto riguarda le cave, i pozzi di emungimento di acque, rapporti con ferrovie, rapporti con consorzi", eccetera e dice che ha conosciuto Legnani anche perché era ubicato nella palazzina lì a fianco, si è interfacciato. "Sì, era il mio riferimento". Il responsabile del servizio immobiliare ha proprio come riferimento Legnani e riferisce poi di tutta l'attività, come si rapportavano, eccetera, eccetera.

Su Verrenti... Ecco, un altro teste importante, alcuni li ho saltati eh, è Schiavone. Schiavone perché è importante? Perché Schiavone è stato in Ilva da quando era Italsider dal 1980 ed è stato in manutenzione in tutte le aree, quindi area parchi, agglomerato, cokerie, altoforno. Quindi, ha contezza assoluta dell'area produttiva e rispetto...

E questo, anche, badate, non era un nostro teste, era un teste di altre Difese. Qui Schiavone, ad un certo punto, dice che quando Legnani andò via, Bessone prese la gestione dei terzi. A quel punto gli ho fatto consequenzialmente delle domande e lui è stato veramente tranciante nell'escludere alcuna particolare competenza di Legnani, addirittura mi ricordo che dice: "Con tutto il rispetto lui di produzione...". E questo ce lo dice anche Legnani, vi ha detto che lui non voleva neanche svolgere questa attività in Ilva perché, comunque, non conosceva il ciclo integrale. Infatti, non aveva competenze specifiche di ciclo integrale e su questo Schiavone è veramente tranciante anche nell'attività di controllo delle ditte terze, perché aveva avuto a che fare, dice che Legnani era scrupoloso, minuzioso, chiedeva la pesatura, fa riferimento ad uno specifico episodio.

Poi De Biasi è importante perché chiarisce la distinzione del ruolo che Legnani aveva dalla Germania a Taranto, perché in Germania Legnani era un direttore di stabilimento, era al vertice operativo, quindi al di là di tutto, anche, considerate che l'Ingegnere Legnani non è che è stata una persona che si è sottratta alla responsabilità nella propria vita, Cioè ha fatto il direttore negli stabilimenti, tanto che lo fa in Germania, dove gli vengono dati amplissimi meriti e questo ce l'hanno detto anche questo tutti i testi e lì lo stesso Legnani ammette nel dire: "Sì, lì gestivo, lì ero al vertice operativo, ero il direttore dello

stabilimento”. E lo chiarisce molto bene De Biasi, che è il responsabile delle relazioni industriali, che infatti dice che la diversità, fa comprendere bene la diversità di attività che Legnani svolgeva in Germania rispetto a quella di Taranto e che invece dice: “Attività diversa, faceva più un’attività di controllo”, eccetera. In particolare altro aspetto e poi ho chiuso, conferma quella attività di amalgama di cui ha parlato Legnani, che però detta così uno può dire: “Beh, ma che significa?”. Invece è un’attività importante, perché in Germania c’erano fortissime contrapposizioni tra il personale tedesco che si vedeva arrivare questi italiani. E Legnani, con quelle sue capacità di cui tutti i testi sono venuti a dirci, di ascolto, di sensibilità, lo stesso Rizzo sindacalista: “Sensibile alle problematiche del sindacato”, riusciva in qualche modo, aveva questa grande capacità ad aiutare, a mettere insieme queste persone che avevano forti contrapposizioni e dice proprio quello che ha fatto anche lì ed è quello che Legnani ci dice, in realtà è stato veramente un motivo molto importante della sua chiamata a Taranto. Perché questo Legnani lo ha spiegato bene.

Salto Briscini, che è una ditta terza e arrivo poi ai testi della Difesa, che però rispetto ai quali mi sembra che l’Avvocato Sirotti abbia parlato in maniera approfondita. Poi alcuni sono già stati trattati perché qualcuno era teste comune, come Di Giuseppe ad esempio era teste di più Difese, per quanto riguarda noi è stato – a mio modo di vedere – molto importante Ponti, che qui il Pubblico Ministero ci dice: “Ah, beh, Ponti è una testimonianza non importante perché se ne stava a Milano”. A parte che non è vero che se ne stava a Milano, visto che quando il Pubblico Ministero gli fa le domande su dove stava Legnani, dove era l’ufficio, le solite domande: “Dove stava nell’ufficio?”. “Vicino a Capogrosso”, che poi c’era anche lì a fianco l’ufficio legale, Ponti dà una descrizione chiara della stanza, di come era, dove era. Quindi a Taranto ci stava, perché svolgeva attività a Milano principalmente, ma ci stava. Ed ha - devo dire in maniera molto chiara - ripercorso quegli ordini, quei famosi ordini che Mariani ha portato su iniziativa spontanea del legale dell’Ilva, che va e dice: “Ho trovato questi ordini, sono quindici ordini”, tra l’altro alcuni dei quali non c’è neanche la firma di Legnani in quei quindici e che presenta tutti come ordini, in realtà – abbiamo chiarito - l’ordine è solo il documento scritto al computer, quell’altra è tutta la corrispondenza che riguarda le richieste di acquisto e i riassunti che venivano fatti rispetto alla trattativa delle ditte terze e Ponti ha ripercorso in maniera molto chiara quello che era l’iter, che era un iter che si inseriva successivamente il procedimento della tripla A, di cui vi hanno parlato in particolare i capiarea e che riguardava più l’esecuzione, in realtà gli investimenti che già facevano parte di un piano di investimento approvato. Questo per dire che Legnani, rispetto al potere decisionale, se fare o non fare un intervento, non c’entrava

assolutamente nulla, perché vengono portati come sono gli ordini dei fiduciari, come se loro potessero fare l'ordine e qui sia Legnani in sede d'esame e sia Ponti sono stati molto chiari nel dire: "L'ordine è solo firmato da un Riva, se non firma un Riva, ciascun Riva rispetto al settore di competenza, ciao, che la procedura può andare avanti". E spiega qual è il senso dell'intervento di alcune di quelle sigle, lo spiega molto bene Ponti, quando interviene questa sigla? Molto brevemente: viene fatta la richiesta di acquisto, c'è un'approvazione da Capogrosso, vengono richieste le offerte dalle ditte, almeno tre rispetto a questa procedura, Legnani interviene rispetto a quel discorso di trasparenza, per cui ditte vanno subito a Milano, Milano fa un resoconto di queste tre ditte, diciamo delle offerte relative alle tre ditte e viene rimandato giù. Viene rimandato giù, a quel punto viene fatta una sigla rispetto ad un controllo che per Legnani è in particolare il controllo della ditta terza e lo spiega bene Ponti, perché Ponti dice: "Lui si occupava del controllo della ditta terza, se non mi faceva questo controllo e io andavo a trattare poi con le ditte che, invece, non avevano i requisiti per poter fare quei determinati interventi, era tempo sprecato". Quindi, l'intervento è principalmente a questo controllo della congruità dell'offerta, ma della possibilità che quella ditta in realtà riuscisse, potesse fare quell'intervento.

Poi abbiamo Scocozza, che è dell'ufficio vigilanza, qui anche l'Avvocato Sirotti ne ha parlato bene, ricordando anche le cose che diceva su Rito e, comunque, Scocozza stava proprio a fianco di Legnani in questa attività di controllo delle ditte terze, spiega tutti i passaggi, controllo della ditta, se era una ditta sana, in primo luogo; se non fosse troppo carica di ordini, eccetera. Ah, su Ponti un altro passaggio, adesso questo non so se mi ricordo se era stato detto, dice: "Legnani interviene anche poi nella verifica delle penali". Perché c'erano poi le penali, avevano una loro rilevanza naturalmente, quindi doveva verificare se il ritardo era dipeso effettivamente dalla ditta, oppure, invece, per le ragioni più svariate, dipendeva da Ilva e quindi svolgeva un controllo anche sotto questo profilo. Scocozza, quindi, a tu per tu con Legnani, in questa attività fa una descrizione puntuale dell'attività svolta con Legnani.

Poi c'è da ultimo Quadrato, che ha una ditta stanziale nello stabilimento, quindi è chiamato a confermare sempre dell'attività di Legnani con le ditte terzi, quindi conferma che il suo riferimento era Legnani. Qui il Pubblico Ministero dice, perché Quadrato ricorda di un episodio in cui c'era stato un infortunio, l'Ilva aveva addossato tutte le responsabilità alla sua azienda, tra l'altro dice che lo faceva sempre in maniera feroce, con attacchi, Legnani era andato insieme a Quadrato a fare un sopralluogo e si era visto che tutto era stato fatto in sicurezza, c'era stato un errore da parte del lavoratore, che proprio ha fatto un errore di lavoro e, quindi, dice la P.M.: "Ha testimonianza non credibile per questo

episodio, quindi avrebbe grande gratitudine”. In realtà, poi, dà ulteriore conferma di quello che è il riferimento per una ditta terza, era sempre Legnani.

Quindi, devo dire che si traggono le conclusioni, che io poi nell’ambito delle analisi, delle argomentazioni che già ho fatto le potete ricavare, le avete già comprese, quindi non mi dilungo più di tanto, nessun ruolo di Legnani in merito alla produzione, nessuna gestione di un rischio coerente con gli eventi che sono contestati in questo processo, di un rischio che quindi sia... di un evento che sia la concretizzazione di quello specifico rischio, un’attività di un consulente importante e sotto questo profilo non ci siamo mai nascosti, né tantomeno Legnani quando è stato sentito nel suo esame, non è che ha voluto dire: “Ah, io no”. Anzi, stava nello stabilimento, anche su questo ha fatto una parte di mezz’ora di requisitoria la Dottoressa Cannarile, su Mariani, che diceva della presenza, per quanto riguarda noi era del fatto evitabile, perché non abbiamo mai negato che Legnani svolgesse la sua attività nello stabilimento.

Quindi le conclusioni sono conclusioni che, se noi andiamo ad analizzare i fatti, dimostrano un ruolo che è del tutto eccentrico rispetto alle imputazioni di questo processo. Nessun potere decisionale e qui un altro aspetto Presidente, nessun potere di interrompere la produzione. Perché anche questo poi è un tema assolutamente rilevante, perché l’Accusa ci dice che già all’inizio, nel 1995, quando viene acquisito questo colabrodo, questo colabrodo doveva essere fermato, quindi “non devi produrre”, per poi fare tutta una serie di interventi strutturali. È chiaro che poi questo ragionamento è un ragionamento che vale spesso. Cioè, io ricordo gli interrogatori di garanzia, in questo caso non di Legnani, altri interrogatori di garanzia, dove c’era allora il Dottore Argentino che diceva: “Ma non vi potevano fermare un pochino?”. C’è proprio anche un problema della possibilità di decidere se interrompere la produzione. Puoi interromperla, puoi diminuirla, puoi anche aumentarla? Paradossalmente. Dico, paradossalmente per l’ipotesi d’accusa. Non lo poteva fare, cioè non c’è nessun elemento in questo processo che ci dica che Legnani poteva decidere se interrompere, sospendere la produzione. Sotto questo profilo vi segnalo una sentenza che conoscete già, che riguarda Andelmi dell’area parchi, è una sentenza importante, dove era contestato il 674 per lo spolverio, tra l’altro importante anche perché interviene quando il reato è prescritto e quindi, lo dico per i Giudici Popolari, quando un reato è prescritto, non c’è più la regola del ragionevole dubbio, che è la regola principe – come sapete benissimo oramai – ma c’è un’altra regola, perché il reato è prescritto e quindi deve esserci una evidenza dell’insussistenza del fatto, una evidenza della non commissione del fatto. Si fa un altro tipo di discorso. Quindi, tendenzialmente, capite che si tende a dichiarare la prescrizione, perché poi è difficile che ci sia un’evidenza, quando poi si

arriva già a un processo. Insomma, non è facile che accada. Qui è accaduto perché si dice, sostanzialmente, rispetto a questa contestazione di spolverio, che il capoarea non aveva la possibilità di cosa fare? Uno, la copertura dei parchi, perché ovviamente un intervento di 800 milioni di euro, anche un capoarea, chi gestiva quella specifica area non ha le possibilità di farlo; in più dice un'altra cosa, non poteva fermare la produzione. Il capoarea non poteva fermare la produzione. Quindi, nonostante ci fosse un reato prescritto, in quel caso Andelmi viene assolto sulla base di una sentenza, che era stata emessa nei confronti di Quaranta, che era il precedente capoarea, ma non cambia niente nella sostanza, in cui si affermano questi principi. Allora, se questo vale per un soggetto che ha la gestione di quell'area e ha la delega di quell'area, quindi si pone un problema semmai di adeguatezza di delega, di adeguatezza di potere di spesa e giustamente si dice: "No, il tuo potere non poteva arrivare a tanto". Allora io mi chiedo, nei confronti di una persona, che non ha neanche una delega, perché non ha una delega che ti dice: "Tu devi gestire questa determinata area", come può non valere questo ragionamento? Vale molto di più! Anche perché sapete che a volte il ragionamento dei Giudici è: se tu hai una delega, mi devi dimostrare tu l'inadeguatezza della delega, visto che una delega scritta ce l'hai e lo sai che devi gestire quell'area e quindi c'è una sorta di inversione dell'onere probatorio in un qualche modo. Se però tu non ce l'hai questa delega e Legnani certamente non aveva una delega, allora sei tu Accusa che invece mi devi dare la dimostrazione della sussistenza dei fatti.

Ora, alcune brevi osservazioni sull'indagine integrativa. Vicenda Misurale, Manna/Misurale.

Ora, il Pubblico Ministero ci dice, in diversi passaggi della sua requisitoria, che sarebbe una vicenda assolutamente lineare, che come si arriva alle dichiarazioni di Misurale, attraverso Manna, è assolutamente lineare, è chiarissimo. Molto bene ieri l'Avvocato Sirotti, invece, vi ha fatto capire che in questa vicenda di chiarissimo non c'è assolutamente nulla. Anzi, è una vicenda che ha dei lati oscuri, che purtroppo rimangono in tutta la loro evidenza rispetto a una serie di elementi e devo dire che sotto questo aspetto l'intervento dell'Avvocato Sirotti è stato veramente molto preciso e quindi io non voglio ripercorrere, però rimangono delle domande Presidente e signori Giudici: cioè, perché quest'altro video che aveva non è stato presentato al Pubblico Ministero? Perché su questo video Manna deve venire a dichiarare il falso? Perché è falso, perché lui ha detto: "Io il video non lo sapevo, io il video non l'ho mai visto". Ha detto: "Non l'ho mai visto". Quando basta vedere le trascrizioni di quella registrazione audio e lui nell'incipit dice che le cose sono simili. "Ma tu tanto queste cose le hai già dichiarate. Perché Manna deve venirci a dire che lui sapeva solo in termini generali quello che poteva andare a riferire Misurale?". Perché gli era stato detto solo che

c'erano informazioni che riguardavano il laboratorio, che lui poteva aver capito l'ambito. Quando, invece, poi, nell'incipit sempre del dialogo dice: "La tua dichiarazione è importantissima". Questi sono interrogativi che in questa vicenda però rimangono. Cioè, perché quest'altro video non è stato presentato in Procura? Dicevi le stesse cose, vediamole. Perché non è stato presentato alla Corte d'Assise per verificare – appunto - se effettivamente erano le stesse cose? Le giustificazioni di Manna rispetto a questa attesa inspiegabile, perché Manna, gestore del sito VeraLeaks, ambientalista convinto, prende queste registrazioni audio e poi che fa? Si accordano per andare in Procura da lì a pochi giorni. E poi che fa? Si aspettano cinque mesi! Ma perché? Per quale ragione si aspettano cinque mesi? Gli viene chiesto. E Manna dà delle giustificazioni che contrastano con l'evidenza dei fatti. E su questo vi richiamo le trascrizioni, Presidente, perché lei interviene dieci volte e gli dice: "Ma scusi, ma lei ci sta dicendo che ha capito l'importanza di queste dichiarazioni col sequestro?". Però perché, invece, prima aveva scritto un post su Facebook, prima fa un commento sulla notizia dell'avviso di conclusioni indagini, che era andato sulla stampa nazionale, oltre che locale e quindi lui la commendava e già lo sapeva. Poi fa addirittura un post su Facebook tredici giorni prima del sequestro. Il fatto del sequestro non c'entra assolutamente nulla! Non c'entra assolutamente nulla! Lui dà una giustificazione - che ricorda il Pubblico Ministero in requisitoria - ridicola, cioè dice: "No, perché un conto è postare un post su Facebook, un conto è fare un articolo pubblico su VeraLeaks. Su Facebook è pubblico, se io scrivo un post su Facebook lo rendo pubblico e me ne assumo le responsabilità, esattamente come nel sito VeraLeaks. Quindi, veramente, Manna dà delle spiegazioni che non hanno fondamento alcuno, quindi tutti questi interrogativi, mi dispiace per la linearità del Pubblico Ministero, che io evidentemente non ho le qualità per riuscire a seguire, ma io non la vedo.

Tra l'altro altro aspetto: Manna ha partecipato a diverse udienze di questo processo, già da prima, già da quando eravamo dai Vigili del Fuoco dice. Cioè, quanti anni sono passati? Non lo so. Un sacco di tempo. Il 2015 era. Quando facevamo le udienze, lui già c'era lì, poi segue in Aula Alessandrini, quando il Presidente era ancora Petrangelo, poi le segue qui. Cioè, Manna ha partecipato a tante udienze del processo. Voi sapete benissimo, signori Giudici, anche voi Giudici Popolari, lo avete toccato con mano, che un testimone non può presenziare, per questa ragione stanno di là in attesa del loro turno, perché se tu ascolti le deposizioni di un altro teste - ovviamente - la tua deposizione è contaminata.

Su Misurale. Allora, su Misurale già è intervenuto l'Avvocato Sirotti ieri ed io...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, in relazione alla presenza di Manna, sicuramente da

quando presiedo io non...

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – No, no, non dico da quando...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ha mai chiesto, tranne quando siamo andati di lì per le conclusioni del Pubblico Ministero, ha chiesto di essere autorizzato come – non lo so -freelance.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Però lui ha detto che ha partecipato a udienze del processo, non dico udienze della Corte d'Assise, però sono certo che ha detto che aveva presenziato ad altre udienze.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, l'ha dichiarato lui allora di avere presenziato.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Io ho questo ricordo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Che aveva partecipato a delle udienze, legittimamente eh, ci mancherebbe!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì. Non lo ricordavamo.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Anzi, ho ricordo che all'udienza preliminare, dove invece non c'è il pubblico, come sapete meglio di me, aveva chiesto un'autorizzazione come stampa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, come stampa.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Quindi, ho questo ricordo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, non ricordavo che l'avesse dichiarato lui questo aspetto.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Se poi ho sbagliato nel ricordo delle udienze qui, chiedo scusa e non...

AVVOCATO L. SIROTTI – (*Intervento fuori microfono*). Ha partecipato anche alle udienze qui e cita che ha incontrato Vincenzo Fornaro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Con Fornaro, sì.

AVVOCATO L. SIROTTI – No, no, ha partecipato alle udienze qui. Presidente, probabilmente non si è accreditato come stampa, però pare di capire – da quello che dice - che ha partecipato alle udienze anche qui.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ora, su Misurale io intervengo solo su alcuni aspetti limitati, perché è già intervenuto Sirotti. Vi dico che su Misurale la migliore difesa è: leggetevi quelle trascrizioni, leggetevi le quantità di contestazioni che il Pubblico Ministero fa a Misurale, Presidente. È una roba che io non ho mai visto, non ho mai visto. Tanto è vero che alla ventesima contestazione il Pubblico Ministero, poiché ne ha già fatte cinque, gli

suggerisce la risposta e gli dice: “Ah, ma in questo colloquio c’era anche Legnani?”. Ma voglio dirvi una cosa, come viene fuori Legnani in questo audio di Misurale. Allora, due cose, che però – ricordo - le ha già dette Sirotti, però sono fondamentali, se io non le ricordo poi perdiamo tutti i passaggi successivi. Misurale viene licenziato nel 2007, fa una denuncia all’Ispettorato del Lavoro, in cui non dice minimamente nulla per quanto riguarda il tema della falsificazione delle analisi. Non dice nulla. Bene. Non cita minimamente Legnani, minimamente. Dopodiché fa questa denuncia all’Ispettorato del Lavoro, evidenziando tutta una serie di altre problematiche su cui non sto a dire per non dilungarmi troppo, che sono però per lui strumentali in qualche modo per contestare la legittimità di quelle sanzioni disciplinari. Poi arriviamo nel 2013, del 2013 viene licenziato, a quel punto fa la denuncia... No, scusate. Dopo c’è il Giudice del Lavoro che dichiara la legittimità del licenziamento. Cosa fa? Fa la denuncia, anche in questo caso strumentale, fa la denuncia su Tomassini, che era stato il testimone sulla base del quale avevano dichiarato che il licenziamento era legittimo. E qui parla della falsificazione dei dati. Fa riferimento a Legnani? No. Non fa riferimento a Legnani nemmeno in quella occasione, Presidente, è inspiegabile questo fatto ed è inspiegabile che invece in questa registrazione, la seconda cosa che gli viene in mente è che Tomassini gli avrebbe detto che era fondamentale fare queste falsificazioni perché lo voleva Legnani, il fiduciario, che quindi non poteva essere messo in discussione quello che diceva.

Tra l’altro, Presidente, si ricorderà che Misurale definisce Legnani erroneamente capoarea del SAE in dibattito e dice che sostituisce Nocca ad un certo punto e, comunque, lo individua come capoarea del SAE. Minimamente, nel corso del giudizio davanti al Giudice del Lavoro e di queste denunce individua mai Legnani come responsabile del SAE. Legnani non compare mai. Questo per dire quello che poi è un aspetto clamoroso, cioè questo fatto dello spostamento dei punti di caratterizzazione. Questo aspetto non viene minimamente toccato nel corso della registrazione audio, nonostante Manna parli della caratterizzazione in dieci passaggi. È quasi un impunto che aveva, perché lui conosceva la caratterizzazione SANAC, ne parla di un’altra del 2015: “Ah, ti sei occupato anche di quello?” e lui dice: “Sì, sì, sì”, quando invece se ne era andato via nel 2007. Però mi preme evidenziare che lui di questo fatto non ne fa menzione, nonostante Manna gli dica dieci volte che c’era stata quella caratterizzazione e dice anche: “Noi sappiamo che è falsa, che è farlocca”. Allora a quel punto, a quel punto lo dici. Dici: “Sì, Legnani aveva chiesto di spostare i punti di caratterizzazione”, me lo mette in bocca, mi parli di questo tema quattro volte, se è vero lo dici già allora. Invece no, però compare nelle S.I.T. di Manna e di Misurale, entrambi parlano di questo fatto.

Come giustifica il Pubblico Ministero questa cosa? “E beh, c’è stata una telefonata, si sono parlati, gli è venuto in mente a Misurale e a quel punto gli riferisce questo fatto, quindi è normale che dopo una telefonata ne vadano a riferire a S.I.T.”.

Benissimo. Poi però viene sentito in dibattimento Misurale e i nodi qua vengono al pettine sul piano di caratterizzazione, perché dà tre versioni diverse, rispetto a dichiarazioni rese a S.I.T. pochi mesi prima.

Udienza del 12 giugno, trascrizione del 12 giugno, pagina 70: “Senta, signor Misurale, lei sa se durante la caratterizzazione poi alcuni di questi punti furono modificati, spostati rispetto a quelli originali?”. “Sì”. “Come l’ha saputo questo fatto?”. “Ah, l’ho saputo perché mi chiamò il Dottor Tomassini nel suo ufficio e mi disse che Legnani aveva deciso determinati punti di spostarli perché non andavano bene in quella zona”, eccetera, eccetera. P.M. “Ricorda se lo spostamento di questi punti ha riguardato anche la zona della Gravina Leucaspide?”. “Sì”. “In che senso sono stati spostati questi punti rispetto a quelli originari?” Diciamo, premessa, nelle S.I.T. ovviamente spostamento dei punti di modo che non risultassero livelli alti di valori, di sostanze, eccetera. Dice: “Sì che ha riguardato la zona Leucaspide”. E poi dice: “I punti originari erano a ridosso proprio della gravina, mentre i punti che sono stati nuovi, quindi le nuove posizioni sono state rientranti rispetto a quelle precedenti”. “Rientranti verso lo stabilimento?”. “Rientranti verso lo stabilimento”. “Lei ha saputo per quale ragione ci fu questa modifica, gliel’ha detto qualcuno?”. “No, no, assolutamente!”. Lui dice: “No, no, non so la ragione”. Questo non lo sa. Poi motiva, perché fa sempre così Misurale, gli si fa una domanda rispetto a quello che ha dichiarato due mesi prima, non se la ricorda, dice tutto il contrario, a quel punto il P.M. gli fa la contestazione e lui a quel punto inizia magicamente a ricordare episodi di quindici anni prima nel dettaglio e: “Sì, sì, c’era Legnani, aveva proprio fatto riferimento a Legnani”. Così fa qui, ti dice: “No, no, assolutamente non so la ragione”. Poi motiva: “Essendo un operaio, facevo quello che mi veniva chiesto di fare, però il Dottore Tomassini mi disse che secondo l’Ingegnere Legnani i nuovi punti potevano avere una validità più a livello di campionamento, quindi potevano essere più rappresentativi”. Altra cosa totalmente diversa. E alla fine dice, chiede il P.M. e spiega: “O perché potevano essere più rappresentative rispetto a quelle precedenti?”. “Perché riguardavano più l’area dello stabilimento non erano troppo esterni, quindi rientravano più nella caratterizzazione”. “Ricorda se nell’occasione fece riferimento alla presenza di valori inquinanti più o meno alti?”. “No, no, su questo no no. Mi dissero soltanto che i valori potevano essere più rappresentativi...”, eccetera, eccetera. Il P.M.: “Le faccio una piccola contestazione”. Piccola contestazione del Pubblico Ministero, fa una piccola contestazione, su una cosa

madornale fa una piccola contestazione e, quindi, gli dice: “Perché lei aveva detto, invece, che lo spostamento era fatto per una ragione diversa, cioè che non dovevano risultare valori elevati”. E lui a quel punto dice: “Sì, sì, certo”. Inizia a confermare, come ha sempre fatto nel corso di tutta questa testimonianza. Ah, una cosa, premessa, come viene presentato tra l’altro Misurale? A parte che dice anche che Tomassini riferì alla squadra GLT il discorso dello spostamento dei punti per evitare che le analisi potessero dare valori inquinanti molto elevati e in dibattito nessuno della squadra di GLT ha riferito questa cosa.

Ma - se ricordate – noi, prima di Misurale, sentimmo Moccia, che era un trivellatore e il Pubblico Ministero gli fa la domanda se conosceva Misurale. Risposta di Moccia: “Purtroppo sì”. Al ché sento “purtroppo sì” e allora mi viene il dubbio e dico “chissà perché dice purtroppo”. Allora gli chiedo: “Moccia, perché dice purtroppo?”. “Perché era uno che disturbava il nostro lavoro, era uno che si inventava le cose, era uno che ogni tanto ci diceva delle cose che non erano proprio sostenibili”. Quindi, questa è la presentazione persino che fa Moccia di Misurale. Poi ci sono tutti gli altri aspetti relativi alle raccomandate che sono emerse nel controesame di Melucci. Poi in quella udienza ci fu un finale resoconto fatto in maniera egregia dall’Avvocato Lojacono, che aveva ripetuto punto per punto tutti gli aspetti, ci sono poi le lettere – ricordate - a Tomassini dei comportamenti menzogneri e scellerati. Però, non proseguo oltre, mi fermo qui per dirvi che questa linearità veramente di come si arriva a Misurale non riesco a vederla.

Concludo su questa vicenda perché questo il P.M. l’ha detto in discussione diverse volte, quando poi ha parlato di Legnani ha concluso dicendo... Ah, devo dire assolutamente questa cosa, sennò Legnani mi sgrida: che il P.M. ha detto in requisitoria: “L’Ingegnere Legnani tra l’altro è presente, rappresentando Ilva davanti al Giudice del Lavoro, ricordate la vicenda misurale”. Falso, non è vero! Legnani non è stato assolutamente presente davanti al Giudice del Lavoro. C’era Tomassini, c’erano altre persone, Legnani non è stato minimamente presente.

Vengo a trattare da ultimo, sotto questo aspetto, il tema del laboratorio, perché – appunto – il Pubblico Ministero ci dice poi su Legnani: “Legnani chiude gli occhi davanti al disastro, Legnani è presente al Giudice del lavoro”, poi dice: “Legnani è presente in laboratorio”. Allora, tutto quello che Misurale ha detto, lo ha detto perché appreso da Tomassini, Misurale - lo dice lui stesso - non ha mai conosciuto Legnani. Quelli del laboratorio, secondo il Pubblico Ministero, dovrebbero confermare la presenza di Legnani, perché ci dice: “Legnani è presente in laboratorio”.

Allora, Liace. Sono brevissimo, eh Presidente! Sono quattro passaggi, però veramente voglio leggerli un secondo. Liace: “Senta, signor Liace, lei conosce o ha conosciuto Legnani

Lanfranco?”. “Mai”. “Non l’ha mai visto?”. “Mai, per sentito dire, di persona mai”. “Le faccio una contestazione”. Già, subito, immediatamente contestazione. <<La domanda è: Conosce l’Ingegnere Lanfranco? Lei risponde: “Sì, ho avuto modo di...”>>. Gli fa la contestazione e quindi gli legge il passaggio delle S.I.T.: <<“Sì, ho avuto modo di conoscerlo di vista quando faceva visita agli uffici del laboratorio e si intratteneva con il Dottor Giliberti”. Ha memoria di questa cosa?>>. Qui Liace dice: “No, allora, ascolti, la Guardia di Finanza a me ha chiesto la stessa domanda e io ho risposto...”. Quindi si capisce anche, permettetemi di dire, una insistenza nel fare il nome, perché la dice immediatamente questa cosa. Dice: <<Io ho risposto: “Il signor Legnani io non l’ho conosciuto personalmente. Questa è la verità qui, non l’ho conosciuto”. “Come mai c’è stata questa dichiarazione?” “No, se io lo dovessi riconoscere in aula, non lo riconoscerei. Dicevano che passando nel corridoio... Perché Giliberti ci avvisava: “Guardate che forse viene Legnani”. A posto, va bene”. “E non ha mai visto Legnani intrattenersi con Giliberti?”. “No” (risposta di Liace). “E come mai invece lei ha dichiarato?”. “No, io sapevo – ripeto e dico – che il Dottor Giliberti ci telefonava: Guardate che viene il Dottor Legnani”. “Va bene, a posto”. Questa è la prima dichiarazione che confermerebbe la presenza di Legnani in laboratorio.

Del Re: “Senta, invece, il signor Lanfranco Legnani l’ha mai conosciuto, l’ha visto?”. “Fisicamente non ci ho mai parlato, so che era vicino alla proprietà. L’avrò visto forse una volta, però non ci ho parlato. Forse, se non ricordo male, una volta venne da noi, però non ovviamente in sala, al massimo – diciamo - qualche persona più influente andava di là in ufficio”. Dice: “L’avrò visto – voglio leggervi tutto quindi, anche questo passaggio – forse una volta”.

Corciulo: “Invece ha conosciuto l’Ingegnere Legnani?”. “No, l’ho visto di passaggio, però non ci siamo mai presentati”. “Dove l’ha visto?”. “Nel laboratorio”. “Quindi lei non si è interfacciato, non si è mai rapportato con l’Ingegnere Legnani?”. “Neanche buongiorno e buonasera”. Dopo gli viene chiesto dove l’aveva visto e lui risponde: “In realtà, in corridoio, di passaggio”. Poi c’è Annicchiarico, che dice solo che conosceva di nome: “L’ho visto una volta insieme a un figlio dei Riva, vennero in due e capii che era il Legnani perché aveva i vestiti da lavoro, mentre l’altro no”. E dice del discorso fiduciario come voce corrente.

Poi Corte, anche lui: “Conosciuto?”. “No. Qualche volta dicevano che doveva venire l’Ingegnere Legnani, ma io non l’ho mai visto, di persona non ci ho manco parlato”.

Quindi, queste... Ah, poi dice... Contestazione del Pubblico Ministero, perché? Perché avrebbe detto che lo ha visto nel laboratorio in occasione degli auguri natalizi. Quindi queste sono le dichiarazioni dei dipendenti del laboratorio che dovrebbero confermare la

presenza di Legnani in laboratorio. Direi che... Non so se volete fare una pausa, vado avanti?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, è a buon punto? Deve quasi concludere, eh!

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché ci aveva prospettato...

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sul dolo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Allora, sul dolo cercherò di stringere. Sappiamo che da ormai un po' di anni le Procure hanno cercato in qualche modo di forzare le categorie del dolo, in particolare del dolo eventuale, contestando condotte di gestione dell'industria, che potrebbero semmai porsi alla base di incolpazioni di natura colposa. C'è stata questa tendenza alla contestazione di questi gravi reati di disastro doloso e addirittura anche avvelenamento doloso e il Pubblico Ministero si è inserito in questa tendenza che le Procure... E hanno portato avanti con i risultati che sapete, su questo va detto che questa indagine nasce prima di tutta una serie di sentenze, nasce prima delle Sezioni Unite Thyssenkrupp, nasce prima della Cassazione "*Eternet*" (come da pronuncia), nasce prima di tutte quelle sentenze sia di merito e sia di legittimità che vi hanno dimostrato in particolar modo che oggi di condanne per avvelenamento doloso per fatti in qualche modo assimilabili a quello di cui ci occupiamo noi non sussistono, non ci sono.

Il Pubblico Ministero, per quanto riguarda il dolo, fa un discorso che è inevitabile per lui, cioè se contesta sotto un profilo oggettivo la timbratura del cartellino e questo concorso globale da parte di tutti i soggetti, è chiaro che poi non può andare a indagare i connotati psichici di questi soggetti se tu la condotta non me l'hai descritta. Quindi, questo è un primo rilievo che bisogna fare. Cioè, lui sotto la copertura del dolo generico, perché vi ricordate, dice: "Eh, ma tanto basta il dolo generico, coscienza e volontà". In realtà propone un dolo generale, un dolo collettivo che poi sussisterebbe perché tutti non potrebbero non sapere, a cui poi seguirebbe inevitabilmente un non potrebbero non volere. Questa è l'impostazione. Poi, però, viene a trattare nello specifico il disastro e su questo - io penso ve l'abbiano già evidenziato - fa un errore chiaro, tanto è vero che richiama ancora il Tribunale di Torino, quindi ignorando quello che c'è stato dopo, ignorando la Cassazione, in cui dice: "Valgono le argomentazioni di illustri colleghi del Tribunale di Torino, hanno sostenuto l'interpretazione del 434 – questo è il tema - che non richiederebbe il dolo intenzionale rispetto all'evento di disastro perché – questo sarebbe l'obiettivo, lui dice – l'obiettivo della gente non deve essere quello di cagionare il disastro, perché saremmo in presenza di persone pazze". Questo è il discorso che lui

fa: “Sareste dei pazzi se voi non volete il disastro”. Peccato che per l’evento di disastro il dolo richiesto è il dolo intenzionale. Cioè, tu devi volere il disastro. Dolo intenzionale, lo dice la parola, l’intenzione di volere il disastro. Quindi è proprio sbagliato giuridicamente questo passaggio. Okay?

Il punto successivo che dimostra l’errore è che dice il Pubblico Ministero: “Perché qui non c’è il dolo specifico, quindi basta il dolo generico”. Non è così, perché qua il dolo specifico non c’entra nulla, il dolo specifico è il fine ulteriore, al fine di trarre un ingiusto profitto, al fine di uccidere. Qui il dolo specifico non c’entra niente, perché qui bisogna stabilire il dolo rispetto al fatto diretto a cagionare un crollo, disastro, eccetera. Ed è dolo intenzionale, quindi questo è un errore evidente.

Errore poi successivo lo fa rispetto alla colpa, perché dice che la colpa non sussisterebbe, in questa vicenda non potrebbe sussistere perché la colpa è quando non c’è coscienza. Dice: “Non c’è una colpa qui – testualmente – la colpa gravita in un ambito completamente diverso, in cui non vi è propria alcuna coscienza dell’evento pericoloso, quella è la colpa, quando non c’è alcuna coscienza”. È sbagliato, perché sapete, adesso non voglio stare qui a ripetervelo, lo sapete meglio di me, ma c’è anche la colpa cosciente, c’è anche la colpa con previsione, ci sono diversi livelli così come di dolo di colpe, quindi non è vero che non ci deve essere proprio la coscienza.

Per quanto riguarda il pericolo alla pubblica incolumità, invece viene ammesso il dolo eventuale. Dolo eventuale che, però, non può più essere utilizzato con la formuletta accettazione del rischio che si è utilizzata e di cui la giurisprudenza ha abusato per un sacco di tempo, perché sono intervenute – appunto - le Sezioni Unite, con la cosiddetta formula di Frank, in cui si dice che non è la formuletta di accettazione: “Hai accettato il rischio, mi dispiace”. È un qualcosa che attiene alla vera essenza del dolo, cioè le Sezioni Unite riportano il dolo al concetto di dolo effettivo, perché è rappresentazione, ma è anche volontà e quindi occorre comprendere che la gente si sia raffigurata la realistica prospettiva della possibile verifica dell’evento concreto, che costituisce effetto collaterale della condotta e se sia confrontato con esso nel suo intimo e poi, in maniera consapevole, dopo questo confronto interiore, abbia scelto quindi di agire comunque e accettare la causazione dell’evento. L’ho voluto a costo di avvelenare, l’ho voluto a costo di determinare gravissimi fenomeni di pericolo per la pubblica incolumità.

Ora, rispetto a questa impostazione, quindi, vengono individuati una serie di indici rivelatori della sussistenza del dolo e sono un primo indice, che si dice che si propende per la sussistenza del dolo quando c’è una differenza radicale estrema rispetto alla condotta che invece si potrebbe esigere. Sotto questo profilo devo dire che tutto quello che noi abbiamo detto finora ci porta a dire che per Legnani non c’è una posizione di garanzia.

Quindi, non voglio sminuire quello che ho detto fino a questo momento, ovviamente, però voglio dire che se noi poi dobbiamo, anche volendo, ritenere in spregio alle risultanze dell'istruttoria esistente una posizione di garanzia, noi ci dovremmo confrontare con questi indici del dolo, il primo è questo. Allora, quell'ambito operativo che comunque è dimostrato, di controllo delle ditte terze e quindi nettamente distinto dai temi di questo processo relativi alla produzione, ci consentono di dire, a mio modo di vedere, che non c'è quella radicale distanza estrema rispetto alla condotta che si doveva esigere in capo a Legnani da farci propendere come un indice per il dolo.

Ma questa impostazione di questo concorso globale e di tutti questi soggetti, capiarea, consulenti, proprietà, sarebbe legato da questa finalità di realizzare il massimo profitto a scapito naturalmente dell'ambiente. Questa è l'impostazione, impostazione quindi che poi non distingue le singole condotte ma che, diciamo, è avvalorata da questa strategia di gruppo, a cui tutti aderiscono.

Ora, rispetto a questo, sono intervenute due sentenze che vi volevo citare, ma mi invitate alla sintesi e quindi ve ne cito solo una, un passaggio che esprime in maniera esemplare quello che vorrei dire io, ma lo dice molto meglio la sentenza, in cui si dice che il primo Giudice si chiede in che modo tale atteggiamento psicologico incida sull'elemento soggettivo del reato, citando ampi brani della nota sentenza delle Sezioni Unite, sui diversi aspetti del dolo e delle categorie. L'analisi che segue, qui richiamata, è volta a contrastare la ricostruzione della Pubblica Accusa, la sentenza è Corte d'Appello di Torino, nella vicenda Spinetta/Marengo, che quindi viene demolita questa ricostruzione accusatoria, ricostruzione della Pubblica Accusa, che ravvisa il profilo soggettivo doloso, secondo la sentenza appellata, direttamente nella strategia di impresa. Quindi caso identico al nostro, strategia di impresa. E le parole della sentenza sono queste: "Che come un manto steso a copertura di ogni autonomo agire, avrebbe portato i vari soggetti operanti nel corso di un decennio sono due diverse gite imprenditoriali, a determinare la propria condotta secondo la logica del voler intenzionalmente – quindi, vedete, intenzionalmente - è necessario devastare l'ambiente, pure di minimizzare i costi e massimizzare il profitto. Ciò anche quando buona parte dei protagonisti rivestiva cariche, certo apicali, in relazioni a funzioni interessate dai problemi ambientali, ma non così addentro all'organigramma societario, da giustificare senza conseguire per questo né alcun vantaggio diretto e personale, né forme e retribuzioni che non sono state dimostrate. Una condotta talmente – neppure ipotizzata - spregiudicata in danno di una collettività di cui tra l'altro alcuno di essi faceva parte risiedendo stabilmente nella zona attinta dal disastro".

Allora, io credo che queste parole racchiudano in maniera esemplare proprio i concetti che vi

vorrei esprimere, che spero di esservi riuscito a trasmettere e vi chiedo di mettervi un attimo nei panni dell'Ingegnere Legnani, che voi avete visto nel corso dell'esame, di cui voi avete sentito parlare nel corso di questo processo e quindi di valutare, secondo questi principi, quello che può essere stato il comportamento dell'Ingegnere Legnani. Perché l'indice che viene ben chiarito da questo passaggio della sentenza è quello del fine della condotta, della sua motivazione di fondo, delle conseguenze collaterali, della conseguenza del prezzo, connesso all'evento non direttamente voluto rispetto al progetto di azione.

Quindi, mettendovi nei panni dell'Ingegnere Legnani, che a 63 anni, dopo una vita passata a lavoro, in giro per l'Europa, con incarichi importanti, eccetera, a 63 anni, sulla base di questa ricostruzione, di questo principio rispetto all'accettazione del rischio, considerato quello che è il prezzo, lui avrebbe deciso a 63 anni di stipulare questo contratto di consulenza a costo di determinare avvelenamenti, disastri, a danno di lui stesso anche, perché a 63 anni lui viene a lavorare in Ilva con la sua consulenza, stando sempre qui. Quindi, il primo che è esposto è lui stesso. Cioè, lui è un soggetto esposto. Quindi lui potrebbe avere avuto un percorso interiore, essendosi confrontato con questo ed avendo valutato, in fin dei conti, tutto soppesato: "Sì, voglio avvelenare; sì voglio creare un pericolo per la pubblica incolumità". Per cosa? Per un profitto di cui non aveva nemmeno bisogno e, comunque, ricordo che il suo contratto era un contratto che non era legato alla produzione, quindi non c'è neanche il tema del premio di produzione, di voler produrre a tutti i costi. Lui in quella situazione si sarebbe comportato in questo modo, avrebbe fatto un ragionamento di questo tipo, accettato quelle gravissime conseguenze? Mi sembra veramente impossibile e quindi, alla luce di questo, di tutto quello che ho detto, ritengo che non sussista in primo luogo la posizione di garanzia, in secondo luogo - comunque - non sarebbe sussistente il dolo così come richiesto dai reati che vengono contestati.

Sull'avvelenamento due cose, poi ho l'associazione e poi ho finito. Un attimo che devo ricostruire le pagine.

Allora, questa cosa voglio dirvi sull'avvelenamento, ve ne hanno già parlato e sarò veramente sintetico. È un reato che è stato pensato e creato dal Legislatore nel 1930, pensando dinamiche che non c'entrano nulla, lo sappiamo, con questo processo. Anche il disastro, in realtà, è stato utilizzato strumentalmente, perché la nozione di altro disastro la giurisprudenza l'ha utilizzata poi per far ricondurre fenomeni di inquinamento che si diceva non potevano essere tutelati solo con le contravvenzioni, ma per l'avvelenamento siamo proprio di fronte a condotte completamente diverse. Cioè, vi hanno già detto - immagino - che questa fattispecie è una fattispecie che si colloca insieme ai reati di

strage ed epidemia. Riguarda condotte tendenzialmente attive, di versamenti di veleni nelle acque, appunto per creare le epidemie. Cioè è così che è stata pensata questa fattispecie, che poi è la fattispecie che ha radicato la vostra competenza come Corte d'Assise. Cita il petrolchimico il Pubblico Ministero, non ricorda però che in quell'occasione il Giudice dell'udienza preliminare invitò il Pubblico Ministero a riformulare l'imputazione in termini colposi. Sono fattispecie veramente che nulla hanno a che vedere sotto un profilo oggettivo con questa e mi colpì particolarmente quando, sempre all'udienza preliminare, verificammo che questo reato ha la stessa pena del reato di strage. Cioè, di chi agisce con il fine di uccidere delle persone, ma la morte per le ragioni più svariate non si realizza, quindi non ci devono essere i morti, sennò è ancora più grave del nostro avvelenamento, se non ci sono i morti è uguale, la pena è uguale. Questa cosa, quando ne ragionammo al tempo con l'Avvocato Sirotti, mi colpì e mi ha colpito che proprio mentre preparavo questa discussione è intervenuta una sentenza della Cassazione, il 24 marzo, relativa a Luca Traini. Ve lo ricordate? Quel soggetto di Macerata, che dopo avere appreso la notizia della morte di quella ragazza per mano di persone extracomunitarie, è uscito dalla propria abitazione prendendo una pistola, sparando all'impazzata, spinto da motivi di odio razziale, ferendo gravemente sei poveri extracomunitari, è stato condannato.... Che però non sono morti, per fortuna, ma sono stati feriti gravemente, quindi di un soggetto che, spinto da motivi razziali, esce di casa, crea un pericolo per la pubblica incolumità e ferisce gravemente sei persone, è stato condannato il 24 marzo di quest'anno dalla Corte di Cassazione per il reato di strage, di strage, con una pena di dodici anni. Dodici anni, con l'aggravante dell'odio razziale.

Allora io vi chiedo, proprio sotto un profilo di disvalore del fatto, mi rendo conto che non è un ragionamento giuridico raffinato, ma se vi sembra un sistema coerente che punisce una persona di questo tipo a dodici anni di carcere e che rispetto all'Ingegnere Legnani in questo processo vengano chiesti vent'anni di carcere, se a voi sembra un sistema coerente.

Sull'associazione a delinquere e ho finito.

Naturalmente, per quanto riguarda il dolo, ho dimenticato un passaggio, per il dolo in quel caso valgono gli argomenti già fatti, ovviamente, ma è ancora più pregnante, perché poi è chiaro che il trattamento sanzionatorio in qualche modo dirige il Giudice rispetto all'accertamento delle connotazioni psichiche, ci vuole veramente una certezza. Quindi, in questo caso, il dolo deve essere ancora più intenso, come dice una sentenza del G.U.P. di Cremona: "Intenso deve essere il dolo, intenso il pericolo, intenso il dolo, perché l'inquinamento evoca...", eccetera, eccetera.

Ora, sull'associazione a delinquere sarò rapido, però devo premettervi che dopo aver sentito l'intervento della Dottoressa Cannarile sull'associazione a delinquere per quanto riguarda il mio assistito, mi è venuto in mente un intervento del Professor Padovani, in un processo, che io ho seguito non come parte ma per interesse personale, perché mi ascoltavo le udienze su Radio Radicale, in cui il Professor Padovani diceva che si doveva confrontare con un'accusa che consisteva nel nulla, perché il nulla il Pubblico Ministero aveva portato come prova a carico del suo assistito e quindi diceva che se sul nulla erano stati scritti importanti saggi, come quello di Sartre e Heidegger, allora lui avrebbe potuto fare una più modesta arringa difensiva, che ovviamente modesta non è stata e il problema è che io non sono ovviamente il Professore Padovani e sono più in difficoltà a replicare a questa requisitoria del Pubblico Ministero che, veramente, rispetto a Legnani, signor Presidente e signori Giudici, non ha portato nulla. Cioè, non c'è niente che possa lontanamente giustificare il ruolo dell'Ingegnere Legnani che stipula una consulenza con Riva Fire sette anni dopo l'inizio di questa associazione criminale. Perché il capo di imputazione ha un periodo temporale che va dal 1995 al 2012. Quindi, Ilva sotto la gestione Riva nasce e cresce, si osservava in quei commenti di cui vi dicevo, come associazione criminale, quindi orienta da subito, dall'acquisizione comportamenti illeciti gravissimi. Su questo si diceva – appunto – che è impossibile pensare alla volontà di orientare la produzione subito alla commissione dei reati. È veramente uno schema che non tiene. Associazione peraltro suicida, perché poi questi soggetti si associano per compiere gravissimi delitti contro l'incolumità. Legnani sarebbe tra questi, badate eh! “Perché promuovevano, organizzavano” e tra questi ci sarebbe Legnani, che stipula il contratto sette anni dopo l'acquisizione, per porre in essere reati a danno anche di loro stessi, quindi un'associazione suicida.

Questa è una impostazione veramente che io, dopo tutti questi anni di processo, continuo a far fatica a capire. Anche perché l'associazione, quando più persone si associano per commettere una serie indeterminata di reati, pone una contraddizione tra ordinamenti, c'è l'ordinamento statale che ha dei fini leciti che vuole perseguire e l'ordinamento interno, tuo e di tuoi associati, che si contrappone adesso. Quindi, vi è una fortissima contrapposizione tra ordinamenti. Nel nostro caso siamo nel contesto assolutamente lecito di un impianto industriale, che quindi già di per sé non ci pone, non pone in essere una contraddizione con lo Stato e questa è una prima cosa. Ma, soprattutto, in questa vicenda lo Stato è intervenuto. Cioè, quando c'è stato il sequestro – lo sapete meglio di me – lo Stato è intervenuto. Perché? Perché riteneva che la produzione di questo stabilimento non potesse fermarsi, bilanciando tutta una serie di interessi – e qui arriviamo alla sentenza della Corte Costituzionale – non poteva fermarsi, perché è un

impianto strategico. Perché, se si ferma questo impianto, oltre a tutti i problemi di migliaia di lavoratori che lavorano qui, ce ne sono poi conseguenti in tutta un'altra serie di settori e, quindi, si dice: "Mi dispiace, non può fermarsi". Perché non può fermarsi? Perché quello stabilimento è coerente nella realizzazione dei fini a cui lo Stato, ovviamente, tiene in maniera particolare. Quindi, già di per sé io credo che un'impostazione di associazione a delinquere sotto un profilo oggettivo già sia difficile.

Ma vengo a Legnani e mi sto avviando alla conclusione. Legnani addirittura è individuato tra coloro che promuovevano, dirigevano e organizzavano l'associazione. Cioè, sarebbe addirittura un organizzatore di questa associazione. Lui cosa fa? Sempre all'età di 63 anni, sempre dopo tutta la vita che ha vissuto e rispetto alla persona che è, a 63 anni decide di partecipare, nemmeno partecipare, di organizzare un'associazione criminale volta alla commissione di gravissimi reati contro l'incolumità pubblica.

È una impostazione del tutto paradossale. Non può essere un promotore, ovviamente, perché non è un iniziatore dell'associazione, dovrebbe essere un organizzatore. Io non spendo neanche elementi per dirvi cosa la giurisprudenza richiede perché una persona possa essere considerata organizzatore, per rispetto naturalmente della Corte, ma proprio perché credo che sia una imputazione talmente inspiegabile e talmente illogica che non lo devo dire, però vi devo dire due aspetti: uno, che questa impostazione viene legata con alcuni reati, okay? Che sono le vicende legate ad Archinà e le vicende legate all'AIA. Cioè, viene legata in qualche modo con questi episodi e infatti si fa riferimento al ruolo di Archinà che viene detto, tra l'altro nello stesso capo di imputazione: "Fondamentale apporto nella realizzazione dei reati a scopo del sodalizio". Poi si fa riferimento alla vicenda dell'AIA, al rilascio della famosa AIA fasulla. Quindi, vengono un po' utilizzati questi due aspetti che fonderebbero e in qualche modo legherebbero questa associazione. Legnani non c'entra nulla, peraltro aveva già cessato la sua consulenza nel 2009. Non c'entra assolutamente nulla né con la vicenda Liberti, né con la vicenda dell'AIA. In più il Pubblico Ministero fa... E sono gli unici aspetti su cui poi il P.M. si è soffermata a parlare, perché in realtà su Legnani proprio non avrebbe potuto dire nulla e quindi ha parlato un po' di questi due temi, rispetto ai quali il Legnani non c'entra nulla.

Ha fatto riferimento anche al patto di famiglia, valorizzandolo anche rispetto all'associazione, Legnani non c'entra assolutamente nulla nemmeno con il patto di famiglia.

Io sono arrivato a concludere, voglio concludere ricordando la testimonianza di Quadrato, del signor Quadrato, che si era già alzato, aveva già finito di deporre, è tornato a sedersi dicendo: "Voglio aggiungere una cosa: Legnani era ed è una persona perbene, Legnani è una persona perbene, ma è soprattutto un innocente" e, quindi, ho difeso una persona

per bene, ma ho difeso in primo luogo un innocente. Affido a voi la mia fiducia e la mia speranza in una sentenza di assoluzione. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, facciamo una breve pausa, dieci minuti.

AVVOCATO L. SIROTTI - Noi vi salutiamo, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, volete produrre quella sentenza?

AVVOCATO L. SIROTTI – Sì, grazie che mi ha ricordato questo. Ci riserviamo - Presidente - di produrre la sentenza sia al Primo Grado che l'Appello, allegandolo ad una sintetica memoria un po' riepilogativa. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie.

Il processo viene sospeso alle ore 12:46 e riprende alle ore 13:13.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Prego, Avvocato Lojacono.

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO

AVVOCATO S. LOJACONO – Innanzitutto, buongiorno. Io chiederei il permesso di parlare seduto, anche perché – come vedrà la Corte - sostanzialmente non ho scritto la mia discussione, ma discuterò con i documenti, quindi ho un po' di documenti da gestire e vorrei stare seduto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, non ci sono problemi per noi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie. Intervengo in difesa dei signori Ceriani e Rebaioli, come sapete, che ho assistito in questo lunghissimo processo fino ad oggi, oltre ad aver sostituito il Professor Paliero per Riva Forni Elettrici. Mi sono assegnato un tema in questo processo, che è il tema degli interventi impiantistici e quindi, diciamo, un tema che possiamo definire anche il tema degli investimenti e, in particolare, degli investimenti che io definisco ambientali, ma credo che alla fine della discussione voi stessi, voi Giudici della Corte d'Assise di Taranto potrete avere la certezza che di investimenti ambientali si è effettivamente trattato, perché questo è uno dei punti che la mia controparte, il Pubblico Ministero Dottor Buccoliero, ha messo in discussione. Cioè, la natura, la valenza ambientale di questi investimenti. Il tema, quindi, che vi sottoporro in questa mia discussione può essere definito anche in un altro modo, non solo il tema degli interventi, il tema degli investimenti, ma il tema del miglioramento. Anche questa è una tematica che il Pubblico Ministero nel suo versante, ovviamente, dalla sua parte, come nostra controparte, ha affrontato più volte, quindi la terza parola

chiave è il miglioramento, cioè capire se questi interventi sono stati fatti, se questi interventi avevano una valenza ambientale, se questi interventi erano realizzati in vista e con la finalità di un miglioramento di che cosa? Delle prestazioni ambientali degli impianti su cui venivano realizzati questi interventi, per un miglioramento delle aree in cui questi impianti ovviamente insistevano. Anche questa è una questione su cui il Pubblico Ministero si è molto dilungato in senso critico.

Ovviamente, questo oggetto del mio intervento, investimenti, miglioramento, ottica del miglioramento, ha un suo orizzonte temporale, l'orizzonte temporale è quello che ci propone il Pubblico Ministero con la sua imputazione, l'orizzonte temporale è quello che va – sostanzialmente, anzi, direi non sostanzialmente, ma va – dal momento in cui il gruppo Riva, chiamiamolo così, la società Riva ha acquistato il siderurgico di Taranto, siamo nel 1995 come sapete benissimo, al momento del sequestro, luglio del 2012 e direi anche un po' oltre, perché non è corretto quello che dicono, hanno detto anche alcuni difensori che mi hanno preceduto che l'imputazione si ferma al 2012, vedo che il Pubblico Ministero annuisce, l'imputazione in realtà va un pochino più avanti, attinge anche il 2013 e dal punto di vista – diciamo così – storico della ricostruzione dei fatti, un momento importante, oltre a quello del sequestro, che è luglio del 2012 e la Corte lo sa, è anche il giugno 2013, cioè il momento del commissariamento, è quello il momento in cui la società privata - che aveva acquistato il siderurgico - ne perde il controllo. Questo è il momento finale, per me erratamente finale purtroppo, della esperienza della gestione del siderurgico di Taranto da parte della società privata. Quindi 1995/giugno 2013. Dico questo, anche perché lo vorrei sottolineare, siccome il mio intervento sarà sugli investimenti, è importante per capire che - a mio avviso - tutti gli investimenti fatti fino a giugno 2013 sono degli investimenti che si chiamano Riva, non sono degli investimenti che hanno il nome di qualcun altro. Questo è chiaro, la proprietà era di Riva Fire, dello stabilimento siderurgico di Taranto. Forse qualcuno lo dimentica, ma lo stabilimento siderurgico di Taranto non è stato espropriato alla famiglia Riva prima del giugno del 2013, fino a giugno del 2013 lo stabilimento siderurgico di Taranto era della società Riva.

Detto questo, ovviamente, l'incarico che mi sono assunto non è poco gravoso. Non è poco gravoso perché gli investimenti sono tanti, il periodo in cui sono stati realizzati è un periodo lungo e questi investimenti non sono banali. Non sono banali né per i loro contenuti, siamo stati giorni e giorni a sentirli descrivere, quindi voi sapete benissimo la complessità di questi investimenti, quindi non sono banali nei loro contenuti e sono anche di una notevole portata. Cercherò di stringere al massimo il mio intervento, lo dico, ma ovviamente senza cedere il passo rispetto al mio dovere, che è quello di

quantomeno confutare quello che ha detto il Pubblico Ministero. La mia sarà una discussione a confutazione. Sapete perfettamente che il Pubblico Ministero ha discusso quasi quattro udienze sulla tematica degli impianti, l'udienza dell'1, del 2, del 3 febbraio e dell'8 febbraio sono state dedicate quasi esclusivamente al tema degli impianti, della loro esistenza o inesistenza, della loro valenza o non valenza, quindi il Pubblico Ministero ha dedicato quattro udienze a questo tema e soprattutto ha dedicato una intera udienza, quella dell'8 febbraio, a confutare – secondo gli argomenti che ha inteso portarvi – la consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso che io ho esaminato a dibattimento. Quindi, io dovrò confutare ciò che il Pubblico Ministero ha detto all'udienza dell'8 di febbraio rispetto alla consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso. Questo per farvi capire quale sarà il perimetro della mia discussione.

Bene, detto questo, abbiamo capito che parlando io degli investimenti in termini giuridici, se noi trasformiamo questo concetto di investimenti in termini giuridici spendibili nel processo, io parlerò della condotta. Lo dico per i Giudici Popolari, evidentemente, il reato è un sistema complesso, come alcuni impianti, che è fatto di più parti, di alcuni elementi costitutivi. C'è la condotta, questa condotta deve essere assistita da un elemento psicologico, che in questo caso dovrebbe essere un dolo, quindi una volontà, in questo caso io ritengo un dolo di tipo intenzionale, un dolo intenzionale. Il Pubblico Ministero ha detto che non è di questa opinione, ma - purtroppo per lui credo - la Cassazione a Sezioni Unite è di diverso avviso, cioè per il reato di disastro ci vuole un dolo intenzionale, quindi ci vuole una condotta, ci vuole un dolo e poi, evidentemente, ci vuole l'evento che abbia determinate caratteristiche. Io parlerò della condotta. Parlerò della condotta che, è bene precisarlo subito, il Pubblico Ministero declina nella sua requisitoria come una condotta non tanto - direi affatto - di tipo commissivo, ma sostanzialmente o quasi esclusivamente di tipo omissivo. Anche qui lo dico in due parole di tre secondi ai Giudici Popolari, la condotta illecita può avere due declinazioni, può avere due forme: una forma attiva, cioè la persona viene accusata per quello che ha fatto, hai fatto una certa cosa in modo sbagliato, hai fatto, hai sparato a una persona, è la condotta attiva, ovviamente. Oppure, nella nostra materia: hai sversato un barile di PCB in un tombino, o di catrame in un tombino, hai tenuto una condotta attiva. Quello che invece il Pubblico Ministero qui contesta è una condotta di carattere omissivo, cioè io ti accuso non tanto per quello che tu hai fatto, ma per quello che tu non hai fatto, per quello che tu hai omesso di fare.

Vedremo a breve fino a che punto il Pubblico Ministero ha dovuto spingere, ha dovuto portare i contenuti di questa omissione, perché - vorrei dire - c'è omissione e omissione. Io vi ricorderò fra qualche secondo le testuali parole dell'esordio della discussione del

Pubblico Ministero e voi, a questo punto, avrete davanti agli occhi a che punto il Pubblico Ministero ha ritenuto di portare il grado di questa omissione.

Il Pubblico Ministero su questo fronte, nella sua requisitoria, rompe immediatamente gli indugi, bisogna dire, dare atto al Dottor Buccoliero, io non condivido quasi nulla di quello che lui ha detto e cercherò di dimostrarvelo, ma bisogna dargli atto che esprime, argomenta le sue tesi con una grande chiarezza. Nel momento in cui ha esordito nella sua requisitoria, il Dottor Buccoliero ha detto queste testuali parole. Dice il Dottor Buccoliero: “Ma questo processo è un processo complesso. Le imputazioni che formano oggetto di questo processo hanno degli aspetti anche notevolmente tecnici”. Poi però dice: “Ma in realtà, forse, non è così complesso. È più semplice di quello che sembra, è più semplice di quello che sembra se noi andiamo a vedere le imputazioni. Andiamo a vedere le imputazioni, il processo potrebbe risultare più semplice di quello che pensiamo. Che cosa raccontano le imputazioni?”, dice in modo molto anche suggestivo il Dottore Buccoliero. Come se l'imputazione fosse un racconto, ma in qualche modo lo è, perché descrive un fatto e quindi racconta un fatto. E cosa raccontano le sue imputazioni? Le ha scritte lui, quindi lo sa bene cosa raccontano. Dice: “Un gruppo industrialmente, nel 1995 – sembra l'inizio di una favola – acquista il siderurgico di Taranto”. E poi si fa una domanda, dice: “Che cosa fa questo gruppo industriale privato, il gruppo Riva?”. E si dà la risposta il Pubblico Ministero, dice: “Realizza interventi utili a migliorare la produzione, mettendo da parte quelli di tipo ambientale”. Vorrei che fosse chiaro che io sto citando testualmente il Pubblico Ministero. Quindi lui dice: “Lo comprano lo stabilimento, realizzano interventi che servono a migliorare la produzione e mettono da parte, quindi non realizzano, li scansano, non realizzano niente che abbia una valenza ambientale”. Siccome desidera essere particolarmente chiaro in questo concetto, aggiunge immediatamente: “Tutti gli interventi che abbiamo sentito sbandierare in faccia a questa Corte d'Assise – e qui è un po' forte, diciamo, nell'espressione, però questo è il suo concetto – sono tutti interventi che con l'aspetto ambientale non hanno nulla a che vedere, servivano solo e unicamente ad efficientare la produzione”. Questo è il fatto che vi racconta il Pubblico Ministero e che racconta l'imputazione. Solo e unicamente per efficientare la produzione, nessuna valenza ambientale, di nessun intervento.

Scusi Pubblico Ministero se faccio questa specie di autopsia, se sto dissezionando la sua imputazione, la sua requisitoria, ma mi serve, poi forse – così l'ho interpretato io – si rende conto di aver estremizzato il concetto eccessivamente, ma poi – in realtà - il concetto rimane estremamente estremo come l'aveva presentato all'inizio, perché dice: “Mah, se anche qualche intervento che era destinato ad efficientare la produzione avesse

avuto una qualche valenza ambientale, questa comunque è stata totalmente annullata dal fatto che qui interventi si protraggono per quindici anni”. Quindi, sostanzialmente, la sintesi delle primissime parole del Pubblico Ministero, mi correggerà magari nelle repliche se io l’ho interpretato nel modo scorretto, ma non credo, è: “Non avete fatto niente, se avete fatto qualcosa che avesse in ipotesi una valenza ambientale, gli effetti ambientali sono inesistenti”.

Adesso, proprio in questo momento, è andata via l’immagine. Scusate. Ma lo faccio subito, ci metto un secondo. Ho cercato, sostanzialmente, di sintetizzare questo concetto, in questa che è una brevissima sorta di cartello, in cui lei leggete: “Disastro ambientale doloso”. La condotta: “Non è stato realizzato nulla. Gli interventi, uguale effetti annullati”. Questa è la tesi.

Poi voi sapete, perché avete ascoltato con grande attenzione sicuramente il Pubblico Ministero, che questo è stato detto nell’esordio della requisitoria. Poi il Pubblico Ministero per tre giorni vi ha parlato area per area, vi ha descritto i parchi, il porto, l’altoforno, l’agglomerato, l’altoforno, l’acciaieria e dopo tre giorni, all’udienza del 3 di febbraio, quando aveva finito, terminato di descrivere tutte le aree, ha chiuso il suo discorso. Ha chiuso il suo discorso dicendo esattamente, tornando esattamente al concetto iniziale, perché il 3 di febbraio, alla fine di tutta l’esposizione che riguardava le diverse aree dello stabilimento, che cosa dice il Pubblico Ministero? E anche qui cito testualmente: “Dal punto di vista ambientale non c’è stato nessun miglioramento. I Riva non hanno apportato nulla al siderurgico di Taranto, hanno soltanto migliorato l’efficienza produttiva”. Quindi, pone una tesi iniziale, per due giorni parla dello stabilimento e torna al punto iniziale dicendo: “Non è stato fatto niente”. Dice: “Hanno firmato qualche accordo, hanno firmato qualche atto di intesa, ma in realtà non hanno realizzato alcunché”. Alcunché, cioè nulla.

Essendo questa la tesi in fatto del Pubblico Ministero, credo che chi l’ha ascoltata si sia posto immediatamente delle domande. La prima domanda è: ma come mai il Pubblico Ministero ha così estremizzato la sua tesi? Perché non è una tesi da poco. Siccome il Pubblico Ministero – lo dico anche qui per i Giurati Popolari – ha l’onere della prova, grava su di lui l’onere della prova, non siamo noi difensori che dobbiamo dimostrare i fatti a nostro discarico, è il Pubblico Ministero che deve dimostrare i fatti a carico, quindi lo deve dimostrare lui quello che trovate scritto in quel cartello che non è stato realizzato nulla, lo deve dimostrare lui che gli interventi realizzati non hanno avuto alcun effetto, cioè non hanno migliorato in alcun modo le prestazioni ambientali degli impianti su cui sono state installate, lui lo deve dimostrare. Allora, se è lui che lo deve dimostrare e se la conseguenza della mancata dimostrazione è l’assoluzione, perché se il

Pubblico Ministero non adempie al suo onere di dimostrarlo, di dimostrare quello che leggete lì, l'imputato viene assolto.

Allora, se il Pubblico Ministero sa di avere l'onere della prova e propone una tesi così estrema, cioè "non è stato realizzato nulla", perché lo ha fatto? Perché non si è accontentato di qualcosa di meno? È chiaro che se tu alzi il tiro, fai più fatica a colpire il bersaglio. Se tu alzi così tanto il tiro, come ha fatto il Pubblico Ministero, rischi di non colpirlo il bersaglio e il Pubblico Ministero non è uno sprovveduto, non gli mancano le capacità anche strategiche, come avete potuto notare in questo processo, non è una persona che non ha una esperienza processuale, sa bene come funziona il processo. Se lo ha fatto, ci sarà una ragione. Beh, questa ragione ce la dice lui stesso e anche questa è legata alla imputazione, il Pubblico Ministero lo sa, lo sa bene con che imputazione ha a che fare. E che cosa ci dice il Pubblico Ministero? Ci dice: "Nella vicenda di cui ci stiamo occupando, viene contestato un reato di disastro - perché di questo reato io mi sto ovviamente occupando - che ha delle connotazioni dal punto di vista fattuali molto particolari. La connotazione più particolare che caratterizza questo processo, i fatti oggetto di questo processo, il fatto di disastro di questo processo, quello che lo caratterizza in particolar modo, è che l'evento di disastro - dice testualmente il Pubblico Ministero - non è un evento istantaneo, né un evento unico. Non è il caso dello stabilimento che produce una sostanza chimica, in cui esplose una parte dell'impianto e si sprigionano delle sostanze l'1 gennaio del 2002 e quindi si può dire che l'evento si è verificato l'1 gennaio del 2002 in ragione di condotte che vengono appena prima dell'1 gennaio del 2002". Dice Il P.M. e lo dice giustamente: "Questo processo si occupa di un evento che ha delle caratteristiche diverse". Che caratteristiche ha questo particolarissimo evento di cui ci dovremmo occupare? Lo dice Pubblico Ministero ed è corretto il modo in cui lo rappresenta. Dice: "È in realtà un evento che si forma - questo evento di disastro - in modo stratificato".

Quando voi, che siete di Taranto, in tutti questi anni uscivate di casa tutte le mattine per andare a lavorare, non vi confrontavate con nessun disastro. Non so se mi spiego. Cioè, non è che quando voi uscivate la mattina ad accompagnare i vostri figli a scuola, o andare a lavorare, eravate all'interno di una nube tossica dell'azienda che era esplosa. Non c'era niente. Si sarebbe, secondo il Pubblico Ministero, stratificato nel tempo. "E in che tempo - dice il Pubblico Ministero - si è stratificato?". Perché questo è l'altro passaggio. Si è stratificato dal 1995 al 2012, quindi si sarebbe generato, stratificandosi in un arco temporale lunghissimo di diciassette anni. Ci siamo? Questa è la questione, come lo racconta il Pubblico Ministero, sulla base di come lo racconta il capo di imputazione. Infatti nel capo di imputazione voi leggete dal 1995 a gennaio del 2013.

Beh, ma allora, a questo punto dobbiamo arrivare a un ulteriore passaggio. Se l'evento si è generato in questo lunghissimo arco temporale, anche la condotta che ha determinato questo evento stratificato è una condotta parimenti stratificata. Infatti il Pubblico Ministero lo dice: "Il reato di disastro in questo processo si è concretizzato attraverso una stratificazione delle condotte". Lo dice espressamente il Pubblico Ministero, quindi in una linea del tempo, 1995/2012, c'è un evento che si stratifica in questa linea e c'è una condotta continua e ininterrotta – dice il Pubblico Ministero stesso – che sorregge l'evento. Tanto l'evento si stratifica in diciassette anni, tanto la condotta dura diciassette anni – attenzione – in modo continuo e ininterrotto, perché non è possibile che ci siano dei disallineamenti tra la stratificazione dell'evento e la stratificazione della condotta, che ne sarebbe il presupposto. È chiaro? Quindi, in base a questa analisi, ci sarebbe stata una condotta omissiva durata in modo costante e ininterrotto per diciassette anni. Quindi in quel "non è stato fatto nulla", vuol dire che va letto: non è stato fatto nulla per diciassette anni.

Ora, passiamo al punto successivo del ragionamento. Intanto abbiamo spiegato perché il Pubblico Ministero ha dovuto estremizzare come ho detto io così tanto il fatto, l'ha dovuto estremizzare, ha dovuto dire "nulla è stato fatto", perché si confronta con un evento che dovrebbe durare diciassette anni, che ha alla sua base una condotta di diciassette anni e quindi deve dire che non è stato fatto nulla per diciassette anni, è molto chiaro. Lui dice: "C'è scritto nell'imputazione quello che io devo provare. Devo provare che non è stato fatto nulla per diciassette anni".

Ma è evidente, a questo punto, che il Pubblico Ministero sa benissimo che il processo, che si è trovato poi a fare un processo che, se non ricordo male, dalla metà del 2016 a quando è cominciata la discussione ha visto la celebrazione di circa 270/271 udienze, di cui più di 250 di istruzione dibattimentale, in questa cosa siamo stati tutti coinvolti a diverso titolo, una cosa enorme, alla fine di questa enorme esperienza dibattimentale, devo dire anche molto gratificante, perché è stata dal punto di vista professionale una cosa molto importante, ma alla fine di questo enorme processo, il Pubblico Ministero, quando ha dovuto discutere, si è trovato davanti a un piccolo problema rispetto a questa prospettiva a cui è stato in qualche modo obbligato dal capo di imputazione. Cioè, si è trovato di fronte alla seconda parte del cartello, che io vi mostro, cioè si è trovato davanti al fatto che questi anni di processo hanno dimostrato... A mio avviso e, a questo punto, cercherò poi di dimostrarvelo nel migliore dei modi, si è provato davanti al fatto che sono stati dimostrati un miliardo e due di euro, quindi un miliardo e 200 milioni circa di investimenti ambientali, che siccome una parte di questi investimenti è stata realizzata prima che conoscessimo l'euro, io vi ho voluto anche scrivere, perché fa

anche una certa impressione, sono 2 mila e 400 miliardi delle vecchie lire. Cioè, alla fine di questo processo, se da un lato c'è una tesi, che è quella del Pubblico Ministero: "Non è stato fatto nulla"; dall'altro c'è una antitesi, in termini di logica... Se da un lato c'è una tesi: "Non hai fatto nulla", dall'altra parte c'è una antitesi che dice: "Ho fatto 2 mila e 400 miliardi di lire di investimenti". Questa tesi e questa antitesi come si risolvono? Come si risolvono? Beh, si risolvono con la requisitoria del Pubblico Ministero, che dice che quei 2 mila e 400 miliardi di lire, in realtà, sono carta. Sono carta! Ve lo ha detto lui! Il Dottor Buccoliero è molto chiaro e usa delle espressioni anche molto immediate, dice: "Il siderurgico, gestito dal gruppo Riva, era uno stabilimento di carta". Lo ha detto diverse volte nella sua requisitoria. Quando lo ha detto? Lo ha detto quando ha cercato di sintetizzare le sue argomentazioni, che tendevano a dire che in realtà quel miliardo e due, e 200 mila euro, o 2 mila e 400 miliardi di lire erano – in realtà - degli interventi che non erano stati effettuati; oppure, nell'altra versione, erano degli interventi che non servivano a niente. Questo è il tema. Quindi, lo stabilimento di carta.

Il Pubblico Ministero - non è una mancanza di rispetto - cerca di risolvere la distonia tra questa tesi e questa antitesi con una battuta. Con una battuta. La tesi è: non hai fatto niente; l'antitesi è: ho fatto un miliardo e due di investimenti; la risoluzione è una battuta: l'Ilva è uno stabilimento di carta.

Siccome poi il Pubblico Ministero ha anche il problema del dolo, sul fronte del dolo io non vi annoierò né con citazioni della Cassazione, né con mie interpretazioni personali di questo tema, perché di questo tema hanno già parlato molto bene prima di me il Professor Centonze, mi pare anche l'Avvocato Baccaredda e sicuramente dopo di me parlerà anche qualcun altro. Quindi io, da modesto Avvocato, faccio una discussione in fatto. Il Pubblico Ministero... Quindi metterò in evidenza gli aspetti fattuali della tematica del dolo che il Pubblico Ministero vi ha proposto, cioè io sto cercando di capire, di spiegarvi la prospettiva dell'accusa che si trae dalla requisitoria del Pubblico Ministero. "Dal punto di vista della condotta non hai fatto niente, o se hai fatto qualcosa non serviva a niente. Dal punto di vista del dolo cosa hai fatto?", dice il Pubblico Ministero? "Hai fatto finta di fare", dice il Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero dice chiaramente: "Avresti in qualche modo creato una apparenza. Cioè, questi interventi che sbandieravi al tempo e sbandieri oggi – dice il Pubblico Ministero – alla Corte d'Assise, sono una specie di rappresentazione teatrale". Sono sostenuti da quelle che lui definisce miriade di carte, queste miriade di carte sono gli ordini, le fatture, le messe in servizio, i collaudi, le offerte tecniche, le specifiche tecniche, tutto il compendio documentale che la Difesa ha portato in questo processo, sono quelle carte

che cercano di imbrogliare, da un certo punto di vista, anzi direi ad imbrogliare la Corte d'Assise di Taranto, “facendo credere – sono testuali parole del Pubblico Ministero - una realtà diversa da quella che era. Cioè, fanno credere che gli investimenti e gli interventi siano stati fatti o che avessero una qualche valenza, quando in realtà o non sono stati fatti o non avevano alcuna valenza”. Qui lui coglie... Più che coglie, questo è il modo in cui descrive l'atteggiamento della gente rispetto ai fatti in contestazione. Dice sostanzialmente: “La gente, l'Ilva - quella che lui chiama l'Ilva, spersonalizzandolo, non parlando delle persone, ma dell'Ilva quasi come se fosse una persona - era consapevole che c'erano delle criticità”. Questa è la sua ricostruzione dal punto di vista fattuale in un contesto di dolo, di elemento psicologico. L'Ilva, come soggetto agente, sarebbe stata consapevole che vi sarebbero state delle carenze dal punto di vista impiantistico sotto il profilo ambientale. Vi ricordate? Ve lo ricorderete sicuramente, tutti quei riferimenti ripetuti a Montgomery Watson, alla consulenza Montgomery Watson, il Pubblico Ministero dice: “Da qui io capisco che la gente era consapevole che c'erano dei problemi”. Primo aspetto del dolo. Secondo aspetto, dal punto di vista fattuale: “La gente, che è consapevole di queste criticità, fa apparire come realizzati degli interventi che in realtà non ha realizzato. Oppure, fa apparire come interventi ambientali degli interventi che hanno un unico scopo, che è quello dell'efficientamento produttivo e lo fa - sempre dal punto di vista dell'elemento psicologico - imbrogliando le carte, buttando lì – da un certo punto di vista – sia i tempi, quindi con gli organi di controllo, sia oggi alla Corte d'Assise, un sacco di carte che in realtà non c'entrano niente e servono soltanto a nascondere la vera realtà e cioè: non hai fatto niente, o hai fatto cose che non servono a niente”. Questo dal punto di vista del fatto, credo che sia esattamente quello che il Pubblico Ministero vi ha detto nella sua requisitoria.

Beh, devo dire che si è dato un compito veramente arduo, veramente arduo, sotto entrambi i profili, sia quello della mancata realizzazione e sia quello del dolo. Poi qualcun altro spiegherà che in realtà, se anche dimostrasse questo, rispetto al dolo, che serve per il dolo di disastro, non arriverebbe comunque al risultato, perché se ci vuole un dolo intenzionale che abbia come riferimento l'evento, anche la dimostrazione di quello che ho appena detto non sarebbe sufficiente per una condanna degli imputati. Perché è chiaro che il piano di riferimento, il paradigma non è più sul versante della condotta, ma sarebbe sul versante dell'evento. Se per la configurabilità di questo reato – e ho finito subito - ci volesse, come ci vuole, come dice la Cassazione che ci vuole, un dolo intenzionale che veda come punto di interesse dell'intenzione l'evento, è chiaro che comunque il Pubblico Ministero non giungerebbe mai alla possibilità di ottenere una

condanna per questo tipo di reato. Ma io mi occupo di quello che lui ha detto nella mia discussione e di confutarlo non con delle battute o con degli aggettivi o con degli avverbi, ma con dei documenti, o con altro tipo di prove, cioè con i testimoni e i consulenti, quindi con tutto il bagaglio che il processo ci dà, documenti, testimoni e consulenti. Io confuto quello che dice e che ha detto il Pubblico Ministero.

Ebbene, è evidente che in questo confronto tra Accusa e Difesa, quella seconda parte del cartello, 1 miliardo e 200 milioni di euro di investimenti, è una parte estremamente scomoda - abbiamo detto - per la tesi del Pubblico Ministero. Questa parte così scomoda, in un certo senso, non soltanto, ma ha preso una identità nel processo, questa identità qual è? È quella principalmente del consulente della Difesa, l'Ingegnere Fruttuoso. Ci sarà un motivo per cui il Pubblico Ministero ha dedicato una intera udienza a confutare la consulenza o a tentare di confutare la consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso? Perché l'Ingegnere Fruttuoso è stato tredici giorni seduto su quella sedia a spiegarvi gli investimenti uno per uno, a spiegarveli, a dirvi che consistenza economica avevano e soprattutto a dirvi che consistenza ambientale avevano. Li ha presi tutti e ha cercato di dimostrarne la realizzazione, la consistenza economica e la consistenza ambientale. Quindi, diciamo, si è inverato nell'Ingegnere Fruttuoso la seconda parte del cartello che dà molto fastidio al Pubblico Ministero, è un ostacolo per la tesi del Pubblico Ministero enorme la consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso.

Anche perché, rimanendo sempre sul piano sia della condotta e sia del dolo, vorrei che fosse chiaro che rispetto alla tesi del Pubblico Ministero è inaccettabile che in quella linea del tempo, che noi abbiamo definito prima, ci siano dei comportamenti in controtendenza rispetto all'ipotesi del Pubblico Ministero. Che cosa voglio dire? Se l'ipotesi del Pubblico Ministero, sia in punto di condotta e sia in punto di dolo, che ovviamente così come la condotta deve assistere l'evento per tutto il suo periodo, anche il dolo deve assistere la condotta per tutto il periodo in cui viene posta in essere. Non so se sono chiaro. Se la condotta va dal 1995 al 2012, anche il dolo deve essere dal 1995 al 2012 costante e ininterrotto. Allora, è chiaro che un qualsiasi comportamento che vada in controtendenza sia dal punto di vista materiale e sia dal punto di vista dell'elemento psicologico rispetto a questa tesi, è qualcosa che rompe completamente il paradigma del Pubblico Ministero. Se io tengo in quei diciassette anni dei comportamenti in controtendenza, se io faccio degli investimenti ambientali, questo spezza completamente quella linea. Non è accettabile ed è da questa inaccettabilità che nasce la requisitoria del Pubblico Ministero che nega gli investimenti e nega la consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso. La nega in termini generali e la nega poi nel merito, perché il Pubblico Ministero – lo vedremo subito – prende la consulenza Fruttuoso e la sottopone

a una critica che è di metodo prima e di merito poi. La deve eliminare. Se il Pubblico Ministero – e questo è il punto – non riesce, per quello di cui mi sto occupando, ad eliminare in modo sostanzialmente fisico, come sa la togliesse dagli atti del processo, la consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso e le sue conclusioni, la sua tesi non regge. La tesi del Pubblico Ministero è: o tutto, o niente. Perché il Pubblico Ministero è l'legato al suo capo di imputazione. Quello deve dimostrare. Se anche solo una parte, ovviamente non minimale, ma minimamente significativa della consulenza di Fruttuoso regge, la sua tesi non può reggere, perché quel comportamento, sia dal punto di vista della condotta che dal punto di vista dell'elemento psicologico, è totalmente distonico dalla tesi accusatoria.

Bene, la tesi del Pubblico Ministero – voglio dire – è coerente con il capo di imputazione, il problema sono i mezzi che vi propone per dimostrarla e adesso entriamo nel vivo della questione, dopo aver fatto questo piccolo sproloquio, ma che mi era assolutamente indispensabile per far capire di che cosa stiamo discutendo. Ripeto, le tesi sono tutte legittime, nei processi ne sentiamo di tutti i tipi, questa è peraltro coerente con il capo di imputazione, il problema sono i mezzi che il Pubblico Ministero ha utilizzato nella sua requisitoria per pervenire alla dimostrazione della sua tesi. Cioè, non è stato realizzato nulla e gli interventi non hanno avuto nessun effetto ambientale.

Cosa dice il Pubblico Ministero? Lo dice testualmente e voglio ritrovarlo, chiedo scusa. Dice: “Non è stato realizzato alcunché (primo); il dibattimento lo ha dimostrato (secondo); Ilva ha sempre imbrogliato le carte per dimostrare una realtà di un impianto inesistente, lo stabilimento di carta (terzo); (quarto) attenzione, abbiamo la testimonianza del teste Valenzano”. Lo dice nelle primissime battute della sua requisitoria, proprio sul tema del “non è stato fatto niente”, dice: “Abbiamo la testimonianza del teste Valenzano che ha analizzato i bilanci. È stata acquisita una tabella, dove erano riportati tutti gli interventi dal 2002 al 2011, quindi dieci anni e la Valenzano spiegava – dice il Pubblico Ministero – che non erano stati realizzati”.

Quindi, la tesi è: non sono stati realizzati, la prova è la testimonianza di chi ha detto che non sono stati realizzati, dopo aver fatto un bel accertamento. che si sarebbe poi sostanziato in quella tabellina che tutti noi conosciamo e che passa sotto il nome di allegato 1 del teste Valenzano. Si chiama allegato 1, perché era l'allegato 1 ad una lettera che il teste scriveva alla Guardia di Finanza da cui aveva ricevuto l'incarico di fare questo tipo di accertamento.

Quindi, nell'allegato 1 del teste Valenzano si sostanzierebbe – secondo il Pubblico Ministero – la principale prova della mancata realizzazione degli investimenti, della mancata realizzazione degli interventi. Perché vi ricorderete tutti come si chiama, come il teste

Valenzano ha chiamato la colonna di destra dell'allegato 1, l'ha chiamata "evidenze di mancata realizzazione o attuazione degli investimenti". L'ha chiamata così. Tutto quello che sta sotto quella colonna, quel titolo, tutto quello che sta nelle colonne che stanno sotto quel titolo, per il teste Valenzano non è che sarebbe stato fatto male, oppure sarebbe stato fatto acquistando un dispositivo non all'ultima generazione, ma non sarebbe proprio stato fatto. Ed è per quello che il Pubblico Ministero nella sua requisitoria utilizza questo punto per dire che la sua tesi prevarrà sulla nostra tesi. Quello è il documento che dovrebbe dimostrare che quel miliardo e due non è stato realizzato. Semplice, lo dice il Pubblico Ministero.

Ovviamente il Pubblico Ministero, poi, non usa soltanto questo documento, perché cerca di utilizzare nel corso della sua requisitoria anche alcune osservazioni che in qualche momento sono state fatte in un'area o in un'altra area dello stabilimento da un qualche o ufficiale di Polizia Giudiziaria o soggetto che era intervenuto per una ispezione. Quindi, dice: "È andato quel giorno il Carabiniere del NOE, ha visto una certa situazione al GRF, che si svuotavano le paiole e si emettevano in aria dei vapori misti a polvere del terreno; oppure è andata una persona in agglomerato e ha trovato un metro cubo di polvere sul piazzare". Quindi, a queste osservazioni, che poi vedremo una a una, nell'arco di diciassette anni ha cinque osservazioni, un anno è fatto di 365 giorni, non so fare a mente quanti giorni sono diciassette anni, ma sono tanti, io ho cinque osservazioni in cui al GRF un giorno, alla cokeria un altro giorno c'è una emissione perché uno scriteriato caporeparto ha fatto uno sfornamento con la guida coke senza la cappa, quindi c'è un Solombrino che vede il fumo perché giustamente la macchina, che avrebbe dovuto avere la cappa, perché le cappe erano state acquistate, non ce l'aveva, Solombrino vede il fumo. Qualcuno va in agglomerato, che è grande come una città, una cittadina, vede un metro cubo di polvere sul piazzare, quindi da queste tre osservazioni, secondo il Pubblico Ministero, si dovrebbe evincere che un miliardo e 200 milioni di investimenti non sono stati fatti. Ma è chiaro che con queste osservazioni non si va da nessuna parte sul fronte del miliardo e 200 milioni. Si potrà dire che c'era un signore che non puliva il piazzale; si potrà dire che c'era qualche tramoggia che perdeva della polvere, si potrà dire che nella cokeria quel giorno un signore ha sfornato senza la cappa, ma non si potrà mai dire che non sono stati fatti interventi per un miliardo e 200 milioni sulla base di queste osservazioni estemporanee di un giorno, evidentemente!

Lo si può dire soltanto se si ha una fonte di prova che ti porta nel processo un dato per cui gli interventi veramente non sono stati fatti e questa unica fonte di prova, lo dice onestamente il Pubblico Ministero nella requisitoria, dice: "Il processo l'ha dimostrato, abbiamo il teste Valenzano". Vedremo.

Si rende conto - credo - del problema il Pubblico Ministero e cerca di risolverlo anche qui con una – a mio avviso – discutibile argomentazione, che è la seguente: perché un pubblico ufficiale dovrebbe dire qualcosa che non è. Ve lo dice, immediatamente dopo dice: “La mia prova è il teste Valenzano. Il teste Valenzano è un custode giudiziario e perché, essendo un custodie giudiziario, è un pubblico ufficiale, dovrebbe venire nel processo in Corte d’Assise a dire delle cose che non sono vere? Perché dovrebbe dire che gli interventi non sono stati realizzati?”. Tutti, eh! Io ricordo un intervento del Presidente, della signora Presidente, mentre la Valenzano snocciolava a raffica queste evidenze di mancata attuazione, alla decima, quindicesima, ventesima evidenza di mancata attuazione, il Presidente ha detto: “Ma proprio neanche una, neanche una è stata realizzata?”. No, perché era abbastanza singolare che una società, come la società Ilva/Riva, una delle più grosse società industriali italiane, il più grande stabilimento siderurgico d’Europa, redigesse dieci anni di bilanci oggettivamente falsi. È un po’ difficile pensarlo, siamo in un contesto veramente straordinario. Io qualche processo di reati economici l’ho fatto nella mia vita, anche per soggetti equiparabili a questo, ma non mi è mai capitata una Procura della Repubblica che ipotizzasse una cosa del genere. Qui parliamo di società revisionate, società che vivono in un mercato e in una concorrenza spietata è assolutamente impensabile. Credo che quel moto dal Presidente in quel momento venisse da questo: ma come è possibile, neanche uno investimento vero, neanche uno! 100%. 100%.

Allora, il Pubblico Ministero davanti a questo dice: “Beh...”. Forse ha solo quell’argomento che vi ha portato, che vi ha proposto. Ragazzi, vi sembrerà strano che non sia stato fatto niente, vi sembrerà strano che il custode giudiziario abbia trovato tutte evidenze di mancata attuazione, però bisogna che ci arrendiamo, è un pubblico ufficiale, se è un pubblico ufficiale avrà detto la verità e quindi non è stato fatto niente.

C’è qualche difensore che mi ha preceduto, mi pare l’Avvocato Lanucara che ha detto qualche giorno fa: “Anche i pubblici Ufficiali possono sbagliare”. Da un certo punto di vista mi sembra una considerazione molto molto logica, molto normale. “Tutti sbagliano, anche i pubblici ufficiali”. Poi ha definito l’allegato 1 un atto pubblico l’Avvocato Lanucara, ma mi permetto di dire che l’allegato 1 non è proprio un atto pubblico, diciamo, è un atto che ha scritto una persona che svolgeva delle funzioni pubbliche. Che sia un atto pubblico, l’allegato 1, adesso non voglio fare delle lucubrazioni di tipo giuridico, ma se si ha qualche rudimento del diritto pubblico, l’allegato 1 non è sicuramente un atto pubblico. Non è che se il teste Valenzano scrive una lettera, la lettera è un atto pubblico. Tanto per intenderci, ecco.

A parte questo, il pubblico ufficiale si può sbagliare. Nei processi tutti i giorni i pubblici ufficiali

si sbagliano. Facciamo processi tutti i giorni in cui i nostri assistiti vengono assolti e la prova d'accusa è quello che dice il Carabiniere, quello che dice il Poliziotto, quello che dice il funzionario dell'A.S.L., quello che dice il funzionario dell'ARPA, quello che dice qualsiasi soggetto pubblico che abbia svolto degli accertamenti e gli imputati vengono assolti. Perché vengono assolti? Vengono assolti semplicemente perché quel Carabiniere, quel Poliziotto, quel funzionario dell'A.S.L., quel funzionario dell'ARPA ha trovato un Giudice che ha capito che si è sbagliato. Ma non casca il mondo, nessuno farà il processo a quel Carabiniere, a quel poliziotto, come nessuno credo farà un processo a Barbara Valenzano, al teste Valenzano per quello che ha detto. Siccome, ve lo anticipo, ha sbagliato su tutti gli interventi, su 135 interventi li ha sbagliati tutti e ve lo dimostrerò nel miglior modo che riesco, non è che dobbiamo farle un processo. Ha commesso un enorme errore, un problema probabilmente di tempo, di atteggiamento da un certo punto di vista, vedremo se riusciamo a dimostrare un certo tipo di accertamento, però a me non interessa, a me interessa il merito, mi interessa se quello che ha scritto in quell'allegato 1 è vero o non è vero. Ci confrontiamo sulle prove con il Pubblico Ministero. Anche io e il Pubblico Ministero siamo uguali, anche il Pubblico Ministero è un pubblico ufficiale, ma non è perché è un pubblico ufficiale ha ragione. Eh! Il Pubblico Ministero avrà ragione se vi avrà portato delle prove più convincenti di quelle che vi porto io e ci mancherebbe altro!

Secondo tema, quindi non è un tema di pubblico ufficiale. Concludo su questa parte introduttiva, Presidente, prima di incominciare a parlare dei fatti. Il Pubblico Ministero, per sostenere questa ipotesi estrema, deve usare un teste – Barbara Valenzano – dicendo che è un pubblico ufficiale, come se gli dovesse dare questa certificazione di autenticità, che però non esiste nei processi penali, non a caso è stata esaminata e controesaminata per dieci o dodici giorni. Se avesse avuto questa certificazione di autenticità, non sarebbe stato neanche possibile farlo. Seconda cosa, vi dovete assolutamente astrarre da tutto quello che c'è stato prima di questo processo, perché la prova è quella che si è formata qua. Voi siete gli unici che conoscono i fatti, non c'è nessuno che conosce i fatti come voi. Voi avete una grande responsabilità in questo processo, la decisione che prenderete vi porta una grande responsabilità, ma voi avete una posizione assolutamente privilegiata, perché non c'è nessuno in Italia che conosce i fatti come li conoscete voi, non li conoscono quelli che scrivono gli articoli, che scrivono i romanzi, gli sceneggiati e tutte queste cose che vengono scritte o fatte sull'Ilva. Siete solo voi che avete sentito i testimoni, che avete letto i documenti, nessuno li ha sentiti, nessuno li ha letti, solo voi li conoscete. Quindi, quello che si pensa fuori da qui, lo sapete benissimo, ma lo dico soprattutto per i Giudici Popolari, non conta niente, perché siete solo voi che sapete le

cose, solo voi potete giudicare, nessuno fuori può giudicare! Ma non può giudicare fuori perché non le sa le cose, non ha visto un singolo documento di questo processo, non ha sentito un singolo testimone, non ha sentito un singolo consulente, non sanno niente dei fatti dal punto di vista reale. E vi dovete disinteressare anche di quello che è accaduto a livello processuale prima di questo dibattimento, perché sappiamo tutti che c'è stato un incidente probatorio. Un incidente probatorio è l'anticipazione di una prova nella fase dalle indagini, lo dico ovviamente per i Giudici Popolari.

Ma per quale ragione, secondo voi, il Presidente di questa Corte d'Assise ha consentito - e ha fatto bene - a che i periti dell'incidente probatorio siano stati esaminati e controesaminati, se non sbaglio, per quindici o venti udienze, se la prova era precostituita? Perché formalmente è precostituita. Cioè, è precostituita nel senso che quella prova si può utilizzare. Cioè, quello che è stato fatto nell'incidente probatorio è utilizzabile. La perizia, nel senso il documento che voi avete letto è utilizzabile in quanto tale, non ha bisogno di essere riconfermata nel dibattimento. In questo caso è precostituita, così come quando sono stati sentiti in incidente probatorio, i loro verbali sono utilizzabili. Ma il Presidente della Corte e la Corte ha acconsentito che venissero esaminati e controesaminati per quindici o venti udienze. Perché? Perché sarà pur vero che formalmente è precostituita, ma sostanzialmente è una prova precostituita? Ma no, sennò l'attività che avremmo svolto nel dibattimento sarebbe stata un'attività quasi indebita, inutile, indebita. Perché abbiamo perso il nostro tempo? Perché, sostanzialmente, quella perizia non è precostituita, si è formata qua nella sua gran parte.

Vi ho portato, per renderlo evidente, in cosa è consistito l'esame dei periti nella fase dell'incidente probatorio e cioè in due udienze, che sono state quella del 17 febbraio del 2012, per quanto riguarda i periti impiantistici-chimici e del 30 marzo del 2012 per quanto riguarda gli epidemiologi. Li ho portati qua da guardare, li possiamo guardare in faccia, li possiamo pesare, se dovessimo fare un ragionamento a peso, questo è il verbale degli epidemiologi, la stenotipia eh, quindi parola per parola. Credo sia spesso due millimetri, tre millimetri; questa è la stenotipia dell'incidente probatorio degli impiantisti chimici, sono una quarantina di pagine. In totale sono una cinquantina di pagine, non tutte occupate dalla Difesa. Quindi, qui abbiamo celebrato venti udienze, sono migliaia di pagine. Allora, è chiaro che nella vostra decisione voi dovrete considerare il contributo dei periti per quello che hanno detto qui e non per quello che hanno scritto nella fase delle indagini preliminari, mi sembra abbastanza chiaro.

Pertanto, devo dire per il tema che mi interessa, nella fase delle indagini preliminari i periti non hanno detto affatto quello che sostiene il Pubblico Ministero, infatti avrete forse notato che nella sua requisitoria il Pubblico Ministero si guarda bene dal citare i periti dal

punto di vista della condizione degli impianti o della realizzazione degli interventi. Sarà strano che sul tema fondamentale che pone all'inizio della sua requisitoria, cioè "non hai realizzato niente", non venga citato nemmeno una volta la figura del perito. Beh, perché non li cita? Perché i periti sono quei signori che dicono che nel momento in cui è stata concessa l'AIA del 2011 l'Ilva aveva sostanzialmente adempiuto, si era allineata con le migliori tecnologie disponibili. E come è possibile che una società, a detta dei periti, si sia allineata alle migliori tecnologie disponibili e dall'altra parte non abbia fatto neanche un investimento ambientale in diciassette anni, partendo da una situazione che il Pubblico Ministero definisce – ha torto tra l'altro – disastrosa. Capite che ci sono delle distonie irrisolvibili, però capite anche perché il Pubblico Ministero non parla dei periti con riferimento alla situazione impiantistica.

Queste sono delle considerazioni sull'incidente probatorio.

Quindi, nella sostanza, noi adesso ci dobbiamo mettere davanti a questa prospettiva, la prospettiva è se il Pubblico Ministero è riuscito o non è riuscito a dimostrare questa sua tesi, cioè che non è stato fatto niente.

Presidente, le posso chiedere cinque minuti solo?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché devo mettere a posto due documenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, cinque minuti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Oppure, se vuole fare la pausa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo una breve pausa.

AVVOCATO S. LOJACONO - Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo venti minuti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie.

Il processo viene sospeso alle ore 14:23 e riprende alle ore 15:03.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Prego, Avvocato, quando vuole.

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie, Presidente. Dunque, per riprendere il filo del discorso, abbiamo detto una tesi del Pubblico Ministero estremizzata nella condotta ed estremizzata nel dolo, una estremizzazione che è coerente con la imputazione, nulla è stato fatto e, dal punto di vista del dolo, si è fatto finta di fare. La consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso ostacolo rispetto a questa tesi estrema, conseguenza, il Pubblico Ministero cerca di screditare sia dal punto di vista del metodo, sia dal punto di vista del merito questo ostacolo e quindi la consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso, lo fa all'udienza dell'08 di febbraio del 2021, dedica sostanzialmente l'intera udienza a questo obiettivo,

si pone l'obiettivo e cerca di perseguirlo nell'intera udienza dell'08 di febbraio in cui non a caso confuta o tenta di confutare la consulenza di Fruttuoso e cita, di converso, il famoso allegato 1 della teste Valenzano, da cui risulterebbe la mancata attuazione di tutti gli investimenti di dieci anni.

La prima considerazione che voglio fare in questo percorso che sarà un percorso di confutazione della confutazione, cioè così come il Pubblico Ministero confuta Fruttuoso io confuterò il Pubblico Ministero, la prima cosa che vi voglio dire è che ritengo che in qualsiasi processo, ma soprattutto in processi che hanno una vocazione tecnica come quello che sicuramente ha questo processo, abbiamo voglia di dire che questo processo lo possiamo far diventare semplice, in realtà questo processo non è affatto semplice tenuto conto della materia di cui ci stiamo occupando, mi rendo che in qualche passaggio può non essere una materia affascinante, però è quella che è, quello che è certo è che non è semplice. Allora se è vero che la materia di cui ci occupiamo non è semplice, il requisito fondamentale che è richiesto per chiunque voglia trattare di questa materia – mi permetto di dire – è il rigore, cioè se non c'è rigore nell'esame di fatti di questo tipo non si può nemmeno immaginare di pervenire a delle conclusioni corrette. È impossibile davanti ad una materia complessa, senza un particolare rigore, arrivare a delle conclusioni corrette. Mi permetto di dire che non ritengo – e cercherò di dimostrarlo – che il Pubblico Ministero abbia osservato nella sua disamina degli investimenti il rigore necessario. Questo rigore, a mio avviso, non c'è stato. Soprattutto tenuto conto poi della pesantezza delle richieste di condanna che sulla base delle sue argomentazioni il Pubblico Ministero ha presentato, nel momento in cui si presentano richieste di questo tipo, non solo per materia, ma anche per quantità della pena, forse si sarebbe dovuto applicare un rigore diverso, di diverso grado.

Veniamo alla confutazione da parte del Pubblico Ministero della consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso e vediamo se è stata rispettata questa regola aurea del rigore. Il Pubblico Ministero – come spesso si fa in questi casi, nei processi diciamo dove ci sono dei consulenti tecnici – utilizza una tecnica di confutazione che è classica, è ordinaria ed anche corretta da un certo punto di vista, dal punto di vista tecnico e cioè fa una contestazione dal punto di vista del metodo ed una contestazione dal punto di vista del merito, prima cerca di dimostrare che dal punto di vista del metodo il consulente ha utilizzato degli strumenti inadeguati per pervenire ad un accertamento affidabile, poi come una sorta di subordinata – anche i Pubblici Ministri fanno le subordinate, non solo i difensori – dice: “Va be', nel caso in cui riteniate che abbia utilizzato un metodo corretto, un metodo che può arrivare ad un risultato affidabile, però poi nel merito io adesso vi dimostro – io Pubblico Ministero – che ci sono una serie di indizi, una serie di

elementi, una serie di dati che non coincidono gli uni con gli altri, soprattutto di tipo temporale, per cui quella consulenza non è affidabile nel merito, non la dovete considerare perché è confusa, perché i tempi dei collaudi non sono coerenti con i tempi degli ordini, cioè ci sono dei collaudi che precederebbero gli ordini e quindi ci sarebbero tutta una serie di elementi esterni – diciamo così – per cui non dovete credere a quello che vi dice il consulente, perché è un lavoro diciamo che non ha una sua affidabilità, non vi dà delle garanzie”.

Vediamo qual è l'argomento o, meglio, gli argomenti – perché sono tre – che il Pubblico Ministero utilizza per mettere in discussione dal punto di vista del metodo il lavoro dell'Ingegnere Fruttuoso. Il primo argomento è il seguente, il Pubblico Ministero dice: “La consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso è una consulenza inutile – la definisce in questi termini, dice “è inutile, non è utile” – e vi dico perché non è utile, non è utile e lo si capisce – dice il Pubblico Ministero – già dal quesito che viene posto al consulente tecnico, perché è stato chiesto all'Ingegnere Fruttuoso di accertare la concreta realizzazione degli investimenti ambientali ed il momento della loro realizzazione” ed argomenta come segue: “È un quesito impossibile, è un quesito a cui il consulente per quello che lui stesso dice non può rispondere”, quindi è chiaro che se ad un consulente si dà un quesito impossibile la consulenza che poi ne è il risultato è una consulenza inutile. E perché è impossibile, secondo il Pubblico Ministero? Perché dice: “Questo consulente è andato nello stabilimento siderurgico soltanto una volta”, nel novembre del 2017, lo sappiamo tutti, ha fatto un solo sopralluogo – seppur di tutto il giorno – per vedere gli impianti, come se – dando per presupposto e poi approfondiremo questo tema – vedere gli impianti sia l'unico metodo e l'unico mezzo di accertamento rispetto al quesito che gli era stato posto, ricordatevi il quesito, se sono stati realizzati e quando sono stati realizzati, secondo il Pubblico Ministero questo quesito non è possibile rispondere se non si va sugli impianti, cosa che cercherò di spiegarvi è assolutamente sbagliato evidentemente. Ma il Pubblico Ministero lo dice, dice: “Bene, non poteva rispondere perché è andato una volta sola. E non solo perché è andato una volta sola, ma anche perché – questo è l'argomento un po' insidioso del Pubblico Ministero – è lo stesso consulente che riferisce alla Corte d'Assise che gli interventi complessivi che il gruppo Riva avrebbe realizzato nello stabilimento Ilva di Taranto, nel periodo che conosciamo, sono la bellezza di 43.812 e tra questi 43.812 interventi complessivi la bellezza di 1.061 interventi sarebbero quelli di natura ambientale” ed allora con queste immagini che sono sempre anche abbastanza simpatiche il Pubblico Ministero dice: “Beh, ma al netto di poteri sovranaturali, l'Ingegnere Fruttuoso in un giorno come ha fatto a vedere, a verificare, a prendere contatto come consulente con la bellezza di 1.061

interventi ambientali? È impossibile!”. È efficace come argomentazione - no? - tutti noi diciamo: “Non è Superman l’Ingegnere Fruttuoso. È bravo, ma è impossibile, non c’è il tempo”. E qui veniamo al tema del rigore. La realtà non si cambia con le parole che si usano per descriverla, non è sufficiente dire che sono 1.061 interventi se poi nella realtà gli interventi sono 70. La Corte d’Assise di Taranto non casca in suggestioni dialettiche di questo tipo, sa benissimo – perché ce l’ha la consulenza di Fruttuoso e lo ha ascoltato sicuramente con attenzione – che l’Ingegnere Fruttuoso non ha affatto parlato di 1.061 interventi, ha parlato di 70-75 interventi che hanno comportato l’emissione di 1.061 ordini, cioè ogni intervento si avvale – diciamo – di una pluralità di ordini, se io acquisto un impianto di depolverazione per cui sono stati emessi 50 ordini non devo andare in un giorno a vedere 50 impianti, devo andare a vedere un impianto, giusto? Non trovate nell’indice della relazione dell’Ingegnere Fruttuoso 1.061 impianti, trovate gli impianti che vi ha raccontato e che vi ha descritto, che sono qualche decina, sono sicuramente tanti, ma non sono 1.061, sono 70 e l’Ingegnere Fruttuoso vi ha detto chiaramente che quel sopralluogo del 2017 era un sopralluogo mirato, cioè non è che è dovuto andare – c’eravamo anche noi difensori – nello stabilimento di Taranto a cercare gli impianti, sapeva perfettamente dove andare e ha utilizzato il tempo che gli è servito, sennò ne avrebbe utilizzato di più, nessuno gli impediva di starci 2, 3, 4 o 5 giorni nello stabilimento di Taranto, ha lavorato anni su questa questione, è andato il tempo che gli è servito a fare un sopralluogo mirato, anche perché alcuni di questi 70 investimenti non comportano – come vi spiegherò in modo molto semplice – nessun tipo di visione, perché quelli che comportano una visione sono un numero ancora più ridotto. In quelli che diciamo trovano una utilità nella visione ci è andato e li ha visti, punto. Non c’è nessuna impossibilità. Siamo andati al mattino, siamo andati via la sera, siamo stati tante ore, c’ero anch’io, abbiamo fatto anche le fotografie ed i video ed abbiamo visto – soprattutto lui ha visto – quello che gli serviva vedere. L’argomentazione del Pubblico Ministero è quella un’apparenza, il Pubblico Ministero ha cercato di farvi credere che ci fossero 1.061 cose da vedere, non è così evidentemente, basta leggere l’indice della relazione dell’Ingegnere Fruttuoso.

Del resto è anche abbastanza singolare che il Pubblico Ministero abbia utilizzato questo argomento, perché l’Ingegnere Fruttuoso che è persona – l’avete conosciuta – piuttosto precisa, nel suo esame, in particolare nell’esame che ha reso il 21 settembre del 2020 – siamo a pagina 47 e seguenti della stenotipia – ha spiegato esattamente come aveva svolto il suo accertamento, ha spiegato esattamente che ha chiesto prima tutti gli ordini degli investimenti fatti e gliene hanno dato 43.000, da questi 43.000 ordini ha estratto secondo un suo criterio di tipo tecnico i 1.000, 1.061 poi alla fine di valenza ambientale,

ha spiegato che questi 1.061 li aveva poi suddivisi per progetti, cioè la depolverazione primaria, la depolverazione secondaria, la movimentazione dei materiali e quindi ovviamente ha fatto tutta una attività di raggruppamento di questi 1.061 ordini che poi hanno fatto incasellare 50 di questi ordini, 100 di questi ordini, 80 di questi ordini per ogni singolo progetto ed alla fine sono venuti fuori quella qualche decina di progetti che riguardano quella qualche decina di impianti che poi l'Ingegnere Fruttuoso è andato a vedere nel novembre del 2017 nello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto. Lo ha spiegato molto bene, però questo sì inutilmente – diciamo – quantomeno per il Pubblico Ministero che poi invece vi ha detto: “Come ha fatto a fare la consulenza? Come ha fatto a vedere 1.061 impianti in un giorno solo?”. Quindi diciamo che in questa prima critica metodologica alla consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso direi che la confutazione dell'argomento del Pubblico Ministero è stata una confutazione anche abbastanza semplice, penso che possiamo essere tutti d'accordo che era assolutamente possibile vederli gli impianti.

Volevo fare però a questo punto una considerazione sul tema generale e cioè sul fatto – come dicevo prima – che un accertamento tecnico di questo tipo sia possibile soltanto se si vedono gli impianti, come se tutto il resto del lavoro, cioè il lavoro – diciamo così – sui documenti fosse un lavoro assolutamente inutile, ma mi stupisce molto devo dire questa prospettiva del Pubblico Ministero perché in tutti i processi ogni tipo di accertamento è un accertamento ricostruttivo, i Giudici lo sanno benissimo. Pensi un po', Pubblico Ministero, che nessuno di questi Giudici è andato nello stabilimento Ilva di Taranto e come fanno a decidere se dare 28 anni o meno ad una persona, non avendolo mai visto? Qualcuno se lo è chiesto, qualcuno di voi che sta davanti a me? Ci siete mai stati dentro? L'avete mai vista la cokeria? Eppure vi chiedono di dare 28 anni ad una persona di carcere. Come fate a darli? Fate una ricostruzione - no? - fate una ricostruzione e sulla base di una serie di elementi cercate di capire com'era fatto un posto, come non era fatto e per quanto riguarda – diciamo – il se c'è o non c'è e quando è stato acquistato, se avete una decina di documenti che dicono che c'è e che è stato acquistato e quando lo ritenete sufficiente, no? Ma non sentite il bisogno di andare a vederlo, giusto?

Le ricostruzioni a posteriori si avvalgono sempre di un compendio documentale. I documenti nei processi – e per questo mi stupisce molto la prospettiva del Pubblico Ministero – sono la prova regina, in un processo quando un Avvocato è in grado di dimostrare un fatto attraverso un documento, è molto ottimista sull'esito della sua causa, molto di più che se porta un testimone. Se io devo dimostrare un fatto è banale, se ho un documento che lo dimostra, beh, sono molto più sicuro di quello che vado a dimostrare. Il documento è

normalmente considerato una prova molto più affidabile di un testimone. E qui non stiamo parlando di fatti umani, stiamo parlando di fatti tecnici, il fatto che va dimostrato è: hai comprato quel filtro? Quando lo hai comprato quel filtro? Allora, voi pensate che sia più idoneo, più adeguato, più affidabile un testimone che non si ricorderà mai della data – per esempio – precisa dell’acquisto di quel filtro o se c’è un documento che mi dice quando è stata fatta la richiesta d’acquisto, quando è stata fatta la specifica tecnica, quando è stata fatta l’offerta da parte del fornitore, quando è stato emesso l’ordine, quando è stata messa in servizio la macchina, quando è stata collaudata la macchina, quando è stata pagata la macchina, quando è stato pagato il saldo. Ma se io ho otto documenti di questo tipo, ho dimostrato questo fatto in modo adeguato o è meglio se non ho nessuno di questi documenti, porto il signor Rossi e gli chiedo: “Si ricorda quando è stata acquistata la macchina?”. Al contrario, se fosse stato il Pubblico Ministero, se fosse servito al Pubblico Ministero dimostrare quando era stata acquistata e se era stata acquistata, io me la vedevo peggio se c’era un testimone che lo diceva o se il Pubblico Ministero metteva sul tavolo della Corte d’Assise questi dieci documenti, penso questa seconda cosa, no? Il Pubblico Ministero avrebbe detto: “Ma ho dieci documenti che dimostrano che è stata acquistata e quando è stata acquistata e quindi condannate l’imputato, non ho neanche bisogno del testimone, ho dieci documenti”. Il difensore gli avrebbe potuto dire: «No, no, Pubblico Ministero, ma io adesso chiamo un testimone che dice che quei dieci documenti lì non sono assolutamente affidabili, eh! Io chiamo il signor Rossi che dice: “Se anche lei ha la messa in servizio, ha la fattura, ha tutto, ha l’ordine...” lei ha tutti i documenti che vuole, ma io adesso chiamo il signor Rossi che dice che non è vero, l’hanno comprata due anni dopo», non credo – no? – il documento è la prova regina. Ed il Pubblico Ministero anche qui, siccome non è uno sprovveduto, lo sa benissimo ed allora non sarà un caso che è la prima volta in... ormai io non sono diciamo vecchio, ma non sono più neanche così giovane, ho più di venticinque anni di professione, è la prima volta che vedo che in un processo si mette così in discussione la verità dei documenti prodotti dalla Difesa, a me non è mai capitato di presentarmi in un processo, produrre una fattura o un documento di trasporto, addirittura tutti i processi per frode fiscale si fanno sulle fotocopie. Chi ha mai visto in un processo di frode fiscale una fattura in originale o un documento di trasporto in originale? Le persone, fino alla prova del contrario, producono le copie e poi se qualcuno ha qualcosa da dire sulla originalità di un documento lo verifica, il Pubblico Ministero tra l’altro ha degli straordinari strumenti di verifica. Sono state fatte nove – nove, se non sbaglio – attività integrative di indagine in questo lungo processo, cioè un’attività che normalmente è considerata eccezionale, in questo processo è stata fatta

sette, otto, nove volte – adesso non ricordo esattamente il numero – dalla Guardia di Finanza. Va be', la Guardia di Finanza come andava quasi quotidianamente in Ilva a fare le sue attività integrative di indagini, non poteva fare un'attività integrativa di indagine per verificare se le copie delle fatture e degli ordini prodotte dalla Difesa erano degli ordini o delle fatture false? Allora è chiaro che il Pubblico Ministero è assolutamente consapevole che la prova documentale è una prova privilegiata e fin da subito – non è un caso – ha fortemente, fortemente, in modo per me assolutamente inedito e sorprendente, tentato di indurre in voi l'idea che quella documentazione fosse – chiamiamola così – una documentazione inaffidabile.

Poi ci siamo divertiti per quattro anni tutti insieme – per questa ragione – a mostrare a decine o centinaia di persone questi documenti perché ne parlassero, per poi chiedere la loro acquisizione al fascicolo del dibattimento. Non si dica poi che sono le Difese che hanno fatto durare il processo, perché il processo è durato per questo, non per le Difese.

Bene, quindi dal punto di vista metodologico l'Ingegnere Fruttuoso ha fatto quello che fa qualsiasi consulente a cui viene formulato il quesito che è stato formulato all'Ingegnere Fruttuoso, ha nel modo più rigoroso possibile raccolto il maggior numero di documenti che dessero la prova di quello che gli veniva chiesto di accertare e, cioè, se gli impianti erano stati acquistati e quando erano stati acquistati, che caratteristiche tecniche avevano, per poi poter esprimere anche un giudizio sulle loro prestazioni. Le prestazioni di un impianto non è che si vedono con gli occhi, signor Pubblico Ministero, se io compro un impianto di aspirazione abbattimento fumi da 30 milioni di euro non è che è guardandolo che capisco se ha determinate prestazioni ambientali, guardandolo vedo se c'è, tra l'altro è grande come un condominio il più delle volte, quindi è anche un po' difficile non vederlo, ma le sue prestazioni derivano dai documenti che accompagnano quell'impianto. Se io compro una macchina, non è che vedo quanto emette dal tubo di scappamento con i miei occhi, lo so dal libretto della macchina. Quindi, l'Ingegnere Fruttuoso ha raccolto sia la documentazione contabile, sia la documentazione tecnica che gli consentiva nel miglior modo possibile, in alcuni casi ci è riuscito splendidamente, in alcuni casi la documentazione era un po' più scarsa, ma era comunque sufficiente, tutta la documentazione che gli dava la possibilità rigorosamente di dire quando era stato acquistato, cosa era stato acquistato, quando era stato acquistato e che tipo di prestazioni ambientali aveva. Poi, siccome è una persona scrupolosa, è anche andato a fare un sopralluogo nello stabilimento e a vederli, ma non è che è andato a vederli perché pensava che non ci fossero eh, non è che avesse il dubbio che l'impianto di depolverazione secondaria dell'Acciaieria 2 che è stato comprato dai documenti in un certo momento per 40 milioni di euro lui si presentava lì e non c'era, è

andato a vederlo, ha fatto una cosa in più, non la più importante del suo accertamento, sicuramente non la più importante. È uno scrupolo, è andato a vederlo. Poi per certi impianti invece è stato più importante, per esempio i piani di carica delle batterie 3 e 6 sono state una visita molto interessante, perché nel 2017 abbiamo potuto documentare che erano in una condizione tale per cui c'è da ritenere che anche nel 2012 non fossero così male, come peraltro i dati non nostri, ma inviati al Ministero – non da noi – attestano. Ed altro, ed altro, perché poi durante il sopralluogo abbiamo visto moltissime cose di cui vi parlerò.

Comunque il fatto è questo, la visita è diciamo un accessorio, è un accessorio. Questa enfasi rispetto alla visita è una enfasi assolutamente immotivata, soprattutto se – come poi avrete credo già potuto verificare – i documenti sono perfettamente coerenti gli uni con gli altri e qui veniamo poi a quel tentativo che ha fatto il Pubblico Ministero rispetto al merito della consulenza, voglio dire l'accertamento documentale dal punto di vista metodologico ha un grande rilievo, anzi costituisce una prova praticamente insuperabile al netto della dimostrazione della falsità dei documenti che però ovviamente il Pubblico Ministero non vi ha potuto dare, quindi possiamo dire – visto che siamo in discussione, di indagini integrative penso che non se ne faranno – che si è arreso il Pubblico Ministero rispetto alla ipotetica falsità di quei documenti, quei documenti li dobbiamo dare per veri perché sennò qualcuno avrebbe dovuto dimostrare il contrario. Se sono veri, l'accertamento funziona se l'accertamento è coerente, cioè se quei cinque documenti che riguardano un determinato investimento sono coerenti gli uni con gli altri, nei contenuti, nelle date, eccetera, eccetera. Bene, questo è il primo punto di critica metodologica del Pubblico Ministero, o – meglio – il secondo, il primo era quello che riguardava i 1.061 ordini, il secondo è quello che è stato fatto.

Un'altra critica che il Pubblico Ministero muove dal punto di vista metodologico all'Ingegnere Fruttuoso... la seconda critica è la seguente, dice il Pubblico Ministero: "La consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso sarebbe una consulenza monca – vi ricorderete questa tesi – è una consulenza monca perché lo stesso Ingegnere Fruttuoso avrebbe affermato che prima dell'anno 2001 non vi erano dei documenti di riferimento idonei a confrontare la consistenza degli interventi". In ragione di questo, il Pubblico Ministero – appunto – definisce la consulenza monca in quanto, a suo avviso, in mancanza di questi documenti di riferimento il consulente non potrebbe esprimere – dice lui – alcuna valutazione sulla consistenza tecnica degli investimenti compiuti prima di tale data. Cioè cosa dice il Pubblico Ministero? Prende una frase che si trova nella relazione di consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso, in cui effettivamente si dice che prima del 2001 non vi sono dei documenti di riferimento, documenti tecnici di riferimento idonei a confrontare la

consistenza degli investimenti di cui ci stiamo occupando e la trasforma in una impossibilità da parte del consulente di dare una valutazione di tutti quegli investimenti che riguardano il periodo precedente, cioè dal 1995 al 2001, cioè siccome non c'è – dice il Pubblico Ministero, lo dice lo stesso Fruttuoso – una linea guida, un documento tecnico accreditato, allegato ad una qualche normativa, che mi dice, che mi dà uno standard, che mi dà un dover essere rispetto alle tecnologie applicabili rispetto a determinati impianti, presidi, interventi, beh, allora siccome non c'è questo riferimento, non c'è questo documento di riferimento, allora – dice il Pubblico Ministero – tutto quello che viene prima del 2001, su quello il consulente non può dire niente, il consulente non si può neanche esprimere, così – via – una bella sforbiciata, togliamo sei anni di investimenti che insomma approssimativamente sono qualche centinaio di milione di euro e qualche centinaio di milione di euro di investimenti li cancelliamo perché non c'è questo documento che mi dà lo standard. Ma, Pubblico Ministero, lei pensa veramente che in un qualsiasi processo che si è celebrato nella Repubblica Italiana, per fatti che precedono il 2001, nessun consulente – veramente ci crede? – ha potuto esprimere una opinione sulle caratteristiche di un impianto perché non c'era un documento tecnico allegato ad una qualche normativa? Cioè se qualcuno ha fatto un processo non 1999 – e lo avranno fatto ovviamente, ne avranno fatti centinaia – in cui si doveva dare un giudizio su una macchina o su un impianto al consulente tecnico, chiamato ad esprimersi sulle caratteristiche di quell'impianto, sulla sua capacità di avere determinate prestazioni – in questo caso prestazioni ambientali – qualcuno ha detto: “No, ma guardi, lei stia zitto. Stia zitto, consulente, perché assolutamente non si può esprimere, perché non c'è il documento tecnico allegato alla normativa, non dica niente di quello che pensa sulle prestazioni ambientali della macchina del 1999. Deve tacere”? Non credo che sia così. Il consulente tecnico, in mancanza di una determinata tipologia di documentazione di riferimento, si rivolge alla sua competenza, alle sue conoscenze, a quello che è il suo bagaglio professionale e quindi quel consulente del 1999 si esprime nei confronti delle prestazioni di quella macchina sulla base di una serie di elementi che conosce per la sua competenza. Il Pubblico Ministero fa una battuta e dice: “Mah, allora chissà, si vede che per gli investimenti prima del 2001 l'Ingegnere Fruttuoso, siccome qui stiamo parlando di un impianto, di una acciaieria a ciclo integrale e ce ne sono poche, sarà andato in giro per il mondo a vedere gli impianti siderurgici a ciclo integrale e sulla base di questo ha espresso le sue opinioni sulla consistenza tecnica degli investimenti precedenti al 2001”, è una battuta simpatica che non tiene conto del fatto che credo che l'Ingegnere Fruttuoso – e lo abbiamo scelto per questo – è la persona, l'unica – e lo ha detto – che ha seguito gli altri due stabilimenti siderurgici a ciclo

integrale della nostra nazione accompagnandoli fino all'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale, quindi è forse il massimo esperto di questa materia e di questa tipologia di impianti, oltre ad essere – tanto per dirlo – un ingegnere nucleare dell'università di Pisa, con un curriculum diciamo discreto, direi così. Quindi, è assolutamente in grado – se non vogliamo pensare di essere noi degli scienziati – di esprimere il suo parere su un impianto precedente al 2001 e lo esprime motivatamente.

Ve ne cito uno di impianto precedente al 2001, l'installazione dei filtri MEEP, ne avete sentito parlare tantissime volte, è una delle cose più importanti di cui abbiamo parlato in questo processo, adesso non ricordo dal punto di vista economico esattamente, ma parliamo di una cosa che costa quasi 50 miliardi di lire perché è stato ordinato prima dell'euro. Beh, vogliamo veramente credere che se funzionasse, se fosse condivisibile l'argomentazione del Pubblico Ministero, siccome i filtri MEEP sono stati ordinati nel 1997, sono stati messi in marcia nel 1999 e quindi prima del 2001, che il consulente non si possa esprimere sulla consistenza dal punto di vista tecnico e dal punto di vista delle prestazioni dei filtri MEEP? Ma sulla consistenza dei filtri MEEP si sono espressi ben altri che non l'Ingegnere Fruttuoso, si è espressa l'ARPA, era addirittura l'oggetto di un accordo, di un atto di intesa. L'installazione dei filtri MEEP era uno dei principali oggetti di un atto di intesa tra l'Ilva e la Regione Puglia. Di che cosa stiamo parlando? L'unico che non ne può parlare è il consulente Fruttuoso, perché non c'era il documento tecnico di riferimento? Certo che non c'era, e quindi? Bene. Peraltro, quindi diciamo che quei 3-400 milioni di investimenti li teniamo per ora nel cassetto, li teniamo belli lì tranquilli nella consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso. Anche perché l'Ingegnere Fruttuoso specifica, molto precisamente, che il confronto che non si poteva fare – e qui veniamo ad un argomento un po' sottile del Pubblico Ministero, vi chiedo un po' di attenzione su questo, una particolare attenzione – l'Ingegnere Fruttuoso dice: "Io non ho, diciamo, una documentazione tecnica di confronto prima del 2001, rispetto agli interventi oggetto della mia consulenza – di quel periodo, diciamo del periodo pre-2001 – non rispetto ad un qualsiasi intervento, rispetto a quelli di cui mi sono occupato io" e rifacciamo l'esempio dei MEEP, lui scrive proprio: "Consistenza degli interventi oggetto della presente ricognizione", cioè rispetto alla presente ricognizione, "Rispetto alla mia ricognizione, rispetto agli investimenti che ho dovuto considerare io, questo documento prima del 2001 non c'è". Il Pubblico Ministero che è molto attento, devo dire che sicuramente non gli manca la preparazione anche dal punto di vista dell'approfondimento di questa materia, dice: "Strano che l'Ingegnere Fruttuoso dica che non ci sono dei documenti tecnici di riferimento, perché in realtà io un documento di riferimento lo conosco – dice il Pubblico Ministero – è il decreto ministeriale del 1990",

ricorderete questo argomento, dice: “Strano, Fruttuoso parla del BREF 2001, delle MTD 2005, del BREF 2013, cioè nell’esordio, nell’introduzione della sua consulenza vi dà questi tre documenti tecnici di riferimento, 2001, 2005 e 2013 e – dice, un po’ provocatoriamente – si dimentica l’Ingegnere Fruttuoso di citare proprio l’unico documento che avrebbe dovuto citare, il D.M. del 1990, un riferimento tecnico che gli sarebbe stato utile per fare quella valutazione della consistenza tecnica degli interventi precedenti al 2001. Come mai?” si domanda il Pubblico Ministero e gli rispondo io come mai, perché era totalmente inutile rispetto agli interventi che era chiamato a valutare l’Ingegnere Fruttuoso. Mi dice il Pubblico Ministero, così mi aiuta, dove c’è scritto qualcosa sui MEEP, sulla tecnica di aspirazione, abbattimento delle polveri emesse dagli impianti di sinterizzazione nel D.M. del 1990? Mi dice il Pubblico Ministero dove c’è scritto qualcosa nel D.M. del 1990 rispetto all’impianto di desolforazione del gas coke, che è un altro intervento considerato da Fruttuoso precedente al 2001? Mi dice il Pubblico Ministero cosa c’è scritto nel D.M. del 1990 rispetto alle depolverazioni delle acciaierie?

Allora, qui bisogna intendersi, in questa materia il famoso rigore pretende che i documenti vengano letti, non è sufficiente che si dica “C’era il D.M. 1990”, perché poteva essere un utile strumento per valutare la consistenza di un certo intervento precedente al 2001, bisogna che nel D.M. 1990 ci sia scritto qualcosa che riguarda quell’intervento perché se non c’è scritto niente sui MEEP, se non c’è scritto niente sulla desolforazione del gas di cokeria. Cosa me ne faccio? E Fruttuoso semplicemente dice: “Per gli interventi che ho visto io, che dovevo vedere io, prima del 2001 non c’era niente di utile”, ha detto semplicemente la verità tecnica, difficilmente dice delle cose a caso l’Ingegnere Fruttuoso.

Vorrei a questo punto farvi vedere questo fantomatico, così come vi ho fatto vedere l’incidente probatorio, vi faccio vedere anche il D.M. 1990, è questa specie di... no, ve lo faccio vedere per quello che ho in mano. Le MTD del 2005 sono qualche centinaio di pagine, le avrete viste, nel corso di questo processo sono state più volte citate, se uno non le guarda sul computer, ma le stampa, sono un faldone di carta, perché le MTD del 2005 sono sostanzialmente delle norme tecniche allegate e che poi fanno parte integrante di una legge, quindi a loro volta sono prescrittive sostanzialmente, altri ve lo hanno spiegato bene, sono sostanzialmente una legge, ma sono dal punto di vista tecnico una puntuale spiegazione delle tecniche migliori che nel momento in cui sono entrate in vigore disciplinano determinate tipologie di produzioni, sono molto dettagliate, entrano nello specifico, fanno vedere addirittura con fotografie e disegni i vari impianti, le varie macchine e le varie parti degli impianti che rappresentano le migliori tecnologie del

momento. E' veramente una documentazione molto articolata e molto completa, il D.M. 1990 è quello che ho in mano io, questi quattro fogli, è composto sostanzialmente di limiti – come lo avete letto sicuramente – la stragrande maggioranza di quella parte di quel provvedimento sono limiti di emissione e poi rispetto ad alcune tipologie di produzione contiene delle indicazioni, delle indicazioni che però sono stringatissime. Volete sapere che cosa scrive – se non lo avete già visto – il D.M. 1990 con riferimento agli impianti per l'agglomerazione del minerale di ferro, quindi – per dircelo – l'AGL dell'Ilva? Dice: "Polveri, gli effluenti gassosi devono essere convogliati ad un impianto di abbattimento", punto, non dice niente, non dice nient'altro, è una riga e quindi è il documento tecnico di riferimento utile per valutare la consistenza relativa all'acquisto di un impianto da 50 miliardi? È questo il documento di riferimento che avrebbe omesso di considerare l'Ingegnere Fruttuoso? Volete sapere che cosa dice il D.M. 1990 rispetto agli impianti per la produzione della ghisa? "Fino al rifacimento del rivestimento in refrattario dell'altoforno il valore di emissione è 150 milligrammi al metro cubo", punto, questo dice il D.M. 1990, dice qualcosa su cosa bisogna fare, come bisogna farlo, quali sono gli impianti tecnologicamente più avanzati, quali sono le tecniche migliori presenti sul mercato in quel momento o applicate dai migliori produttori nel settore siderurgico? No, è la riga che vi ho letto, l'altoforno è questa riga. Vogliamo vedere cosa dice sull'acciaieria? "L'effluente gassoso deve essere per quanto possibile convogliato ad un impianto di abbattimento", punto, è utile, è veramente utile.

Quindi, vedete che se un'argomentazione finisce nel momento in cui viene fatta non ha un destino – diciamo – roseo, nel senso che il Pubblico Ministero dice: "Il consulente della Difesa non ha considerato questo documento", beh, grazie, ma questo documento poi quando lo si conosce è quello che voi avete visto. Quindi sono delle argomentazioni apparenti, sono delle confutazioni di un lavoro complicatissimo fatto da un consulente, che sono delle confutazioni assolutamente sommarie – diciamo così – sono quasi delle provocazioni. E qui finisce, sostanzialmente, la critica metodologica del Pubblico Ministero alla consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso.

Ora, vorrei cominciare ad affrontare invece le critiche di merito del Pubblico Ministero alla consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso, partendo da un investimento che non è tra i primi di quelli considerati dall'Ingegnere nella sua relazione e poi anche nella sua esposizione dibattimentale, ma che è un investimento che in sé mi dà l'occasione – diciamo così – difensiva di farvi immediatamente comprendere quanto la tesi del Pubblico Ministero che ho cercato di esporvi nella mia introduzione sia una tesi veramente insostenibile, ma non perché insostenibile in astratto, perché – per carità – può anche essere che uno per diciassette anni non faccia nessun intervento ambientale o faccia finta di farli, gli

uomini sono strani e quindi siamo abituati a vedere che possono avere qualsiasi tipo di comportamento, quindi in astratto questa è una cosa possibile, ma in concreto – in concreto – è una tesi veramente che non trova nessun riscontro nella realtà e questo tipo di investimento che vi propongo ha in sé tutto quello che mi serve dal punto di vista difensivo, perché dà degli utili spunti anche per vedere qual è la qualità della prova contraria che è il teste Valenzano. Cioè dentro questo investimento voi avete una sorta di paradigma di tutto quello che riusciamo a provare noi o che riesco a provare io come difensore e tutto quello che invece non riesce a provare il Pubblico Ministero. Questo investimento – chiamiamolo esemplare, mi piace chiamarlo un investimento esemplare da questo punto di vista – è l'investimento che riguarda il nuovo impianto di depolverazione dell'Acciaieria 2, è quello che nella relazione dell'Ingegnere Fruttuoso è trattato nel capitolo 4.2.2.12, sono le depolverazioni, sono una serie di interventi, questo è il 2.12, diciamo così. Cerco di usare anche le immagini, così sono più chiaro. Allora, voi vedete che in quell'immagine c'è una cartella con un punto rosso che si chiama – non a caso – Valenzano, questo è un intervento su cui la Valenzano, la testimone Barbara Valenzano ha espresso il suo giudizio di evidenza di mancata attuazione, quindi ha detto prima alla Guardia di Finanza e cioè poi, quindi, indirettamente o direttamente alla Procura della Repubblica di Milano e poi ha riferito a voi che vi sarebbe una evidenza di mancata attuazione di questo intervento. Se noi apriamo questa cartella che ha questo nome, noi riusciamo anche a vedere... ecco qua, questo è lo stralcio del famoso allegato 1. Allora, è un intervento del 2009 – anno 2009 – e nella colonna di destra che poi sopra riporta il famoso titolo “Evidenze di mancata attuazione”, quindi sulla colonna di destra è come se ci fosse scritto “Evidenze di mancata attuazione”, il testimone Valenzano scriveva nel 2016 e poi ha ripetuto in questo dibattito – ed il Pubblico Ministero lo ha anche ricordato all'udienza del febbraio del 2021 – che allo stato attuale questo investimento non risulta realizzato, “allo stato attuale” vuol dire nel 2016, quando è stato fatto questo documento e dà anche una stringata ragione per cui ha ritenuto che questo investimento non sia stato realizzato, scrive: “In data 13 agosto del 2012 l'Ilva propone la realizzazione di tali interventi ai custodi”, quindi sostanzialmente porta un argomento di tipo logico anche, dice: “Ma come? Se il 13 agosto del 2012 l'Ilva propone questo investimento, cioè l'adeguamento del sistema di depolverazione secondaria dell'Acciaieria 2 ai custodi, cioè a me, come fanno a dire nel bilancio del 2009 che lo hanno realizzato? Se lo chiedono a me, è chiaro che nel 2009 non c'era”, quindi evince da questa richiesta dell'Ilva di agosto 2012 che nel 2009 l'impianto di depolverazione all'Acciaieria 2 non ci fosse e, quindi, si sente di scrivere che vi è una evidenza di mancata attuazione, “Allo stato attuale non è realizzato”, che poi in termini

giuridici per la Procura della Repubblica di Milano voleva dire c'è un falso in bilancio grosso come una casa e non è un falso in bilancio di poco conto, perché staremmo parlando di un falso in bilancio da 26 punto 8 milioni di euro, cioè al secolo 52 miliardi di lire, giusto? Chi ha scritto questo – siamo tutti d'accordo – è un pubblico ufficiale, giusto?

Senonché, la stessa Barbara Valenzano allega o comunque ben conosce – perché la cita – questa famosa richiesta che avrebbe ricevuto dall'Ilva il 13 agosto del 2012, che gli ha fatto evincere che l'impianto da 26 milioni di euro non esisteva. Peccato – che adesso ve lo sto proiettando su quel video – che quel documento redatto dall'Ilva e consegnato all'Ingegnere Valenzano dicesse esattamente il contrario, il contrario, perché – vi ho segnato con la freccia rossa e con una sottolineatura parimenti rossa – che l'intervento adeguamento del sistema di depolverazione secondaria dell'Acciaieria 2 che è esattamente quello che c'è scritto nel bilancio ed è esattamente quello che ha considerato nella colonna di destra l'Ingegnere Valenzano era stato realizzato, non era stato non realizzato, era stato realizzato, quindi è – diciamo – assolutamente impossibile che da questo documento l'Ingegnere Valenzano potesse evincere la sua mancata realizzazione. E' chiaro il percorso? Questo che vi sto mostrando è esattamente il documento – 13 agosto – in base al quale la Valenzano dice: “Non è realizzato”, leggendo questo documento, ma nel documento c'è scritto che è stato realizzato.

Poi c'è anche un aspetto abbastanza comico, perché se torniamo – se non fosse tragico diciamo – nell'allegato 1 vediamo che dopo aver detto che il 13 agosto Ilva propone la realizzazione di tali interventi ai custodi – e sappiamo che in realtà non propone un bel niente perché erano stati realizzati – dice: “Post scriptum: nel piano di interventi presentato da Ferrante alla Procura di Taranto il 17 settembre non sono previsti” oibò, e beh, ci credo che non sono previsti, erano stati realizzati quattro anni prima. Si meraviglia che nel 17 settembre 2012 Ferrante non lo avesse previsto come intervento da eseguire, e beh, c'è poco da meravigliarsi diciamo. Ed anche qui il tema è il tema del rigore e qua non è che ci volesse poi un grande rigore, eh, perché bastava leggere due righe per com'erano scritte, se uno leggeva le due righe che vi sto facendo vedere vedeva che l'impianto era stato dichiarato come realizzato il 13 agosto del 2012.

Quindi, allora, la prima domanda che io formulo e mi permetto ovviamente dialetticamente di formulare alla Corte d'Assise di Taranto, se dovete giudicare l'affidabilità di questo testimone d'Accusa, alla luce di questo che vi ho appena detto, di quello che vi ho fatto vedere, qual è il vostro giudizio? Siete voi i Giudici. Voi non giudicate solo i fatti, giudicate le prove che portano a ritenere che sono accaduti dei fatti. I fatti non esistono se non esistono le prove, le prove devono essere affidabili. Se un fatto è accaduto o

meno dipende dalla circostanza se è credibile chi lo racconta. Quindi, la prova d'accusa è il teste Valenzano che dice: "Nessun intervento fatto in dieci anni", il teste d'Accusa ha questo tipo di attenzione rispetto ai fatti, questo è quello che voi dovrete giudicare, questo è il tema.

Questo investimento perché è esemplare? È esemplare perché poi invece nella pars construens – diciamo – adesso vi ho fatto la pars destruens, cioè ho cercato di distruggere la prova del Pubblico Ministero e mi pare che non ci sia voluto nemmeno molto, ecco, bastava leggere due documenti, nella pars construens e cioè la prova positiva che questo investimento invece è stato realizzato, anche qui è esemplare questo investimento perché il compendio documentale ad esso relativo è un compendio molto completo e – a mio avviso – molto convincente perché sostanzialmente inattaccabile, poi vedremo come ha cercato di attaccarlo il Pubblico Ministero e vedremo se anche qui è stato applicato un minimo di rigore in questa operazione. Allora, questo è un intervento che attiene alla depolverazione dell'Acciaieria 2 e riguarda la realizzazione di un nuovo impianto di aspirazione ed abbattimento dei fumi secondari, dai convertitori – voi sapete che sono tre – COV 1, 2 e 3 e dagli impianti di trattamento acciaio in siviera a valle di ogni convertitore, è l'Acciaieria 2, quindi noi abbiamo i tre convertitori ed abbiamo questo nuovo impianto di aspirazione dei fumi. Cominciamo a dire subito che già il fatto che sia un impianto di aspirazione di fumi fa comprendere che stiamo parlando di un impianto che ha una sua naturale ontologica – vorrei dire – valenza ambientale, non stiamo parlando di un impianto produttivo, non credo che qualcuno a parte il Pubblico Ministero, perché ricorderete che il Pubblico Ministero ha detto che tutti gli investimenti sono semplicemente destinati all'efficientamento produttivo dello stabilimento e nessuno, invece, al miglioramento delle prestazioni ambientali, questa è la tesi, non dimentichiamoci mai la tesi di partenza, la tesi di partenza è "non è stato fatto niente". Bene, penso che siamo tutti d'accordo che comprare un sistema di aspirazione ed abbattimento fumi dai convertitori per 27 milioni di euro abbia una valenza ambientale ed una consistenza economica.

Sostanzialmente, questi fumi che devono essere aspirati ed abbattuti sono quelli che si possono produrre durante la fase di carica, di soffiaggio e di spillaggio dei convertitori e poi nelle successive fasi di trattamento acciaio in siviera. Ci sono e vengono descritte dall'Ingegnere Fruttuoso – ve le risparmio – tutta una serie di presidi, cappe nuove ed elementi che hanno determinate caratteristiche e poi questo impianto prevede che sia installato un enorme filtro – che adesso vi sto facendo vedere su questa immagine – a maniche ovviamente, il quale ha lo scopo di ridurre chiaramente le emissioni in atmosfera di quanto aspirato dal sistema. In corrispondenza di ogni convertitore è

posizionata sul tetto dell'edificio una cappa di aspirazione fumi che ha un duplice scopo, quello di ridurre la polverosità nell'area di lavoro e nel contempo mantenere la temperatura in ingresso al filtro al di sotto del valore di progetto.

Bene, faccio vedere quest'altra immagine che vi è stata spiegata credo molto bene dall'Ingegnere Fruttuoso, quello che sto mostrando è il convertitore, quello che ho sottolineato in giallo, evidenziato in giallo è la cappa di aspirazione, vedete che quando il convertitore è inclinato, quindi non è in una posizione verticale in cui poi forma un sistema completamente chiuso, con quella skirt che poi porta in tutto il sistema anche gli effluenti, c'è un momento in cui è aperto, c'è una zona di apertura perché è inclinato, in questa zona interviene questa cappa e poi tutto un sistema di tubi enormi che poi portano al sistema di abbattimento. Rispetto a questo importantissimo investimento ambientale – e non vedo chi possa negarlo – ci sono tutta una serie di documenti, vi risparmio diciamo la specifica tecnica, andiamo sulla questione della effettiva realizzazione perché magari qualcuno potrebbe ancora pensare che non è stato realizzato, del resto il teste Valenzano lo pensava, abbiamo la messa in servizio di questo impianto che è una messa in servizio... vedete, verbale della messa in servizio, il fornitore è Alstom Power che coincide esattamente con il fornitore che è previsto nell'ordine, l'ordine è il 56649 del 2007, quindi è stato ordinato questo impianto nel 2007 ad Alstom Power, questo è il verbale di messa in servizio in cui si dice che l'impianto di aspirazione fumi del COV 1, 2, 3 di Acciaieria 2 è stato messo in servizio il 15 settembre del 2009. Poi, non contenti, possiamo andare anche a verificare se per avventura questo... abbiamo anche la prova documentale del collaudo ed allora vediamo che questo impianto è stato collaudato, nuovo impianto di depolverazione fumi secondari COV 1, 2 e 3 di Acciaieria 2, raggiunto – attenzione – il 100% dei parametri garantiti – perché i documenti parlano molto più e molto meglio delle persone – il 10 dicembre del 2010. Quindi noi da questi due documenti che cosa evinciamo? Evinciamo primo che è stato messo in servizio e quando; secondo, che è stato collaudato e quando; terzo, che è stato collaudato una volta che erano stati verificati, era stato verificato che aveva raggiunto il 100% dei parametri garantiti. E' un impianto ambientale, quindi sono i parametri ambientali, perché se noi poi andiamo a vedere l'ordine relativo a questo investimento, l'ordine è questo qua, se vogliamo essere sicuri andiamo a vedere che l'ordine è esattamente il numero che era riportato nel verbale della messa in servizio e nel verbale di collaudo, la data è il 16 novembre 2007 che è citata anche quella, il fornitore è la Alstom, “Alla cortese attenzione – lo dico – del signor Baldi – poi vedremo perché lo dico – il valore del solo impianto, questo qua è 20 milioni 989 mila euro” che poi insieme agli altri ordini accessori a questo ordine principale, questo è il

tema dei 1.061, cioè per costruire una enormità del genere parliamo di una cosa da 40 miliardi di lire servono poi tutta una serie di altri accessori che poi faranno quella cifra complessiva di 26-27 milioni di euro, quindi soltanto questa parte fondamentale di aspirazione sono 20 milioni 989 mila euro, qui c'è l'oggetto che è esattamente quello di cui stiamo parlando e poi, immediatamente dopo l'oggetto dell'ordine, troviamo che è un impianto che deve dare delle garanzie, non delle garanzie di durata o di produzione, Pubblico Ministero, ma delle garanzie ambientali, cioè la polverosità residua al camino deve essere fino a 5 milligrammi per normal metro cubo. Questo per quanto riguarda l'esterno, poi ci sono delle prestazioni ambientali che riguardano l'interno, anche perché – come avete imparato ad apprendere – l'acciaieria è un ambiente chiuso, un ambiente confinato e gran parte delle emissioni secondarie da gestire sono emissioni secondarie che riguardano l'interno, cioè è una questione molto di igiene dei luoghi di lavoro, più che di qualità dell'aria esterna all'acciaieria. Rispetto a quella – abbiamo parlato tante volte del fenomeno dello slopping – impatta diciamo quel tipo di fenomeno, ma dal punto di vista del processo, del processo produttivo, le emissioni – queste emissioni di tipo secondario – sono emissioni che si sviluppano all'interno del capannone, quindi queste depolverazioni intervengono all'interno del capannone. Questo non è un fatto secondario – scusatemi il termine – come le emissioni, perché noi stiamo facendo un processo per quello che avviene fuori dallo stabilimento prevalentemente, non per quello che avviene e che rimane dentro lo stabilimento, quindi tenete sempre conto che quando si parla di depolverazioni secondarie dell'acciaieria, ma anche di altre aree, c'è una bella differenza tra quelle che sono le emissioni al camino ed invece le emissioni che vengono gestite da sistemi di aspirazione ed abbattimento interni agli edifici, ai capannoni. Comunque, quello che è chiaro è che c'è questa garanzia e questo è che ha guardato l'Ingegnere Fruttuoso insieme a tutte le specifiche tecniche ed alle offerte per dire che era un impianto che era in grado di avere una determinata efficienza ambientale, non è che poteva andare a vederlo... diciamo non è che si vede ad occhio, ecco, si studiano i documenti.

L'altra cosa interessante – siccome se n'è parlato tanto – nell'ordine risulta chiaramente che si tratta di un filtro a maniche con una certa capacità, superficie filtrante, di una lunghezza di 10 metri, 10 metri – tanto per intenderci – sono, credo, grossomodo l'altezza di quest'aula insomma, ecco, adesso non so quanto sia, però ci possiamo avvicinare, sono tre piani diciamo, è un edificio di tre piani, diciamo che un edificio di tre piani di solito sono circa 10 metri, quindi noi non stiamo parlando di un dispositivo, noi stiamo parlando di un edificio, stiamo parlando di un edificio, perché adesso uno vede un pezzo di carta e dicono: "Hanno comprato un filtro", non hanno comprato un filtro, hanno

ordinato un edificio all'interno del quale girano decine e centinaia di tubi, con decine e centinaia e migliaia di componenti. Quando si parla di tempi in questo processo bisogna rendersi conto di che cosa stiamo parlando, l'Ilva ha una estensione due volte la città di Taranto, è una città industriale, non è un'azienda, è una città. Quindi quando ci si pone... perché è bello parlare del dolo, della Cassazione, della dottrina, ma poi bisogna anche capire di che cosa si parla, cioè i comportamenti in che tipo di contesto si inseriscono. Quando c'è una persona che deve dirigere o gestire questa realtà, dirige e gestisce una città industriale – ecco – non gestisce un luogo diciamo con un perimetro limitato, quindi la complessità è notevolissima, ecco. Per realizzare un intervento di questo genere in stabilimento vengono decine, se non centinaia di persone interne o esterne, la complessità è straordinaria. Anche quando poi si dirà a cosa servono i consulenti, cercherò di spiegarvi che forse un consulente da qualche parte può anche servire quando bisogna gestire una complessità di questo genere.

Finisco questo investimento, Presidente, per una ragione di completezza. In questo processo noi abbiamo sentito il dovere di fare cose che forse non avremmo potuto pensare neanche di fare in un altro contesto processuale, non ci siamo accontentati di quello di cui potevamo accontentarci, perché davanti ad una documentazione di questo genere che quadra perfettamente, se voi vedrete ognuno di questi documenti, non ce n'è uno che smentisca l'altro, l'offerta tecnica, gli stessi contenuti dell'ordine, la messa in servizio ha gli stessi contenuti dell'offerta tecnica e dell'ordine, il collaudo della messa in servizio, le fatture sono perfettamente coerenti con gli ordini dal punto di vista temporale, dal punto di vista degli importi, dal punto di vista dei riferimenti che voi trovate sui documenti, non troverete nessun elemento, sfido chiunque a trovare un elemento che metta in discussione la coerenza di questa documentazione. Ne avremmo avuto abbastanza, non ne abbiamo avuto abbastanza, vi abbiamo inflitto qualcosa d'altro, vi abbiamo inflitto i testimoni, perché adesso arriviamo a questo punto.

Vogliamo dire, non si può dire, ma vogliamo metterci in una prospettiva diabolica, per cui il consulente non si può esprimere su un fatto del passato perché non lo ha visto nel momento in cui veniva realizzato? Cioè vogliamo metterci veramente in una prospettiva per cui un fatto di questo genere, l'acquisto di 40 miliardi di un impianto, di un edificio enorme non si può dimostrare con i documenti, perché serve il testimone, serve chi era lì mentre lo costruivano? Vogliamo metterci davvero in questa prospettiva? Ci mettiamo in questa prospettiva. Ed allora noi abbiamo dato a Fruttuoso gli occhi – gli occhi – da un certo punto di vista ho quasi fastidio a dire che ho dovuto farlo, perché non era dovuto, non era dovuto, bastavano i documenti, abbiamo dato a Fruttuoso gli occhi di chi invece negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 nello stabilimento c'era e quindi questo

impianto lo ha visto quando hanno cominciato a costruirlo e quando lo hanno messo in marcia e quando lo hanno collaudato. Allora, cercando di essere il più breve possibile, ma – ripeto – questo è un investimento esemplare e vale la pena soffermarsi un attimo, a questo punto – per esempio – vi ricordate che l’ordine era stato mandato ad Alstom all’attenzione di un essere umano che si chiama Baldini, Baldini noi l’abbiamo dovuto chiamare, lui è venuto a Taranto, si è seduto lì e a Baldini che è un dipendente della Alstom, all’udienza del 22 maggio 2019, a pagina 108 per la precisione, qualcuno – che non ricordo chi fosse, era mi pare l’Avvocato Annicchiarico – ha fatto vedere l’ordine 56649 del 16 novembre 2007 alla Alstom, per 20 milioni 989 mila euro, che riguarda appunto la depolverazione dell’Acciaiera 2 e Baldini risponde tranquillamente: “Confermo, quello da 20 milioni lo confermo assolutamente, l’ho gestito personalmente. Confermo che abbiamo completato e realizzato, messo in funzione l’impianto, ci è stato pagato in tutti i suoi termini”. Se poi avrete la pazienza, magari anche solo su questo investimento, di andarvi a vedere le fatture, voi ricorderete che gli ordini dell’Ilva avevano una certa struttura, alla fine c’erano le modalità di pagamento e c’era normalmente il 10% alla messa in servizio previo collaudo, voi vedrete che c’è una coincidenza perfetta tra l’ultima fattura – la messa in servizio – ed i tempi di realizzazione dimostrati dagli altri documenti. Tutto quadra perfettamente. Siamo dei mostri ed abbiamo preconstituito delle prove documentali false? Ecco, allora se siamo dei mostri ed abbiamo preconstituito delle prove documentali false abbiamo Baldini, abbiamo Baldini che vi dice che invece siamo delle persone perbene.

Poi, siccome non basta Baldini, una volta nei riti diciamo più antichi si diceva che di testimoni ce ne vogliono tre, no, dicevano che uno non bastava, poi abbiamo Dodaro, Dodaro è un signore che invece lavora nell’acciaiera – quindi è il cliente, non è più il fornitore – gli viene mostrato l’ordine 56649 e Dodaro risponde, senza quasi neanche che glielo si faccia vedere – ovviamente parliamo dell’impianto di aspirazione fumi per i convertitori di Acciaiera 2 – l’Avvocato Annicchiarico gli chiede: “Ma questo nuovo impianto fumi secondari è a valle di ogni COV, a servizio di Acciaiera 2, quindi – scusi – è stato veramente realizzato?” e Dodaro quasi ci rimane male, dice: “Ma sicuramente” e dice “Si vede”, dice Dodaro, gli sembra quasi una domanda assurda perché è un palazzo, dice: “Si vede” ed Annicchiarico ribadisce: “Ma si vede?”, “Certo che si vede – dice – tranquillamente, sì”. Ma perché Annicchiarico fa in quel caso la domanda “Si vede”? E beh, perché il difensore sa benissimo che invece qualcun altro questo palazzo ha detto di non averlo visto ed allora è da un certo punto di vista provocatoria questa domanda al teste, dice: “Ma lei lo vedeva?”, dice: “Certo che lo vedevo, è un palazzo”, tant’è vero che Annicchiarico dice nel verbale: “Il custode invece non lo ha visto”. Perché dico

questo? Non è per buttare la croce addosso al teste, io voglio che sia chiaro, il mio non è diciamo un attacco al teste, è un attacco alla prova, a me non interessa niente il teste, per me è la prova che conta, io discuto con le prove. Non ho scritto una riga di questa discussione, la discuterò solo con le prove.

Quindi qui il tema è che anche chi c'era lo dice. L'altro teste è Spada, Spada è un'altra persona che lavorava nell'acciaieria, all'udienza del 22 gennaio del 2020, a pagina 100, l'Avvocato Melucci gli mostra – se ne sono occupati tutti di questa faccenda – l'ordine 56649, ormai famoso, e Spada dice: “La Alstom è un'azienda leader mondiale nel settore, questo è un nuovo impianto di aspirazione fumo secondario di servizio all'Acciaieria 2, fumo secondario vuol dire che l'impianto aspira il fumo, le polveri che un impianto primario non riesce ad aspirare”, quindi le polveri primarie non vengono aspirate, ce ne sono di secondarie che si disperdono nell'ambiente di lavoro – attenzione – all'interno del capannone e c'è un sistema secondario, è un presidio di seconda linea, c'è già un presidio di prima linea, quello che si occupa delle emissioni primarie, poi se ne aggiunge un secondo che si occupa non a caso di quelle secondarie, quelle che sfuggono all'aspirazione primaria. Quelli che mettevano tutti questi presidi sono quei signori, ovviamente, che si disinteressano completamente degli investimenti ambientali perché gli interessa soltanto l'efficientamento della produzione, quindi si occupano dei primari e dei secondari. Dice: “Interviene l'impianto secondario, è un impianto che prevede il montaggio di un filtro all'esterno dell'acciaieria, poi ci sono una serie di tubazioni, di condotte che arrivano fino a tutti e tre i convertitori per poter aspirare dai convertitori tutto ciò che il sistema primario non riesce a fare, è un impianto nuovo, è andato a sostituire quello vecchio che c'era”, questo è un altro aspetto su cui vi chiedo un po' di attenzione. Non so se lo credete, ma non dovete crederlo, non è che ogni volta che si acquista un impianto nuovo – come in questo caso – seppur così importante, prima non c'era niente, cioè quando si acquista – e lo dice qua il testimone – questo presidio, sicuramente c'è un fortissimo miglioramento, ma non c'è un miglioramento rispetto al nulla, non è che lo stabilimento, l'Acciaieria 2 prima che venisse acquistato questo impianto era sfornita completamente di un presidio, è stato sostituito un presidio preesistente con un presidio nuovo. Questo è il concetto, il concetto del miglioramento, è il miglioramento dell'esistente, il percorso è migliorare l'esistente. È come quando metto un filtro a maniche, non è perché non c'era niente, c'era un filtro di tecnologia diversa, le polveri venivano comunque aspirate, venivano abbattute con un sistema diverso, ma esistente.

Poi – e finisco – Lucatorto, udienza dell'08 ottobre 2019, pagina 43, gli si mostra l'ordine famoso e dice: “Anche in questo caso non ho partecipato alla stesura dell'ordine, però

riconosco l'attività fatta in Acciaieria 2 e riconosco che è stata completata", gli viene chiesto: "Riconosce l'effettiva realizzazione?", risposta: "Sì".

L'ultimo teste o, meglio, il penultimo è Romaniello – abbiamo un florilegio di testimoni, l'Avvocato Vozza è anche un florilegio di avvocati – diciamo l'Avvocato Vozza gli mostra quest'ordine, gli chiede se l'opera così come descritta nell'ordine è stata effettivamente fornita, collaudata, messa in esercizio, messa in opera e la risposta è "Sì".

L'ultimo testimone di cui vi parlo è Seccia, all'udienza del 13 maggio 2019. Allora, Seccia è il più interessante secondo me dei testimoni – c'è anche un intervento del Presidente che approfondisce il tema – perché si diffonde abbastanza su questo investimento, gli viene mostrato ovviamente l'ordine, lui dice che lo ha seguito via via, dice che l'ha visto montare, che l'ha visto proprio, lui dice – senza che nessuno gli chieda niente – che sta parlando degli anni 2008 e 2009 che coincidono esattamente con quei documenti che avete visto e qui il Presidente, effettivamente, è interessato a questo aspetto dei tempi, perché è giusto che il testimone venga anche sollecitato per capire se è affidabile e chiede al testimone in che periodo era stato realizzato l'impianto, lui dice: "L'impianto di aspirazione polveri secondario mi pare che sia finito nel 2008 o più probabilmente nel 2009" esattamente... beh, voglio dire è anche bravino, perché nel 2019, è un fatto di dieci anni prima e lui si ricorda esattamente la data di realizzazione dell'impianto. Il Presidente dice: "Va bene". A questo punto poi Seccia fa un riferimento anche abbastanza interessante e dice addirittura: "Mi ricordo bene che era venuto il Presidente della Regione ad inaugurare questo impianto – dice – mi è rimasto impresso perché venne il Presidente della Regione Puglia a schiacciare i pulsanti per dare l'avvio a questo impianto ed io l'ho visto" – io l'ho visto – quindi stiamo parlando di una cosa per cui il Presidente della Regione va in Ilva ed inaugura l'impianto, cioè questo impianto non visto dal custode era stato inaugurato dal Presidente della Regione Puglia.

A questo punto, siccome questo è un processo veramente strano, il Pubblico Ministero che devo dire è veramente irriducibile – è veramente irriducibile – perché ha assistito a questo processo e quindi, voglio dire, questi testimoni li ha sentiti anche lui, ho snocciolato cinque, sei, sette testimoni, l'ultimo dei quali addirittura ha detto che è venuto il Presidente della Regione ad inaugurarli ed ancora lui conserva l'idea probabilmente che questo impianto non sia mai stato realizzato, cioè sente il dovere nel corso della sua requisitoria di mettere in discussione la realizzazione dell'impianto e nella sua requisitoria fa un passaggio – che io adesso vi leggo – che è il seguente, dice: "Mah, strano, la messa in servizio è del 2010 – dice – il collaudo è assente" mentre abbiamo visto che ha guardato male, perché in realtà è anche allegato alla relazione

dell'Ingegnere Fruttuoso, il collaudo c'è, quindi il collaudo non è affatto assente, ma la cosa che mette in evidenza per mettere in discussione proprio dal punto di vista oggettivo della realizzazione dell'impianto, dice: "Eh, però fra gli ordini ce n'era uno, il 18675 che era del 2011 – dice – eh, ma la messa in servizio o il collaudo è del 2010 e noi invece abbiamo un ordine del 2011". Come fa a fare questa considerazione che a suo avviso addirittura avrebbe il potere di mettere in discussione l'investimento che vi ho fatto vedere, questo palazzo inaugurato dal Presidente della Regione? Praticamente vede cosa dice Fruttuoso nel corpo della relazione, dice: "Messa in servizio 2010" e poi voi sapete che alla fine di ogni capitolo c'è l'indicazione di tutti i numeri degli ordini, la relazione di Fruttuoso è fatta così, descrive l'impianto, dice anche quando è stato messo in servizio – in questo caso dice 2010 – e poi alla fine, perché poi c'è anche la possibilità di fare quel collegamento ipertestuale che abbiamo visto... scusate, chiedo scusa solo un secondo.

Voglio farvi vedere solo quest'ultima cosa che per me è fondamentale, eccolo qua, vediamo se sono capace, sono veramente negato. Allora, questa che voi state vedendo adesso è la relazione dell'Ingegnere Fruttuoso in cui lui spiega la consistenza dell'intervento, fa vedere quel famoso filtro a manica com'è fatto – che ormai conoscete benissimo – i tempi di realizzazione – dice – definitiva dell'impianto il 16 giugno del 2010, questo è quello che vede il Pubblico Ministero e poi alla fine vedete questi numeri, alla fine della sua spiegazione mette tutta questa serie di numeri che non sono altro che gli ordini. Il Pubblico Ministero vede questa serie di numeri e dice: "Oibò, guarda un po' che c'è l'ultimo – che sto indicando con la manina – che è del 2011, ma come mai Fruttuoso dice che è stato messo in servizio nel 2010 se c'è un ordine del 2011?", il problema è che il Pubblico Ministero mi dispiace dirlo, ma non legge gli ordini, perché se cliccava... oltretutto c'è anche il riferimento ipertestuale, c'è questa diavoleria per cui se io schiaccio qua viene fuori l'ordine, vedete come funziona? Ce l'avete anche voi, eh, nella chiavetta... adesso io non riesco a spostare... oh, ecco qua, io ho schiacciato semplicemente il numeretto che voi vedevate in calce al capitolo di Fruttuoso, a questo punto mi è saltato fuori quest'ordine sospetto diciamo, è un ordine del 2011 ed il Pubblico Ministero non lo ha letto probabilmente, perché non è possibile che questo ordine metta in discussione la realizzazione di un impianto di aspirazione da 40 miliardi inaugurato dal Presidente della Regione, perché è del tutto compatibile che poi nel 2011 questi signori comprino per 466 mila euro una nuova condotta in carpenteria metallica per convogliare ed evacuare i fumi provenienti dai carri attrezzati ribalta siviere di colata. Cioè che cosa sto dicendo? Tra il 2007 ed il 2010 costruisco un palazzo da 40 miliardi, che mi serve per depolverare l'Acciaieria 2 e spendo i miei bei 20 milioni, 21,

26 milioni di euro; nel 2011, quando quel palazzo c'è, sta aspirando e depolverando da tempo, diciamo quantomeno dal 2009, dalla messa in servizio sta depolverando l'Acciaieria 2 grazie ai 20 milioni che ho speso, spendo 466 mila euro per comprare un presidio che non riguarda il palazzo, riguarda i carri ribalta siviere, riguarda un mezzo che serve per ribaltare le siviere a cui io installo questo presidio da 400 mila euro. Questo fatto secondo il Pubblico Ministero, secondo la Corte d'Assise di Taranto, mi smentisce la costruzione del palazzo? Ecco, allora è chiaro che nei processi i fatti si accertano leggendo i documenti, non leggendo i numeri dei documenti, non leggendo in calce alla relazione il numerino anno 2011 e da questo desumendo – eccolo qua – che quel numerino che io leggo senza aprire il documento mi smentirebbe un investimento da 40 miliardi, perché avrebbe potuto comprarne anche 20 di presidi nel 2011, ma quel palazzo è stato costruito nel 2007/2010 e nessuno lo potrà smentire.

Da questo punto di vista – e concludo su questo investimento – questo investimento è utilissimo, credo – a me senz'altro, mi auguro anche a voi – per capire meglio quel concetto che il Pubblico Ministero ha espresso e che è totalmente destituito di fondamento, per cui a suo avviso gli effetti ambientali degli investimenti sarebbero annullati dalla loro durata. Allora, proviamo a parametrare questo ragionamento del Pubblico Ministero su questo investimento, il primo ordine che in questo caso è del 2007, ma facciamo l'esempio che lì ci fosse scritto invece di 2007 come primo ordine 2000, eh, mettiamo che c'è scritto 2000 e mettiamo che il grande impianto da 20 milioni di euro è stato messo in marcia nel 2003, perché effettivamente questi sono più o meno gli anni, abbiamo visto che l'ordine era della fine del 2007 ed è stato messo in marcia nel 2009, sono stati velocissimi, la realizzazione dell'impianto è una realizzazione che qui abbiamo dimostrato essere avvenuta dal momento dell'ordine al momento della messa in marcia in due anni, due anni e mezzo, è stato quasi un record dal punto di vista dei tempi di realizzazione, con tanto di inaugurazione in pompa magna. Due anni. Bene, è evidente che la prestazione ambientale che era garantita in quell'ordine che avete visto ha cominciato ad avere i suoi effetti, a spiegare i suoi effetti nel momento della messa in servizio, quindi nel 2009 in questo caso, ma facciamo nel nostro esempio 2003, nel 2000 l'ho ordinato, nel 2003 l'ho messo in servizio e quindi ha cominciato ad aspirare e a depolverare nel 2003. Il fatto che io trovi un ordine del 2011 nella stessa area per comperare qualcosa che riguarda in questo caso un carro, annulla gli effetti ambientali dell'investimento del 2003? Ma di che cosa stiamo parlando? Siccome cinque anni dopo compro un'altra cosa, l'impianto del 2003 non aspira più? Non cadete negli inganni della retorica, perché la retorica è molto più semplice dell'analisi. È facile dire “lo stabilimento di carta”, ma si tratta di capire come le leggi le carte, se le leggi scopri che

non è di carta, è di cemento e ferro, è un palazzo alto tre piani.

Veniamo ad un altro intervento, devo dire che il Pubblico Ministero – io poi mi scuso se ogni tanto mi lascio andare a qualche, diciamo, esagerazione nei toni e non voglio effettivamente incorrere in questo errore, ma davanti ad alcune cose faccio fatica – sicuramente però è molto puntiglioso nel non lasciare nessuna parte della consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso esente da critiche, in una parte della sua requisitoria sostiene che – è testuale, io cito solo testualmente – Fruttuoso per ingrandire – lo ricorderete – l'importo degli investimenti ambientali ha inserito nell'importo complessivo che voi sapete è un miliardo 172 milioni di euro – perché di questo stiamo parlando, un miliardo 172 milioni di euro – avrebbe per ingrandire questa cifra inserito degli interventi compiuti in aree non sequestrate perché non appartenenti alla cosiddetta area a caldo, ma devo dire che questa è un'accusa anche abbastanza grave direi, no? Sostanzialmente il Pubblico Ministero sostiene che con una volontà sicuramente maliziosa – per essere gentili – il consulente per aumentare una cifra, per far diventare questa cifra più grande, per arrivare ad un miliardo 172 sostanzialmente l'Ingegnere Fruttuoso ed anche voglio dire – questo un po' mi offende – il difensore che lo ha esaminato, è uno di quelli che gli ha dato l'incarico, avrebbero diciamo considerato degli investimenti di aree che non interessano a questo processo e dice nello specifico che non sarebbe stato diciamo un ingrandimento da poco perché sarebbe stato un ingrandimento di 121 milioni di euro, quindi Fruttuoso avrebbe inserito indebitamente 121 milioni di euro nella cifra complessiva degli investimenti, "E come avrebbe fatto?" dice il Pubblico Ministero, lo ha fatto considerando dei costi che riguardano l'area della laminazione ed i tubifici che voi sapete benissimo essere un'area non sottoposta a sequestro, quindi avrebbe fatto questo strano gioco per cui mi devo difendere rispetto ad una condotta che ho tenuto nell'area a caldo – chiamiamola così – e ci infilo dentro dei costi dell'area a freddo soltanto per aumentare i numeri. Questa in soldoni è la contestazione, ed aggiunge il Pubblico Ministero: "A noi non interessano i soldi spesi per la mensa e per gli spogliatoi, a noi interessano i soldi spesi per limitare le emissioni nell'area a caldo", beh, rassicuro il Pubblico Ministero che sia al difensore che al consulente interessa la stessa cosa, tant'è vero che nessun costo è stato inserito in questa relazione che non riguardi l'area a caldo. Quindi è semplicemente non vero che sono stati inseriti 121 milioni relativi all'area laminazione e tubifici. Allora uno si domanderà: "Ma come mai il Pubblico Ministero fa un'affermazione del genere?", che poi non è proprio un'affermazione da niente, 121 milioni di euro è una somma ragguardevole, no? Beh, è presto detto. Anche qui c'è una lettura un po' particolare dei documenti, eccola qua, il Pubblico Ministero sicuramente se la ricorderà bene questa tabella perché la sua

affermazione l'ha fatta sicuramente sulla base di questa. L'errore da cosa dipende? Dipende dal fatto che nella relazione dell'Ingegnere Fruttuoso, nella parte introduttiva, sostanzialmente in una parte più discorsiva dove si vogliono presentare degli andamenti, degli investimenti effettuati in un determinato periodo di tempo dall'Ilva, è inserita questa tabella che vi sto mostrando in cui effettivamente vengono ricompresi dei costi sostenuti per l'area laminazione a caldo, laminazione a freddo, zincatura e tubifici, sono quattro voci, se voi anche solamente fate la somma di queste quattro voci vedete che risultano effettivamente 121 milioni di euro, 74 più 16 fa 90, più 6 fa 96, più 23, vedete che siamo poi con i rotti che stanno dopo le cifre iniziali esattamente ai 121 milioni. Quindi sicuramente il Pubblico Ministero nel momento in cui dice: "Fruttuoso ha infilato 121 milioni che non c'entrano nella sua relazione" li prende da questa tabella, peccato che questa tabella non l'abbia scritta Fruttuoso, questa tabella – basta leggere sopra, l'ho anche sottolineato in giallo, evidenziato in giallo – è una tabella che Fruttuoso stesso dice aver preso da un documento diciamo ufficiale, non redatto da lui, che era un rapporto ambiente e sicurezza che tra l'altro non coincide neanche – come possiamo vedere – con i tempi dell'accertamento dell'Ingegnere Fruttuoso, perché i tempi degli accertamenti dell'Ingegnere Fruttuoso sono 1995/2013 sostanzialmente – perché ci sono anche delle fatture del 2013 – mentre questo è 1995/2010, quindi mancano tre anni sostanzialmente da questa tabella. Era una tabella che era utile perché poi aveva un grafico sotto che faceva vedere anche un po' gli andamenti negli anni degli investimenti nelle diverse aree, compresa anche in questo caso la laminazione, perché ovviamente in quel rapporto non è che interessava questo processo, interessava tutto lo stabilimento, quindi avevano ricompreso – giustamente – anche la laminazione ed il tubificio. Quindi, questi 121 milioni che l'Ingegnere Fruttuoso avrebbe indebitamente infilato nella sua relazione in realtà sono semplicemente debitamente infilati in una tabella non sua che viene semplicemente citata nella sua relazione.

Devo dire che mi stupisco molto, francamente, che il Pubblico Ministero abbia usato questo argomento perché basta guardare l'indice della relazione dell'Ingegnere Fruttuoso e si vede che nessun investimento riguarda l'area laminazione a caldo, laminazione a freddo, zincatura e tubifici, non dico che serva leggere la relazione, basta leggere l'indice, riguarda soltanto i parchi, la cokeria, l'agglomerato, l'altoforno e l'acciaieria, punto, non c'è nessun riferimento, nemmeno nell'indice che però è un indice che precisa bene quali sono le aree considerate, non c'è nessun riferimento all'area laminazione ed all'area tubificio e mi stupisco ancora di più perché il Pubblico Ministero ha dedicato un giorno della sua requisitoria a commentare uno per uno gli interventi contenuti nella relazione dell'Ingegnere Fruttuoso e dove li avrebbe trovati gli

investimenti? Se li ha letti uno ad uno, Pubblico Ministero, dove li ha visti gli investimenti nell'area laminazione e tubificio? Non ce n'è neanche uno. Allora, com'è possibile discutere dicendo: "Fruttuoso ha infilato 121 milioni di euro di investimenti nel miliardo e 172 di investimenti complessivi"? Anche qui il tema è come si leggono le carte. Quindi possiamo stare tutti tranquilli che il miliardo 173 in realtà, non 72, è semplicemente la somma di investimenti che riguardano l'area a caldo, a caldo, quella sequestrata.

Il Pubblico Ministero sul primo degli investimenti trattati nella relazione dell'Ingegnere Fruttuoso, che è quello che riguarda i filtri MEEP, all'udienza appunto nella sua requisitoria dell'08 di febbraio lui segue proprio nella sua requisitoria l'ordine della relazione, parte dall'inizio e va fino in fondo, affronta questo primo investimento e lo sottopone a critica in questi termini, rappresenta di che cosa si tratta – che è una cosa che tutti sappiamo – ed afferma che... ovviamente non potendo in questo caso nemmeno provare a negare con nessun tipo di strumento più o meno dialettico che questo presidio sia stato installato, cioè questa sarebbe veramente un'impresa assurda, allora affronta la questione sempre per dimostrare che se qualcosa... o qualcosa non c'è o se c'è non serve, questa è sempre la logica, riesce a dire questo, questa seconda cosa con riguardo ai MEEP, dice testualmente: "Le prestazioni dell'AGL in termini di polveri rimanevano sempre alte, fino a 139 milligrammi normal metro cubo, quando il limite dell'epoca era 80 milligrammi". Quindi, sostanzialmente, sostiene con questa affermazione una sorta di inefficacia dell'investimento, ricordo che stiamo parlando di un investimento da quasi 50 miliardi di lire. Sostanzialmente la tesi del Pubblico Ministero è: "Avete installato questi MEEP, ma questi MEEP non hanno spiegato... non hanno prodotto degli effetti dal punto di vista ambientale, perché? Perché il livello di polveri – dice lui testualmente – rimaneva alto, rimaneva a 139 milligrammi, quando il limite era 80". Peccato che – come probabilmente già sapete o sennò ve lo ricordo, ve lo sto proiettando – il limite che dice il Pubblico Ministero e lo stesso Fruttuoso indica nella relazione – l'ho segnato in arancione – 139 milligrammi normal metro cubo, basta leggere a che anni è riferito, 1997/1998, è sì un limite alto, ma – purtroppo per il Pubblico Ministero – è un limite precedente all'installazione dei MEEP, perché i MEEP sono entrati in marcia tra il dicembre del 1999 ed il gennaio del 2000. Il Pubblico Ministero dice: "Li hai montati, non sono serviti a niente, perché tu stesso dici che il livello di polveri era 139", ma peccato che il livello di polveri 139 fosse prima della installazione dei MEEP. Andiamo a vedere qual era il livello di polveri dopo l'installazione dei MEEP? 55 – 55 – quindi 55 mal contati sono quasi un terzo di 139, rispetto a 140 diciamo, quindi ho qualche dubbio che sia sostenibile in uno dei...

dovrebbe essere uno dei processi ambientali più importanti che si celebrano nel nostro paese, un argomento sostenibile che non servono i MEEP perché non abbattano le polveri quando c'è la prova che le hanno abbattute di quasi due terzi insomma, ecco.

Ed allora noi qui ci dobbiamo porre continuamente una domanda, cioè se il Pubblico Ministero sistematicamente deve utilizzare degli argomenti così infondati per sostenere la sua accusa, il tema è: che tipo di affidamento dobbiamo fare sulle sue tesi? Perché il problema è che l'affidamento rispetto ad una tesi dipende anche dall'affidamento che si può fare su chi la propone, cioè il tema è questo, che dopo quattro anni di processo abbiamo dovuto sentire che i MEEP non servono, sulla base di un'argomentazione che è il frutto di un errore banale, il MEEP è stato montato nel 1999 e vedremo che per moltissimi interventi gli errori sono di questo tipo. E rispetto a questo intervento credo che non ci possano essere dubbi che ha una valenza esclusivamente ambientale.

E veniamo all'intervento successivo, l'intervento successivo è quello che riguarda la desolforazione del gas coke, è quello che nella relazione è trattato al punto 4.2.12, è il secondo, il MEEP era l'1.1, questo è l'1.2. Tanto per rendersi conto di che cosa stiamo parlando vi mostro questa fotografia, cioè questo non è lo stabilimento Ilva, questo è l'impianto di desolforazione, cioè è un impianto gigantesco, stiamo parlando di... non so se vedete queste colonne di decine di metri e questo intrico di tubature spaventoso, ecco, cioè non è lo stabilimento, è l'impianto di desolforazione, è solo l'impianto di cui stiamo parlando. Questo impianto di desolforazione – se qualcuno dovesse avere qualche dubbio che ha una valenza di tipo ambientale – è l'impianto che serve, è stato realizzato a partire dal 1999, è uno dei primi interventi che il nuovo proprietario dello stabilimento ha deciso di adottare e tra le sue finalità aveva quello di ridurre l'idrogeno solforato che è presente nei gas di cokeria e conseguentemente le emissioni di ossido di zolfo derivanti dalla combustione del gas negli altri impianti dello stabilimento, perché voi sapete benissimo che il gas di cokeria così come il gas di acciaieria, il gas di altoforno, sono poi dei gas che vengono anche utilizzati nelle utenze dello stabilimento, quindi è banale dire – ma molti testi ce lo hanno spiegato – che più questi gas sono puliti chiaramente, più nel momento in cui vengono poi utilizzati, meno sostanze emettono nel momento in cui vengono utilizzati. Se io uso una cosa sporca e metto questa sporcizia – passatemi il termine – se il gas è pulito questa sporcizia non la emetto, questo banalizzando chiaramente quella situazione così complessa.

L'ordine – è una cosa che va tenuta presente – è un ordine del 1997, quindi è un ordine che è veramente agli albori della gestione privata dello stabilimento di Taranto, vorrei subito sottolineare che stiamo parlando di un investimento che in lire – perché quando è stato fatto era in lire – era un investimento di oltre 70 miliardi, quando sento dire, ho sentito

dire ancora nella requisitoria del Pubblico Ministero che... vi ricordate l'inizio del racconto? "Cosa racconta il capo di imputazione? Dei signori da Milano comprano lo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, si interessano nel 1995, si interessano soltanto di efficientare la produzione e mettono da parte gli investimenti ambientali", un racconto bellissimo, sembra il racconto dell'orco, ma è un racconto. Ma poi la realtà qual è? La realtà è che invece quei signori, invece di disinteressarsi degli investimenti ambientali e pensare all'efficientamento soltanto dello stabilimento spendono 74 miliardi, ordinandoli nel 1997 per desolforare il gas di cokeria. Da una parte c'è un racconto e dall'altra parte c'è un fatto, dall'altra parte c'è un fatto e non è un fatto piccolo, è un fatto da 74 miliardi.

Quando si fanno questa tipologia di investimenti, ovviamente c'è tutta una serie di documenti e c'è una documentazione tecnica che è allegata alla relazione dell'Ingegnere Fruttuoso che dà conto delle caratteristiche di questi investimenti, se avrete la voglia ed il tempo di guardarli li potrete guardare, quello che può essere sintetizzato è che venivano chieste una serie di garanzie ambientali al fornitore, a cui sono stati dati i famosi 74 miliardi a patto che desse determinate garanzie: il contenuto di idrogeno solforato doveva essere inferiore a 0,5 grammi per normal metro cubo; le emissioni in uscita dal sistema di produzione dell'acido solforico dovevano avere determinate caratteristiche; il contenuto di ammoniaca libera nelle acque di scarico doveva essere inferiore a 0,1 grammi per litro; il contenuto di ammoniaca totale nelle acque di scarico doveva essere anche quello inferiore a 0,5 grammi per litro, tutta una serie di garanzie ambientali che è impossibile mettere in discussione. Evidentemente nessuno spende 74 miliardi, mette in marcia e collauda un impianto, come da documenti che vi abbiamo prodotto, se poi queste garanzie ambientali non ci sono. Sarebbe veramente... adesso io capisco la richiesta di una prova diabolica, ma dobbiamo anche poi ragionare con il senso comune, ecco. E la cosa importante è che questo investimento che è stato ordinato nel 1997, quando non c'era una documentazione tecnica di riferimento di cui parlavamo prima – quella che ha cominciato ad esserci dal 2001 – in realtà anticipa già delle tecniche, ve lo ha spiegato l'Ingegnere Fruttuoso, che poi hanno trovato un loro riscontro sia nelle MTD del 2005 e sia addirittura nel BREF del 2013; nelle MTD del 2005 e nel BREF del 2013 si indicano delle tecniche per la desolforazione che trovano riscontro in tecniche che grazie a quell'investimento da più di 70 miliardi il Gruppo Riva ha introdotto a Taranto molti anni prima, quindi con uno sforzo non soltanto economico, ma anche con uno sforzo tecnologico, cercando delle soluzioni che poi si sono rivelate così buone da trovare riscontro in documenti tecnici successivi di anni. Questo è il concetto vero, questa è la verità, questo è il fatto ed è talmente vero che questo impianto di desolforazione del gas

di cokeria, che è stato installato a Taranto alla fine degli Anni Novanta, è citato nel BREF del 2013 come example plant, l'example plant – ve lo hanno spiegato – non è nient'altro che un esempio, un riferimento che fa il BREF ad alcuni impianti che si trovano in diversi impianti siderurgici per far vedere agli altri operatori qual è la migliore condizione che in quel momento si può trovare rispetto ad un certo – in questo caso – processo di desolfurazione. Vogliono far vedere qual è la tecnica considerata migliore che si può adottare e fanno come esempio, in questo caso, prendono ad esempio lo stabilimento di Taranto, non si tratta di nient'altro, nessuno di noi vuole dimostrare che eravamo diciamo sugli altari, ma semplicemente che in questo investimento che è stato fatto è stato preso ad esempio.

Se voi analizzate la documentazione che è allegata – e concludo su questo investimento – alla relazione, vedete che vi è una richiesta di offerta per un impianto di desolfurazione del gas di cokeria del giugno del 1996, questo è importante, io non sono riuscito a mettere tutto sul video, ma un dato importante che vorrei sottolineare, anche perché voi avreste bisogno di cercarlo nel file digitale o comunque nei dodici faldoni che in carta abbiamo allegato alla relazione, ma la richiesta di offerta di questo impianto di desolfurazione è del giugno del 1996, cioè siamo a pochissimi mesi dall'acquisto dello stabilimento ed i nuovi proprietari decidono di chiedere a diverse società una offerta per fare questo investimento, giugno 1996, dove viene spiegato tutto quello che si chiede. L'offerta che poi viene fatta da Thyssen – che è la Carbotecnica, ma la società è la Thyssenkrupp – è del 28 aprile 1997 per Deutsche Mark 78 milioni e 850 mila, questa è la successione temporale. È interessante vedere – questo vorrei sottolinearlo – che l'ordine che è l'ordine 14459 è datato 19 maggio 1997, è meno di un mese successivo all'offerta, cioè Thyssen manda l'offerta di questa cosa enorme il 28 aprile 1997 e meno di un mese dopo l'Ilva ordina l'impianto. Sono dei tempi che, per quello che vi è stato spiegato, per la necessaria istruttoria che deve essere fatta su acquisto di complessi di questo genere, sono tempi incredibilmente stretti, se vogliamo parlare dei tempi. Quest'ordine, quindi, è del 19 maggio 1997. Poi noi abbiamo il collaudo di questo impianto, che deriva da una fattura che io adesso ho in mano, non posso proiettare, ma ho in mano, è una fattura del primo aprile 2000, quinta rata al collaudo, ordine 14459 del maggio 1997. Quindi, sostanzialmente, in tre anni dall'ordine si arriva al collaudo. Tenete conto che i testimoni vi hanno spiegato che il collaudo, a volte, è anche di molto successivo alla messa in marcia perché il collaudo veniva rilasciato soltanto una volta che anche in mesi di tempo veniva verificato che la macchina effettivamente, l'impianto in questo caso complesso, desse tutte le garanzie che doveva fornire. Quindi, sicuramente, la messa in marcia è di mesi precedenti all'aprile 2000.

A questo punto uno dice: “Va bene, gli ordini, offerte, tutto quello che vogliamo”, ma qui in questo caso abbiamo addirittura una fotografia, ma potrebbe essere qualsiasi cosa, adesso uno si fida, però io avrei potuto fotografare qualcosa che sta in Corea diciamo, anche su questo investimento ci sono evidentemente i testimoni, quindi ogni volta che io vi parlerò di un investimento a questo punto non ci sono solo i documenti, non c'è solo la ricostruzione di Fruttuoso e le sue valutazioni fatte sui documenti ed anche sulla scorta della visita del 2017, ci sono anche le persone che hanno testimoniato a Taranto che quell'investimento, quell'impianto lo hanno venduto oppure che lo hanno ricevuto, in questo caso chi lo ha venduto – ve lo ricorderete – era quel simpatico signore tedesco che si chiama Rottsteger che è stato sentito nell'udienza del 19 ottobre del 2019 e che a pagina 52 – immagino molto contento di avere incassato i 74 miliardi di lire nel 1999 – ha riferito, quando gli è stato mostrato l'ordine 14459 del 19 maggio del 1997, risponde: “Posso confermare tutto, vorrei aggiungere una cosa, questi interventi del 1997 erano le prime cose, le cose urgenti da risolvere nell'ambito della cokeria, ovviamente questo impianto si chiama desolforazione gas di cokeria”, poi c'è anche l'impianto sottoprodotti – come avete imparato a sapere – ma fanno parte del sistema cokeria perché ricevono il gas dalla cokeria e poi lo trasferisco... quello sottoprodotti generano dei sottoprodotti, ma rispetto a delle materie, materiali che arrivano dalla cokeria, sono due sistemi collegati l'uno all'altro, quindi fanno parte sostanzialmente di un unico sistema. Quindi Rottsteger dice: “C'erano delle questioni da risolvere in cokeria, questa era una di quelle, una di quelle più importanti e noi l'abbiamo risolta”, lui dice: “C'era la cokeria che doveva essere messa a posto, ma...” e nessuno lo nasconde, il che non vuol dire che lo stabilimento Ilva acquistato da Riva fosse un colabrodo perché anche qui non si può ridurre una realtà di questo genere a degli slogan, colabrodo non vuole dire niente rispetto ad impianti così vasti e così complessi. Se si dice che un impianto è un colabrodo si dice qual è un colabrodo, dov'è un colabrodo, perché è un colabrodo e qual è l'effetto di essere un colabrodo, in un impianto grande due volte una città.

Ricordo – ne parlerà molto meglio di me sicuramente l'Avvocato Annicchiarico – che lo stabilimento è stato acquistato per 1.400 miliardi di lire, Riva ha speso per questo colabrodo, secondo il Pubblico Ministero, 1.400 miliardi di lire. Oggi Arcelor vorrebbe comprarlo questo colabrodo ed è il più grande produttore d'acciaio del mondo. Quindi, io credo che voi dovrete essere fieri in realtà a Taranto, so che posso dire delle cose scomode, ma dovrete essere fieri di avere uno stabilimento che vuole essere comprato dal più grande produttore d'acciaio del mondo, nessun produttore più grande del mondo compra colabrodi e non lo voleva comprare neanche Riva il colabrodo nel 1995 spendendo 1.400 miliardi di soldi suoi.

Dice Rottsteger – scusate la digressione, poi cercheremo alla fine di mettere insieme questi argomenti diciamo un po' più generali – bisognava metterla a posto la cokeria, ma bisognava mettere a posto anche questa questione del trattamento del gas, dice: “In tutta Europa avevano un trattamento con una desolforazione, a Taranto non c'era, questo è stato ordinato a noi, questo impianto. Abbiamo fatto tutto quell'impianto nel giro di poco più di due anni”. Confermato anche questo, fatto, collaudato e pagato. Tedesco, perfetto. Questo è il fornitore, poi abbiamo sentito anche il cliente – chiamiamolo così – che è quel signore che si chiama Troiano che ha testimoniato lungamente nel processo, all'udienza del 22 marzo 2019, si è presentato, devo dire che era anche molto fiero del suo lavoro, parlava degli impianti come se parlasse di un parente, gli sono stati mostrati gli ordini che riguardano questo aspetto della desolforazione, un ordine 25546 del primo settembre 1997 – perché sono una serie di ordini, perché una cosa del genere non si compra con un solo ordine, ma con più ordini – da 33 milioni di marchi, al tempo il marco era circa mille lire, quindi sostanzialmente erano 33 miliardi, erano 989 lire virgola qualcosa, quindi 33 milioni di marchi si fa presto, sono circa 33 miliardi. Gli viene mostrato questo ordine e Troiano risponde: “Questo è il raddoppio della linea” perché c'era una linea da 41 miliardi che era rappresentata da un altro ordine, 41 milioni di Deutsche Mark, quindi 41 miliardi, gli viene mostrato l'altro di cui lui aveva parlato prima, gli viene mostrato quest'altro ordine da 33 milioni di marchi, cioè 33 miliardi e dice: “Eh, questo qua è il raddoppio della linea alla realizzazione iniziale di cui al precedente contratto, sono riportati lavatori, le colonne inserite, i serbatoi della fase 1, questa è la fase 2, l'aggiunta di altre colonne, il secondo step relativo allo stesso obiettivo, l'impianto di desolforazione di Taranto in totale ha una capacità di 160.000 normal metro cubi. È costituito da un enorme numero di macchine, ognuna delle quali adibita al trattamento di 80.000 metri cubi”, infatti sono due da 80.000 metri cubi e li descrive – diciamo – in modo molto compiuto.

Rottsteger, sempre all'udienza del 09 ottobre 2019, riconosce e conferma l'effettiva realizzazione, anche dell'ordine 7583 del 17 febbraio 2000 che riguardava un'altra parte del medesimo impianto e lo dà per realizzato, collaudato e pagato.

Quindi, alla fine di questo non molto breve, ma comunque di questo excursus, credo che per le regole del nostro processo noi possiamo essere – credo – voi potete essere assolutamente tranquilli circa il fatto – perché siete voi che dovete essere tranquilli da questo punto di vista – che appena entrati in possesso dello stabilimento i nuovi proprietari fanno questo investimento, che questo investimento ha la valenza ambientale di cui abbiamo parlato, ha questa consistenza economica e che a confutazione di quello che dice il Pubblico Ministero non si interessavano esclusivamente dell'efficientamento

produttivo dello stabilimento.

Veniamo adesso ad un altro investimento, su questo investimento devo dire che il Pubblico Ministero nella requisitoria non ha detto niente, cioè su questo impianto di desolforazione, è uno dei pochissimi che non ha trattato, poi non ha trattato alcuni che riguardano i nastri che vedremo, ma su questo investimento non ha avuto niente da dire diciamo. Per quanto riguarda invece un altro investimento che è quello che riguarda la realizzazione di cappe di aspirazione e raffreddamento gas di Acciaieria 2, quindi torniamo a questo punto nell'Acciaieria 2 ed il tema sono le aspirazioni dei gas di acciaieria, il Pubblico Ministero su questo intervento invece fa delle considerazioni. Allora, questo investimento – la parte dell'impianto è quella che ho proiettato, in modo che possiate ricordarvi più o meno quello di cui stiamo parlando – è quello che ha consentito di dotare ciascun convertitore della Acciaieria 2, quindi tre convertitori, di un sistema di captazione costituito da una skirt che è esattamente questa che voi vedete, che è la cosiddetta gonna, che vi ha spiegato bene l'Ingegnere Fruttuoso, questa è la parte che una volta che il convertitore è in una posizione verticale chiude il sistema, quando poi... vi hanno raccontato tante volte che qui avviene il soffiaggio, avviene il soffiaggio dell'ossigeno qua dentro, qua dentro c'è la ghisa, viene soffiato l'ossigeno qua dentro nel convertitore, questa è la situazione, quando è chiuso e qui poi si affina la ghisa che diventa acciaio sostanzialmente, quindi questo è il sistema nella posizione chiusa, in questo momento si sta diciamo affinando la ghisa, ci sarà la lancia che entra qua dentro, soffia l'ossigeno, affina la ghisa, toglie il carbonio e fa diventare la ghisa acciaio e qui si sviluppano tutta una serie di effluenti che si incanalano all'interno di questo condotto, c'è un primo lavatore, un secondo lavatore, qua c'è l'estrattore che tira sostanzialmente questi effluenti, qua c'è quella valvola di cui vi ha parlato l'Ingegnere Fruttuoso a due vie o a quattro vie, non ricordo, mi pare due, che sostanzialmente vedendo qual è la concentrazione di monossido decide se il sistema deve mandare il gas di acciaieria al gasometro oppure – perché sia utilizzato dalle diverse utenze – nel bruciatore del camino che sono le famose torce, di cui avete tante volte sentito parlare. Quindi il sistema è questo qua. Rispetto a questo sistema – questo sembra un disegno, ma anche qua stiamo parlando di una cosa immensa – questo investimento sostanzialmente consente che su ognuno di questi sistemi di Acciaieria 2, su ognuno dei tre convertitori, ognuno sia dotato di un sistema di captazione che è costituito da una skirt – quella lì – da una cappa mobile e da una cappa fissa, la skirt va sulla bocca del convertitore ed è dotata di un sistema di tenuta perché ovviamente deve garantire la maggior tenuta possibile rispetto alle emissioni che si disperdano, che non si disperdano all'esterno, sempre in area confinata però, dovete considerare che qui siamo in area confinata, se si

disperdono le emissioni non vanno in atmosfera, vanno nel capannone gigantesco grande chissà quante volte quest'aula, diciamo ma all'interno e diciamo questo serve per minimizzare la fuoriuscita dei fumi ed anche la skirt, l'ingresso di aria nella tubazione, questa è la skirt. La cappa mobile invece è costituita da un complesso di tubi che sono assiemati in un solo pezzo, dove ci sono poi tutta una serie di collettori che servono ad evitare la fuoriuscita di fumi ed ingresso di aria nella tubazione. Poi c'è una cappa fissa che invece è la porzione posta sopra la cappa mobile. Tanto per rendersi conto, quello che sembra lì un disegno è formato solo per la distribuzione uniforme dell'acqua nei tubi delle cappe 264 tubi per ogni cappa, quindi per tre, vediamo un po' di che cosa stiamo parlando. Proprio perché il sistema è di questo genere e di questa consistenza, stiamo parlando anche qui di un sistema da quasi 40 miliardi e cioè 22 milioni di euro. Che cosa dice? Beh, uno dice dopo questa descrizione, mi dice l'Avvocato che... e comunque mi dice soprattutto l'Ingegnere Fruttuoso che c'è un sistema in cui si generano delle emissioni, queste emissioni vengono gestite da determinati sistemi, la skirt, le cappe, tutto quello di cui abbiamo parlato, che questo investimento per garantire che questo sistema dia le migliori prestazioni ambientali è costato 22 milioni di euro, non ci sarà niente da dire, non è che qualcuno potrà dire che non c'è questo impianto o che se c'è non serve a niente. Ogni tanto a me questo processo è sembrato una sorta di incubo professionale, cioè l'idea di dover dimostrare che questo impianto c'è è veramente una cosa strana. Comunque, mettendoci in questa prospettiva, uno si domanda "Non ci sarà niente da dire?", no, perché il Pubblico Ministero all'alba dell'08 febbraio del 2021 ci dice e dice alla Corte d'Assise... attenzione, perché qui è veramente importante la cosa che dice il Pubblico Ministero, dice intervento delle cappe mobili del... scusi, testualmente dice questo: "Cappe mobili raffreddamento gas di acciaieria", questo è il titolo che dà il Pubblico Ministero, attenzione "cappe mobili raffreddamento gas di acciaieria", manca un pezzo perché il titolo di questo investimento è "cappe di aspirazione e raffreddamento gas di acciaieria", manca un pezzo, quello più importante, l'aspirazione, se togli l'aspirazione sono d'accordo anch'io che potrebbe sembrare diciamo un intervento che non ha alcuna valenza ambientale, ma fortunatamente l'aspirazione c'è, non è che basta togliere una parola e l'impianto non ha valenza ambientale. Il testuale del Pubblico Ministero è il seguente: "Cappe mobili raffreddamento gas dal '98 al 2001", legge semplicemente la parte della relazione dove si dice "iniziata nel '98, realizzata nel 2001". Fruttuoso stesso ci dice che lo scopo principale di questo intervento è ottimizzare il recupero energetico e non quello ambientale, costo 22 milioni, quindi – attenzione la Corte d'Assise – l'inserimento di questo intervento nell'ambito di quelli a scopo ambientale è del tutto

fuori luogo, è del tutto fuori luogo, è del tutto fuori luogo perché lo direbbe addirittura Fruttuoso, cioè Fruttuoso è matto – secondo il Pubblico Ministero – o è un consulente infedele che inserisce 22 milioni di investimento tra gli investimenti ambientali e poi viene davanti alla Corte d'Assise di Taranto a dire che l'unico scopo è il recupero energetico, secondo il Pubblico Ministero. Ma innanzitutto sono cappe di aspirazione e non cappe di raffreddamento. Fruttuoso chiaramente dice tutt'altro, dice tutt'altro perché viene sentito al dibattimento su questo investimento e precisa in modo chiarissimo e spiega qual è la funzione di questo sistema e concentra la sua attenzione proprio sugli aspetti di riduzione delle emissioni, ma non soltanto lo dice, lo scrive nella relazione, quindi come si faccia a dire che è lo stesso Fruttuoso che sostanzialmente esclude i benefici ambientali è un mistero. Se si va a pagina 31 della sua relazione, si può vedere che Fruttuoso tra i benefici ambientali afferma che vi è un beneficio che è quello del recupero energetico ed un beneficio che è quello del miglioramento dell'efficacia dell'aspirazione con captazione delle polveri emesse durante il processo di soffiaggio e l'abbattimento del contenuto di polveri nel gas durante la fase di lavaggio del gas stesso, riduzione del contenuto di polveri presenti nel gas di acciaieria. Quindi, non è semplicemente vero che Fruttuoso dice quello che afferma nella requisitoria il Pubblico Ministero, del resto non si vede cosa avrebbe potuto dire di diverso.

Faccio notare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, un attimo soltanto, un Giudice si è allontanato per un minuto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, concludo su questo intervento facendo notare alla Corte che anche questo è uno dei primissimi interventi che sono stati ordinati dal nuovo proprietario perché l'ordine – il primo ordine – è il 36725 del 1997, poi seguito da altri ordini del 1998, del 1999 ed abbiamo visto che sostanzialmente la realizzazione di tutto questo impianto è una realizzazione che si completa nel 2001, quindi è anche questo uno degli impianti che appena acquistato lo stabilimento si è ritenuto utile installare.

Anche rispetto a questo impianto ci sono dei testimoni che, ove non bastasse la documentazione, ne danno conto, testimone è Lucatorto, Lucatorto è stato sentito l'08 ottobre del 2019 prima di cominciare a guardare questi ordini sente il dovere Lucatorto di spiegare di che cosa si sta parlando e questo ci dà conto, attraverso questa testimonianza, della valenza ambientale che è negata dal Pubblico Ministero, ma purtroppo confermata dal testimone che invece lavorava nell'acciaieria. Dice: “Prima di cominciare – spiegando qualcosa prima di leggere tutto, cioè quel pacco di ordini che gli avevano dato in mano – il

sistema di recupero dei fumi, lavaggio dei fumi, è composto da una skirt che abbiamo trovato qui, è un sistema che va ad poggiarsi sul convertitore per eliminare completamente l'ingresso di ossigeno ed aspirare completamente tutti i fumi all'interno del convertitore, questo è il lavoro che fa questo sistema, la cappa mobile è una caldaia sostanzialmente dove all'interno passano i fumi caldi, è mobile perché poi ogni volta che facciamo il cambio del refrattario viene smontata e traslata, per questo viene chiamata mobile, ma fa parte di una completa caldaia di lavaggio dei fumi e recupero dei gas dell'impianto", gli chiede l'Avvocato se l'ammodernamento di questi impianti di depurazione del gas di acciaieria è stato un intervento migliorativo – ecco la parola – e più performante rispetto al sistema precedente e Lucatorto risponde: "Fra il 1999 ed il 2001 – quindi siamo esattamente nel periodo che risulta in tutta la documentazione che abbiamo visto – sono state cambiate completamente le cappe dei convertitori, quindi parliamo di un intervento molto grosso, fatto sui convertitori che hanno le funzioni che abbiamo detto". Gli chiedono ancora se gli effetti dal punto di vista ambientale di questi impianti erano degli effetti positivi e lui risponde: "Era volto al miglioramento della captazione delle polveri, per poi essere lavate successivamente durante il passaggio del sistema del lavaggio dei fumi", quindi prima una aspirazione delle polveri e poi un lavaggio dei fumi che poi genererà quel gas di acciaieria che come vi ha spiegato l'Ingegnere Fruttuoso peraltro è un gas estremamente pulito.

Lucatorto poi riconosce tutta una serie di ordini – che vi risparmio – che appartengono a questo investimento. Quindi diciamo che costituisce una prova completa della avvenuta realizzazione dell'investimento. Solo per appunto vi riferisco che anche il teste Seccia, all'udienza del 13 maggio 2019, pagina 92-94, riferisce su questi investimenti, in particolare sull'ordine 11884 e lui è – se non ricordo male – un manutentore, gli viene fatto vedere questo ordine, anche lui conferma che sono queste cappe dell'Acciaieria 2, dice che prima c'erano dei sistemi molto più arretrati, che addirittura portavano al fatto che l'acqua andasse a finire nel convertitore e quindi c'erano anche dei problemi di possibile esplosione, quindi era assolutamente un intervento che andava fatto; gli viene chiesto – così, anche un po' banalmente – se aveva avuto modo di vederli, lui dice: "Evidentemente li ho visti, li ho utilizzati, le ho montate, le ho mantenute" e quindi non abbiamo alcun dubbio, dice anche che sono ancora là, questo per far capire che sono là a svolgere il loro lavoro, come dire le abbiamo montate nel 2001, oggi siamo nel 2019, altro che effetti ambientali che vengono in qualche modo annullati da fenomeni misteriosi che vi riferisce il Pubblico Ministero, l'hanno ordinato, l'hanno comprato, l'hanno montato, dal momento in cui è andato in marcia nel 2001 ha spiegato i suoi effetti dal punto di vista ambientale ed abbiamo il testimone nel 2019 che dice: "Sta

ancora là e fa il suo mestiere” dal punto di vista ambientale, aspira i fumi e li lava, le polveri e lava i fumi, questo è il concetto.

Poi viene sentito Lucatorto, ultimo testimone su questo impianto, all’udienza dell’08 ottobre 2019, 08 ottobre 2019 e 09 ottobre, viene sentito in due udienze diverse, gli vengono fatti vedere degli ordini e mi sembrava che dicesse una cosa interessante – ecco – sul tema dei miglioramenti, che spiega un po’, si capisce un po’ il concetto di miglioramento. All’udienza dell’08 ottobre 2019, a pagina 48, Lucatorto conferma che fra il 1999 ed il 2001 sono state cambiate completamente le cappe dei convertitori, “Quindi parliamo di un intervento molto grosso” dice e poi aggiunge: “Questi interventi che andremo a leggere...” e si riferisce ad ordini successivi perché ha in mano – lo si capisce – degli ordini del 2006, 2004/2006, mentre quello di cui stiamo parlando è 1997/2001, lui dice: “Gli ordini successivi, che adesso andremo a leggere, sono degli ulteriori miglioramenti, fatti successivamente”, cioè questo vi fa capire che in realtà, cioè in realtà, che così com’è nella normalità – solo in questo processo sembra che non sia la normalità – i miglioramenti sono continui, non è che perché c’è un miglioramento nel 2006 vuol dire che nel 2006 la situazione era – come direbbe il Pubblico Ministero – un disastro oppure che non sono stati fatti gli investimenti del 2001, qui nella sua semplicità Lucatorto dice: “Nel 2001 è stato fatto un investimento molto grosso – quello di cui abbiamo parlato – nel 2006 ne abbiamo fatto un altro, che era un ulteriore miglioramento”, punto, non c’è niente a livello giudiziario di cui ci dobbiamo occupare rispetto a questa situazione, sennò vorrebbe dire che non si fa più niente, una volta che uno fa un investimento nel 2001 per il Pubblico Ministero il mondo ideale è che non si facesse più niente, perché se uno sette anni dopo fa qualcos’altro vuol dire che nel 2001 non l’aveva fatto, ma sono due cose diverse ovviamente e l’una è il miglioramento dell’altra.

Inutile dire – ma sarebbe noioso – che anche qui abbiamo tutte le fatture che quadrano esattamente con gli ordini che l’Ingegnere Fruttuoso ha allegato alla sua relazione. Quindi anche rispetto a questo investimento, la critica – diciamo così – del Pubblico Ministero che è quella che ricorderete per cui servivano solo a raffreddare i gas è frutto – mi permetto di dire – di un banale errore, quindi non c’è sostanzialmente nessun elemento per ritenere che questo investimento non avesse una valenza ambientale, è un investimento da 22 milioni di euro ordinato nel 1997, messo in marcia nel 2001. Non si interessavano solo di efficientamento della produzione, si interessavano anche dell’ambiente.

Veniamo adesso ad un altro investimento che considera il Pubblico Ministero e, quindi, a confutazione di quello che dice il Pubblico Ministero io vi presento questo investimento

che riguarda le nuove macchine operatrici della batteria forni a coke, parliamo sostanzialmente di tutte le batterie. Allora, avrei forse bisogno di cinque minuti perché sono un po' stanco, non so, fino a che ora pensate di proseguire oggi? Sono già le sei.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo anche andare a lunedì, però poi ci saranno anche i suoi colleghi, Melucci, Urso.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, diciamo che con i miei colleghi ho già... siccome sapevano della durata presumibile dell'intervento, quello che vi posso assicurare è che nessun altro parlerà di questi temi, nel senso che una volta finiti gli impianti sono finiti, però i miei colleghi sanno che io durerò un po' e quindi non hanno nessun problema di date diciamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lunedì pomeriggio possiamo già pensare di iniziare a sentire qualcuno?

AVVOCATO S. LOJACONO – No, credo che sia abbastanza... salvo che non vogliate interrompere la mia...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non intendevo questo, intendevo se potesse...

AVVOCATO S. LOJACONO – No, la mia discussione sicuramente avrà una certa durata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pensa che lunedì però tutta la giornata...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sicuramente lunedì posso dire che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Potrebbe essere sufficiente?

AVVOCATO S. LOJACONO – Non lo so, faccio fatica, sicuramente velocizzerò l'esposizione perché una volta che si sono capiti i concetti non è che ogni volta vanno ribaditi, vi indicherò soprattutto i documenti, però dirvi che duro una giornata non riesco. L'unica cosa che vi posso dire è che chi mi segue sa che non deve avere problemi di date diciamo, ecco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora lunedì 12 aprile Avvocato Lojacono e martedì insieme all'Avvocato Lojacono, inizieranno i suoi colleghi Melucci, Urso e Convertino, va bene?

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sarà Melucci perché anche lui ha una sua durata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, comunque diciamo che...

AVVOCATO S. LOJACONO – Diamo questa indicazione, come ordine per noi va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, lunedì a questo punto ci sarà lei e poi da martedì inizieremo con i colleghi.

